

Serie Ordinaria - Lunedì 24 maggio 2010

Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE**SOMMARIO****C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI**

Deliberazione Giunta regionale 12 maggio 2010 - n. 9/16 (2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 a legislazione vigente e programmatico relative alla D.G. Sanità e alla D.C. Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema informativo (l.r. 34/78, art. 49, comma 7) - 12° Provvedimento	1943
Deliberazione Giunta regionale 12 maggio 2010 - n. 9/25 (3.1.0)	
Trasformazione dell'IPAB «Opera Pia Sanatorio infantile di Valledrane» con sede legale nel Comune di Treviso Bresciano (BS) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Sanatorio Infantile ed istituti affini di Valledrane» ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1	1945
Deliberazione Giunta regionale 18 maggio 2010 - n. 9/29	
Determinazione delle modalità per la predisposizione del piano degli interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici situati in zone soggette a rischio sismico - Fondi annualità 2009 (Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3864 del 31 marzo 2010)	1945

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 12 maggio 2010 - n. 4889 (4.3.0)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata - Organismo Pagatore Regionale - Modalità di concessione dei contributi al comparto apistico - Programma regionale 2009/2010 (Reg. CE 1234/2007) - Accoglimento domande delle associazioni di produttori ed approvazione dei relativi finanziamenti	1946
Decreto dirigente unità organizzativa 12 maggio 2010 - n. 4892 (4.3.0)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata - Organismo Pagatore Regionale - Modalità di concessione dei contributi al comparto apistico - Programma regionale 2009/2010 (Reg. CE 1234/2007) - Accoglimento domande dei produttori apistici singoli ed approvazione della relativa graduatoria	1947
Decreto dirigente struttura 12 maggio 2010 - n. 4890 (2.3.2)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata - Ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, dell'impresa individuale «Elettrodomestici e casalinghi Colere di Pizio Flavia via Tortola 32 - 24020 Colere (BG)»	1950
Decreto dirigente struttura 12 maggio 2010 - n. 4891 (2.3.2)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata - Ammissione all'agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, della società «Geofour s.r.l. via Lorenzo Panzerini 2/a - 25051 Cedegolo (BS)».	1950
Decreto dirigente struttura 13 maggio 2010 - n. 4999 (2.3.0)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata - Bando di invito a presentare progetti innovativi nei settori energia-ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul «Fondo per la promozione delle espressioni di interesse dei privati istituito con d.g.r. n. 7025/2008 integrata con d.g.r. 8927/2009: approvazione graduatoria finale iniziative progettuali ammesse e non ammesse - Concessione intervento finanziario	1950
Decreto dirigente struttura 19 maggio 2010 - n. 5212 (4.0.0)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata - Intervento regionale a sostegno dei processi di brevettazione a favore delle imprese - di cui alla d.g.r. n. 8/11229 del 10 febbraio 2010 - Approvazione degli elenchi delle domande ammissibili - 2° provvedimento attuativo	1954

D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione

Decreto dirigente unità organizzativa 13 maggio 2010 - n. 4939 (4.5.0)	
Bando voucher multiservizi per l'internazionalizzazione delle PMI Lombarde 2010: approvazione candidature a soggetti fornitori di servizi - Seconda finestra	1957

Serie Ordinaria N. 21 - Lunedì 24 maggio 2010

D.G. Commercio, turismo e servizi

Decreto dirigente unità organizzativa 10 maggio 2010 - n. 4799 (4.6.1)	
Riconoscimento dei negozi e locali storici del commercio in Lombardia in attuazione della d.g.r. 20 gennaio 2009 n. 8/8886: quarto provvedimento - anno 2010	1959
Decreto dirigente unità organizzativa 12 maggio 2010 - n. 4899 (4.6.1)	
PICS - Bando per la concessione di contributi per la predisposizione ed attuazione dei Piani Integrati per la Competitività di Sistema - Variazione beneficiario, revoca contributo, variazione investimento ammesso	1961

D.G. Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale

Decreto dirigente struttura 10 maggio 2010 - n. 4791 (3.1.0)	
Presa d'atto della richiesta di cancellazione dell'associazione - «Insieme aiutiamoli a crescere» avente sede legale nel comune di Paullo in via Santa Maria in Pratello n. 9 - dal «Registro regionale di associazioni di solidarietà familiare»	1963

D.G. Territorio e urbanistica

Decreto direttore generale 17 maggio 2010 - n. 5149 (5.3.5)	
Approvazione dello schema di relazione annuale sul funzionamento e la sorveglianza degli impianti di incenerimento rifiuti	1963
Decreto dirigente struttura 26 aprile 2010 - n. 4262 (5.0.0)	
Progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 1.512 KwP da realizzarsi in Comune di Ciserano (BG) in località Ca' Darcene - Proponente: Rete Rinnovabile s.r.l. - Verifica di assoggettabilità ai sensi del d.lgs. 152/2006	1968
Decreto dirigente struttura 27 aprile 2010 - n. 4334 (5.0.0)	
Derivazione di acque sotterranee ed opere connesse a scopo irriguo mediante pozzo, in Comune di Vailate (CR) - Proponente: Ovani Invernizzi Marco Rean - Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006	1968
Decreto dirigente struttura 27 aprile 2010 - n. 4336 (5.0.0)	
Approfondimento di pozzo idrico ad uso irriguo in loc. Fornaci del Comune di Barbata (BG) - Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 6 e 23 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. - Committente: Azienda Agricola Venier s.s. di Venier Giovanni Vittorio & Raul	1969
Decreto dirigente struttura 27 aprile 2010 - n. 4338 (5.0.0)	
Progetto di ampliamento di un allevamento di polli da carne («Boiler»), per una potenzialità complessiva di 99.000 capi, in località cascina Abbadia nel Comune di Olmeneta (CR) - Proponente: Azienda Agricola Cerati Gabriele - Olmeneta - Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006	1970
Decreto dirigente struttura 27 aprile 2010 - n. 4408 (5.0.0)	
Impianto idroelettrico «Bocca d'Adda» sul fiume Adda in Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda (LO) - Proponente: SC&C s.r.l. - Verifica di assoggettabilità ai sensi del d.lgs. n. 152/06	1971
Decreto dirigente struttura 28 aprile 2010 - n. 4561 (5.0.0)	
Realizzazione impianto idroelettrico sull'acquedotto comunale ad uso potabile e idroelettrico in Comune di Montagna in Valtellina (SO) - Proponente amministrazione comunale di Montagna in Valtellina - Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 152/06	1972

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

Sentenza 14 aprile 2010 - n. 142	
Sentenza 14 aprile 2010 - n. 142	1972
Atto di promuovimento 15 aprile 2010 - n. 59	
Ricorso n. 59 depositato il 15 aprile 2010 - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956	1977

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2010011)

(2.1.0)

D.g.r. 12 maggio 2010 - n. 9/16

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 a legislazione vigente e programmatico relative alla D.G. Sanità e alla D.C. Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema informativo (l.r. 34/78, art. 49, comma 7) - 12° Provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 29 luglio 2009 n. VIII/870 «Risoluzione concernente il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale 2010», con la struttura aggiornata degli ambiti e degli assi d'intervento, ed altresì il decreto della Presidenza del 12 febbraio 2010, n. 1187 che formalizza gli obiettivi per l'anno 2010 ed in particolare gli obiettivi operativi:

Codice Operativo	Titolo Obiettivo Operativo
5.1.4.2	Interventi significativi di edilizia sanitaria
2.1.5.6	Azioni per la semplificazione e la sussidiarietà

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 32 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 8/10880 del 23 dicembre 2009 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico» e programmi annuali di attività degli enti ed aziende dipendenti.

• INVESTIMENTI IN SANITÀ

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti;

Vista la legge n. 448 del 23 dicembre 1998, ed in particolare l'art. 50, comma 1, lettera c) integrato dall'art. 4-bis del d.l. 28 dicembre 1998 n. 450, convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 26 febbraio 1999, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti in sanità;

Visto il d.lgs. 28 luglio 2000 n. 254, integrativo del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m. concernente «Disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari»;

Viste le leggi finanziarie del 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296 e 24 dicembre 2007 n. 244 che dispongono ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti;

Visto l'Accordo di programma quadro in materia di sanità sottoscritto, nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Lombardia, il 3 marzo 1999;

Visto l'atto integrativo - anno 2004 - dell'Accordo di programma quadro in materia di Sanità sottoscritto, nell'ambito dell'Intesa istituzionale di programma tra Governo e la Regione Lombardia, il 5 luglio 2004;

Visto il II atto integrativo dell'Accordo di Programma quadro in materia di sanità sottoscritto, nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Lombardia, il 7 marzo 2005;

Visto il III atto integrativo dell'Accordo di Programma quadro in materia di sanità sottoscritto, nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Lombardia, il 3 agosto 2007;

Visto il IV atto integrativo dell'Accordo di Programma quadro in materia di sanità sottoscritto, nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Lombardia, il 23 gennaio 2008;

Visti i decreti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Dipartimento della Qualità - Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema - che a valere sulle autorizzazioni del Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica previste dalle leggi sopraccitate, ammettono a finanziamento gli interventi riportati nella tabella sottostante:

A.O. MANTOVA	RISTRUTT. E ADEG. 1° LOTTO PAD. POLICH. P.O. MANTOVA	9.476.191,00	DECRETO MINIS. SALUTE 2.12.2008
A.O. MANTOVA	RISTRUTT. E ADEG. 3° LOTTO PAD. POLICH. P.O. MANTOVA	5.238.096,00	DECRETO MINIS. SALUTE 2.12.2008
ASL VALLECAMONICA SEBINO	REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO ATTIVITÀ LIB. PROF. E ADEG. DEGENZE P.O. ESINE	1.605.714,00	DECRETO MINIS. SALUTE 2.4.2009
A.O. DESENZANO	AMPLIAM. E RISTRUTT. P.O. MANERBIO	6.571.429,00	DECRETO MINIS. SALUTE 22.5.2009
A.O.	LECCO ADEGUAM. SICUREZZA E RISTR. PRONTO SOCCORSO P.O. MERATE	4.764.286,00	DECRETO MINIS. SALUTE 22.5.2009
A.O. VARESE	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEI P.O. DI LUINO E CITTIGLIO	4.745.000,00	DECRETO MINIS. SALUTE 23.6.2009
A.O. VARESE	RISTRUTT. AMBULATORI VIA MONTEROSA	1.714.286,00	DECRETO MINIS. SALUTE 23.6.2009
A.O. BUSTO ARSIZIO	2° LOTTO - RISTRUTT. PAD. CHIRURGIA E RISTR. E AMPLIAM. NUOVO PAD. SPECIAL. P.O. SARONNO	5.558.096,00	DECRETO MIN. SALUTE 10.7.2009
A.O. I.C.P. (MI)	ADEGUAM. STRUTT. E IMPIANT. P.O. CINISELLO	5.714.286,00	DECRETO MIN. SALUTE 20.7.2009
A.O. I.C.P. (MI)	RISTRUTT. DEGENZA CHIRURGICA, ADEG. RETE ELETTRICA, CUCINE, E ALTRO P.O. SESTO S.G.	5.076.191,00	DECRETO MIN. SALUTE 20.7.2009
A.O. LEGNANO	ADEGUAM. STRUTTURALE E IMPIANTISTICO E NUOVO BLOCCO OPERATORIO P.O. CUGGIONO	9.837.143,00	DECRETO MIN. SALUTE 20.7.2009
A.O. LEGNANO	ADEGUAM. STRUTTURALE E IMPIANTISTICO P.O. MAGENTA	12.285.715,00	DECRETO MIN. SALUTE 20.7.2009
A.O. SAN CARLO	ADEGUAM. STRUTT. E IMPIANT. RADIOLOGIA E LIB. PROF.	2.200.000,00	DECRETO MIN. SALUTE 20.7.2009
A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA	2° LOTTO - RISTRUTTURAZIONE P.O. SONDRIO	9.500.000,00	DECRETO MIN. SALUTE 20.7.2009
A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA	RISTRUTT. E ADEGUAM. P.O. SONDALO	6.666.667,00	DECRETO MIN. SALUTE 20.7.2009
A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA	2° LOTTO - RISTRUTT. E ADEGUAM. P.O. MORBEGNO	4.708.184,00	DECRETO MIN. SALUTE 20.7.2009
A.O. VARESE	2° LOTTO - POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTT. P.O. VARESE	9.082.804,00	DECRETO MIN. SALUTE 20.7.2009
FOND. POLICLINICO MILANO	RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE	2.485.714,00	DECRETO MIN. SALUTE 20.7.2009
A.O. MELEGNANO	ADEGUAM. E RAZIONALIZZ. POLIAMBULATORI P.O. MELZO	11.428.572,00	DECRETO MIN. SALUTE 23.7.2009
A.O. MELEGNANO	AMPLIAMENTO PRONTO SOCCORSO, CENTRO PRELIEVI E AMBULATORI P.O. VIZZOLO P.	20.095.239,00	DECRETO MIN. SALUTE 23.7.2009
A.O. NIGUARDA	REALIZZAZIONE IMPIANTO CONDIZ. REPARTO MALATTIE INFETTIVE	750.000,00	DECRETO MIN. SALUTE 23.7.2009
A.O. VARESE	RISTRUTT. PAD. VEDANI P.O. DEL PONTE	4.142.857,00	DECRETO MIN. SALUTE 23.7.2009
A.O. GARBAGNATE	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA OSPEDALIERO A RETE	80.968.576,00	DECRETO MIN. SALUTE 8.10.2009
A.O. MONZA	POTENZIAMENTO, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL P.O. DI MONZA. OPERE PROPEDEUTICHE NUOVO AVAN-CORPO	24.571.430,00	DECRETO MIN. SALUTE 13.1.2010

Serie Ordinaria - N. 21 - 24 maggio 2010

Vista la nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2010.0012260 del 31 marzo 2010, punto 1, con la quale si richiede l'apposita variazione di bilancio per un totale di € 249.186.476,00 equivalente alla sommatoria degli interventi sopraccitati;

Vista la nota sopra citata che indica, per l'anno 2010, necessità di cassa per € 149.511.885,60.

• FINANZIAMENTO DA MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI TRAMITE SOCIETÀ ARCUS S.P.A PER RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CORPO CENTRALE DELLA VILLA REALE DI MONZA

Visto il d.p.g.r. n. 11053 del 12 giugno 2002 di approvazione dell'Accordo di Programma per il «Recupero e valorizzazione della Villa reale di Monza e Giardini di pertinenza»;

Viste le determinazioni del Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma che nella seduta del 27 febbraio 2007 ha individuato Infrastrutture Lombarde come stazione appaltante e RUP per la progettazione e i lavori di valorizzazione e restauro della Villa Reale;

Visto il decreto n. 6393 del 14 giugno 2007 «Conferimento a Infrastrutture Lombarde S.p.A. delle funzioni di committente e stazione appaltante per la valorizzazione della Villa Reale di Monza»;

Vista la d.g.r. n. 7780 del 30 luglio 2008, con la quale è stata approvato lo schema di Convenzione Quadro con Infrastrutture Lombarde S.p.A. per le attività necessarie alla valorizzazione, manutenzione, gestione e alienazione del Patrimonio Immobiliare;

Vista la d.g.r. n. 8063 del 19 settembre 2008 «Preso d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con l'Assessore Zanella e l'Assessore Colozzi avente ad oggetto "Villa Reale e parco di Monza - sottoscrizione Accordo"» nella quale si prende atto dell'Accordo tra Ministero Beni e Attività Culturali, Regione Lombardia, Comuni di Monza e Milano per la valorizzazione del complesso monumentale della Villa Reale di Monza, del Parco e delle relative pertinenze sottoscritto il 30 luglio 2008 che all'art. 8 comma 2 prevede: «Il Consorzio provvede agli affidamenti di cui al precedente periodo tramite Regione Lombardia, che si avvale di "Infrastrutture Lombarde S.p.A."»;

Visto l'Atto Costitutivo del «Consorzio Villa Reale e Parco di Monza» del 20 luglio 2009, che prevede all'art. 7: «Il Consorzio provvede agli affidamenti di cui al precedente periodo tramite Regione Lombardia, che si avvale di "Infrastrutture Lombarde S.p.A.", ente strumentale della Regione stessa che sta già seguendo lo sviluppo del progetto degli interventi a farsi su Villa Reale e che è stata incaricata, al momento dalla sola Regione Lombardia, delle funzioni di stazione appaltante. A tale scopo il Consorzio stipulerà apposita Convenzione con la Regione, anche al fine di definire le modalità di programmazione e vigilanza dell'attività della società strumentale sopramenzionata»;

Visto il d.m. del Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale dell'11 febbraio 2010 «Approvazione del programma contenente l'indicazione degli interventi relativi alla tutela, ai beni e alle attività culturali ed allo spettacolo per gli anni 2010, 2011, 2012 e relativa nota esplicativa» che ha individuato le risorse finanziarie da erogare, tramite la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.A, per il recupero e la valorizzazione del corpo centrale della Villa Reale di Monza;

Visto l'art. 1 del succitato decreto che approva il programma (allegato A) contenente l'indicazione degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per gli anni 2010, 2011, 2012 da finanziare con le risorse individuate ai sensi dell'art. 60 comma 4 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali, che destina per la Lombardia un importo complessivo nel triennio 2010-2012 di € 11.700.000,00;

Visto l'elenco degli interventi ammessi al finanziamento - triennio 2010-2012», che destina a Regione Lombardia, quale beneficiario, risorse finanziarie pari a € 1.500.000,00, erogati nelle annualità 2010-2011-2012 per rispettivi € 500.000,00, per il recupero e la valorizzazione del corpo centrale della Villa Reale di Monza;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, che prevede all'art. 3, comma 3, quale soggetto incaricato di realizzare il programma di interventi, la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A.;

Vista la nota prot. n. A1.2010.0048780 del 15 aprile 2010 della Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo con la quale si richiede l'istituzione dei capitoli di entrata e di spesa per il recupero e la valorizzazione del corpo centrale della Villa Reale di Monza finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali tramite la società ARCUS S.p.A. per l'importo complessivo di € 1.500.000,00 erogati nelle annualità 2010-2011-2012 per rispettivi € 500.000,00;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2010 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Dellibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010/2012 e al Documento tecnico di accompagnamento le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

INVESTIMENTI IN SANITÀ

Stato di previsione delle entrate:

4.3.194 Assegnazioni statali per progetti

5548 Assegnazioni dello Stato per interventi di edilizia sanitaria inseriti nell'Accordo di Programma Quadro fra Governo e Regione in materia di sanità

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 249.186.476,00	€ 149.511.885,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

5.1.4.3.261 Riqualficazione della rete di offerta dei servizi sanitari

5549 Contributi dello Stato per interventi di edilizia sanitaria inseriti nell'Accordo di Programma Quadro fra Governo e Regione in materia di sanità

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 249.186.476,00	€ 149.511.885,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

FINANZIAMENTO DA MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI TRAMITE SOCIETÀ ARCUS S.P.A. PER RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CORPO CENTRALE DELLA VILLA REALE DI MONZA

Stato di previsione delle entrate:

4.3.196 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico

7497 Assegnazione statale tramite la società ARCUS S.p.A. per il recupero e valorizzazione del corpo centrale della Villa Reale di Monza

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 500.000,00	€ 300.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00

Stato di previsione delle spese:**7.2.0.3.6 Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi**

7498 Recupero e valorizzazione del corpo centrale della Villa Reale di Monza - Finanziamento statale tramite la società ARCUS S.p.A.

2010		2011		2012	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 500.000,00	€ 300.000,00	€ 500.000,00		€ 500.000,00	

(BUR2010012)

(3.1.0)

D.g.r. 12 maggio 2010 - n. 9/25

Trasformazione dell'IPAB «Opera Pia Sanatorio infantile di Valledrane» con sede legale nel Comune di Treviso Bresciano (BS) in Fondazione senza scopo di lucro denominata «Fondazione Sanatorio Infantile ed istituti affini di Valledrane» ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2003, la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro dell'IPAB denominata Opera Pia Sanatorio Infantile di Valledrane con sede legale in Treviso Bresciano (BS);

2. di approvare il nuovo statuto dell'ente composto da 20 articoli, adottato dal Commissario incaricato dell'IPAB di cui trattasi con deliberazione n. 1 del 2 febbraio 2010, nel testo che costituisce parte integrante della presente deliberazione (omissis);

3. di dare atto che, a seguito della trasformazione specificata al precedente punto 1, l'ente viene ad assumere la denominazione di Fondazione Sanatorio Infantile ed Istituti Affini di Valledrane come previsto dall'articolo 1 del nuovo statuto dell'ente;

4. di disporre l'iscrizione della Fondazione Sanatorio Infantile ed Istituti Affini di Valledrane con sede in Treviso Bresciano nel registro regionale delle persone giuridiche private, di cui al regolamento regionale 2/2001;

5. di disporre altresì che la fondazione, derivante dalla trasformazione dell'IPAB di cui all'oggetto, subentrerà nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

6. di disporre la trasmissione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL ed al Comune territorialmente competenti nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2010013)

D.g.r. 18 maggio 2010 - n. 9/29

Determinazione delle modalità per la predisposizione del piano degli interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici situati in zone soggette a rischio sismico - Fondi annualità 2009 (Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3864 del 31 marzo 2010)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3728 del 29 dicembre 2008, e in particolare l'articolo 1 - comma 4 che disciplina le modalità di utilizzazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla legge 24 novembre 2003, n. 326, fissando le modalità di accesso al fondo annualità 2008;

Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3864 del 31 marzo 2010, che richiama la precedente ordinanza 3720/2010 e mette a disposizione le risorse per interventi di adeguamento strutturale, nonché di costruzione nuovi immobili in sostituzione delle strutture esistenti, degli edifici scolastici situati in zone soggette a rischio sismico - Annualità 2009;

Preso atto che con la sopraccitata Ordinanza viene ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la dotazione del Fondo stanziato per l'anno 2009, pari a 20.000.000,00 di euro, cui si aggiunge la somma di 141.397,77 euro relativa alle riassegnazioni dell'annualità 2008 non utilizzate, per complessivi 20.141.397,77 euro, di cui 661.025,93 spettanti alla Regione Lombardia;

Considerato che l'art. 2 comma 3 dell'Ordinanza 3864/2010 stabilisce che ciascuna Regione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data del 20 aprile 2010, di pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale, deve approvare e trasmettere al

Dipartimento della Protezione Civile il piano degli interventi di adeguamento o nuova costruzione che intende realizzare, corredato dal previsto parere dell'ufficio Scolastico Regionale;

Vista la d.g.r. n. 7/14964 del 7 novembre 2003, relativa all'individuazione, formazione e aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche dei Comuni della Regione Lombardia in ottemperanza al disposto di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata sulla G.U. n. 105 in data 8 maggio 2003;

Visto l'allegato «A», parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, inerente le modalità per la predisposizione della graduatoria degli interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici situati in zona sismica previsto dalla citata Ordinanza ministeriale n. 3864/2010;

Visto l'allegato «B», parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che costituisce il riferimento, quanto a contenuti, da utilizzarsi per la formulazione della graduatoria di cui al punto precedente;

Ritenuto di approvare i predetti allegati «A» e «B», in quanto strumenti operativi per la predisposizione del piano degli interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici situati in zona sismica previsto dalla citata Ordinanza ministeriale n. 3864/2010;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare le modalità per la predisposizione del Piano degli interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici situati in zone soggette a rischio sismico - fondi per l'annualità 2009 - di cui agli allegati «A» e «B» facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura Parità e Diritto allo Studio - U.O. Attuazione delle Riforme della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro la formulazione della proposta di Piano di interventi di cui al punto precedente;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO «A»

Modalità per la predisposizione della graduatoria degli interventi di adeguamento strutturale, nonché di costruzione di nuovi immobili in sostituzione delle strutture esistenti, degli edifici scolastici situati in zone soggette a rischio sismico - Fondi annualità 2009.

Ai fini dell'individuazione degli interventi prioritari da proporre al Dipartimento per la Protezione civile per il finanziamento a valere sulle risorse assegnate alla Regione Lombardia con Ordinanza ministeriale n. 3864 del 31 marzo 2010, sono applicati i seguenti criteri:

Destinatari del finanziamento

Enti locali aventi edifici scolastici ubicati in zona sismica di Livello 2 o 3, che non abbiano beneficiato di contributi assegnati ai sensi della legge 289/2002, art. 80.

Interventi finanziabili

Interventi di adeguamento strutturale, nonché di costruzione di nuovi immobili, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, relativi ad edifici costruiti prima del 1984 che non siano stati ristrutturati dopo il 1984, per i quali è prevista aggiudicazione delle opere successivamente all'assegnazione dell'eventuale finanziamento ministeriale.

L'intervento dovrà garantire una resistenza almeno pari al 65% delle azioni previste dalle norme per interventi di adeguamento.

Il finanziamento richiesto non potrà superare il limite massimo di 350.000,00 euro.

Gli immobili devono risultare di proprietà dell'ente richiedente e devono essere destinati esclusivamente ad uso scolastico, oppure, in caso di uso misto, la copertura della spesa relativa alla porzione non scolastica, deve essere garantita da altre risorse.

Presentazione della domanda

La domanda dovrà pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 16.30 di mercoledì 9 giugno 2010 alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro - U.O. Parità e risorse - Struttura parità e diritto allo studio, via Cardano, 10 - 20124 Milano.

Serie Ordinaria - N. 21 - 24 maggio 2010

Unitamente alla domanda si dovrà allegare il modello ALLEGATO «B» compilato in ogni sua parte (un modello per ogni intervento segnalato) e firmato dal responsabile dell'ente e dal tecnico compilatore.

Graduatoria di priorità

La graduatoria di priorità verrà formulata in base ai seguenti indicatori ed ai relativi pesi:

- Indice di rischio della struttura: da 0 a 20 punti 0
da 21 a 30 punti 5
da 31 a 50 punti 10
da 51 a 100 punti 15
- Ogni 10 punti percentuali di partecipazione alla spesa di progetto gli Enti acquisiscono punti 2
- Interventi che interessano bacini di utenza sovracomunali punti 2
- Cantierabilità dell'intervento:
 - progetto preliminare punti 0
 - progetto definitivo punti 7
 - progetto esecutivo punti 15

Per il livello di progettazione dichiarato deve essere indicato il relativo provvedimento di approvazione. In caso contrario non verrà attribuito alcun punteggio.

- Struttura edificio esistente: in cemento armato punti 2
in muratura o mista punti 5

A parità di punteggio sarà data priorità ai Comuni delle zone montane e, in seconda istanza, ai Comuni con maggior numero di alunni.

ALLEGATO «B»

**Ordinanza Ministeriale del 31 marzo 2010, n. 3864
Fondi annualità 2009**

Adeguamento strutturale ed antisismico di edifici del sistema scolastico, nonché costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico

Ente locale competente

Istituzioni scolastiche presenti nell'edificio:

Ordine di scuola	Denominazione	N. alunni

Tipo struttura (cemento armato, muratura, ecc.)

Anno di costruzione Data ultima ristrutturazione

Classificazione sismica del Comune: attuale nel 1984

Breve descrizione dell'intervento

Tipo di intervento:

- Adeguamento strutturale ed antisismico di edificio scolastico pubblico
- Costruzione di nuovo edificio scolastico pubblico in sostituzione dell'esistente

È stata effettuata la verifica tecnica di cui all'o.p.c.m. 3274/2003? Sì No

Volumetria edificio mc

Indice di rischio

La progettazione dell'intervento è stata approvata a livello

Preliminare Definitivo Esecutivo

con il seguente provvedimento n. del

L'intervento interessa un bacino di utenza sovracomunale
Sì No

Costo totale dell'intervento €

Finanziamento richiesto €

Cofinanziamento Ente €
Importo opere non di pertinenza scolastica in caso di intervento misto €

Il presente intervento garantisce una resistenza della struttura dell'edificio almeno pari al 65% delle azioni previste dalle norme per gli interventi di adeguamento antisismico.

L'immobile oggetto di intervento è di proprietà dell'ente ed è destinato esclusivamente ad uso scolastico.

In caso di uso misto, l'ente garantisce mediante altre risorse la copertura della spesa relativa alla porzione non scolastica.

L'ente si impegna ad aggiudicare le opere successivamente all'assegnazione dell'eventuale beneficiario.

Data, timbro e firma
del responsabile dell'ente
e del tecnico compilatore

.....
.....

Referente per la pratica:

Nome Cognome

N. telefono N. fax Indirizzo posta elettronica

D) ATTI DIRIGENZIALI

**GIUNTA REGIONALE
Presidenza**

(BUR2010014)

(4.3.0)

D.d.u.o. 12 maggio 2010 - n. 4889

Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Modalità di concessione dei contributi al comparto apistico – Programma regionale 2009/2010 (Reg. CE 1234/2007) – Accoglimento domande delle associazioni di produttori ed approvazione dei relativi finanziamenti

DIREZIONE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
IL DIRETTORE O.P.R.

Visto il Regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione Comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento CE n. 917/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. CE 797/2004 del Consiglio (abrogato dal Reg. CE n. 1234/2007) relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura, ed in particolare l'art. 6 nel quale si esplicita che i limiti finanziari di ciascuna azione possono essere maggiorati o ridotti di una percentuale massima del 20% a condizione che non venga superato il massimale totale delle previsioni di spesa annuali;

Considerato che le norme nazionali cui fare riferimento per l'applicazione della campagna 2009/2010 del Regolamento CE n. 1234/2007 sono contenute nel decreto MIPAF del 23 gennaio 2006;

Vista la delibera di Giunta regionale della Lombardia n. 10221 del 28 settembre 2009 relativa al piano annuale per la concessione dei contributi nel settore delle produzioni apistiche in applicazione del Reg. CE n. 1234/2007, per il periodo 1° settembre 2009-31 agosto 2010;

Visto il decreto del direttore dell'Organismo Pagatore Regionale n. 9798 del 30 settembre 2009 di approvazione del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni della OCM Miele – Campagna 2009-2010 che dispone:

- le competenze in merito alle attività di istruttoria relative ai progetti presentati dalle Associazioni di produttori apistici;
- l'approvazione con decreto dell'Organismo Pagatore Regionale del riparto delle domande finanziabili;

Considerato che, ai sensi del Manuale delle procedure O.P.R., l'attività istruttoria è stata svolta dagli Uffici delle Amministrazioni provinciali della Regione Lombardia referenti per la provincia presso cui è ubicata la sede legale dell'Associazione di produttori apistici;

Preso atto che nella delibera di Giunta regionale della Lombardia n. 10221 del 28 settembre 2009 sopracitata il finanziamento pubblico per la sottoazione A.4 ammonta ad € 400.000,00 e che sono pervenute richieste di finanziamento pari ad € 402.840,00;

Preso atto degli esiti dell'attività istruttoria effettuata dalle Amministrazioni provinciali sulla base delle quali, a fronte del contri-

buto erogabile massimo stabilito nel riparto finanziario del Piano annuale di attuazione 2009/2010, sono pervenute richieste di finanziamento maggiori per la sottoazione A.4, e che pertanto l'importo ammesso a finanziamento potrà essere pari ad € 400.000,00;

Vista la sopra richiamata d.g.r. n. 10221/09 con la quale vengono stabiliti i criteri di riparto nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare il fabbisogno delle domande ammesse e che pertanto il riparto si applica sulla differenza di cifra richiesta in eccesso rispetto al finanziamento pubblico ed avviene diminuendo gli importi della domanda in modo inversamente proporzionale al punteggio conseguito;

Considerato che l'Organismo Pagatore Regionale, nell'ambito delle proprie competenze, ha proceduto al riparto delle risorse per la sottoazione A.4 le cui richieste sono risultate eccedenti rispetto al finanziamento pubblico così come descritto nei verbali di istruttoria amministrativa;

Considerato che la sottoazione A.1.2, così come previsto dalla d.g.r. n. 10221 del 28 settembre 2009, non può essere finanziata in quanto le richieste di contributo degli apicoltori singoli hanno esaurito l'ammontare delle risorse a disposizione per l'azione C;

Preso atto che i progetti presentati dalle Associazioni dei produttori apistici, relativamente alle singole sottoazioni così come indicato nell'Allegato A, composto da n. 1 foglio, parte integrante del presente atto, sono risultati conformi alle disposizioni previste dalla d.g.r. n. 10221 del 28 settembre 2009 e dal Manuale delle procedure O.P.R.;

Ritenuto quindi, con il presente atto, sulla base di quanto sopra, di approvare la tabella Allegato A, composto da n. 1 foglio, parte integrante del presente atto, riportante l'elenco delle Associazioni dei produttori apistici che hanno presentato domanda di contributo, le relative sottoazioni accolte, con l'importo di spesa massima ammessa a rendicontazione e la previsione di contributo;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla leg-

ge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 12867 dell'1 dicembre 2009 di approvazione delle modalità operative della struttura amministrativa e delle procedure di verifica e di controllo interno dell'Organismo Pagatore Regionale;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 1467 del 19 febbraio 2010 avente per oggetto «Preso d'atto della nomina di Antonietta De Costanzo di Direttore dell'Organismo Pagatore Regionale e modifica dell'allegato al decreto del Segretario Generale n. 10875/2009», che integra il sopra citato decreto del Segretario Generale n. 12867 dell'1 dicembre 2009;

Richiamato il 1° provvedimento organizzativo - Anno 2010 - della IX Legislatura - d.g.r. n. 4 del 29 aprile 2010;

Decreta

Recepite integralmente le premesse:

1. di approvare, sulla base degli esiti dell'attività istruttoria effettuata dalle Amministrazioni provinciali, il riparto indicato nell'allegato A, composto da n. 1 foglio, riportante l'elenco delle Associazioni dei produttori apistici che hanno presentato domanda di contributo, le relative sottoazioni accolte, con l'importo della spesa massima ammessa e del contributo concedibile;

2. di incaricare le Amministrazioni provinciali competenti a comunicare alle Associazioni di produttori apistici l'ammissione a finanziamento;

3. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto e di renderlo disponibile sul sito web della Regione Lombardia - Sezione Organismo Pagatore Regionale (link: <http://www.opr.regione.lombardia.it>).

Il direttore O.P.R.:
Antonietta De Costanzo

ALLEGATO A

«ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI APISTICI AMMESSE E FINANZIATE»

Associazioni di produttori apistici	Sottoazioni	Spesa ammessa (euro)	Spesa massima ammessa dopo riparto (euro)	Contributo pubblico previsto (90% della spesa ammessa) (euro)
Apilombardia	A.4	271.000,00	269.619,44	242.657,50
	A.1.2	13.500,00	0,00	0,00
APA Varese	A.4	176.600,00	174.825,00	157.342,50
	A.1.2	8.830,00	0,00	0,00
			444.444,44	400.000,00

(BUR2010015)

(4.3.0)

D.d.u.o. 12 maggio 2010 - n. 4892
Direzione Centrale Programmazione Integrata - Organismo Pagatore Regionale - Modalità di concessione dei contributi al comparto apistico - Programma regionale 2009/2010 (Reg. CE 1234/2007) - Accoglimento domande dei produttori apistici singoli ed approvazione della relativa graduatoria

DIREZIONE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
IL DIRETTORE O.P.R.

Visto il Regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento CE n. 917/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. CE 797/2004 del Consiglio (abrogato dal Reg. CE n. 1234/2007) relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura, ed in particolare l'art. 6 nel quale si esplicita che i limiti finanziari di ciascuna azione possono essere maggiorati o ridotti di una percentuale massima del 20% a condizione che non venga superato il massimale totale delle previsioni di spesa annuali;

Considerato che le norme nazionali cui fare riferimento per l'applicazione della campagna 2009/2010 del Regolamento CE n. 1234/2007 sono contenute nel decreto MIPAF del 23 gennaio 2006;

Vista la delibera di Giunta regionale della Lombardia n. 10221 del 28 settembre 2009 relativa al piano annuale per la concessione dei contributi nel settore delle produzioni apistiche in applicazione del Reg. CE n. 1234/2007, per il periodo 1° settembre 2009-31 agosto 2010, con la quale vengono stabiliti i criteri di

riparto nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare il fabbisogno delle domande ammesse;

Visto il decreto del direttore dell'Organismo Pagatore Regionale n. 9798 del 30 settembre 2009 di approvazione del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni della OCM Miele - Campagna 2009-2010 che dispone:

- le competenze in merito alle attività di istruttoria relative agli acquisti richiesti dai produttori apistici singoli;
- l'approvazione con decreto dell'Organismo Pagatore Regionale della graduatoria delle domande finanziabili;

Considerato che, ai sensi del Manuale delle procedure O.P.R., l'attività istruttoria è stata svolta dagli Uffici delle Amministrazioni provinciali della Regione Lombardia referenti per la provincia presso cui è ubicata la sede legale dell'Azienda richiedente;

Preso atto che nella delibera di Giunta regionale della Lombardia n. 10221 del 28 settembre 2009 sopracitata il finanziamento pubblico ammonta ad € 101.353,00 di cui € 41.353,00 per la sottoazione C.2.1 ed € 60.000,00 per la sottoazione C.2.2, e che sono pervenute richieste di finanziamento pari ad € 195.586,48 di cui € 146.528,48 per la sottoazione C.2.1 ed € 49.058,00 per la sottoazione C.2.2;

Considerato che la somma richiesta e ritenuta ammissibile è superiore a quanto stanziato e che la sottoazione C.2.2 è prioritaria rispetto alla C.2.1, così come previsto dalla sopracitata d.g.r. n. 10221/09, e pertanto tutte le richieste pervenute per la sottoazione C.2.2 sono state ammesse a finanziamento per un importo pari ad € 49.058,00 e la parte residua sarà utilizzata in aggiunta allo stanziamento inizialmente previsto per la sottoazione C.2.1 per un importo pari € 52.295,00, rimanendo invariato il totale di € 101.353,00;

Considerato che i produttori apistici singoli possono benefi-

Serie Ordinaria - N. 21 - 24 maggio 2010

ciare unicamente degli interventi previsti dalle sottoazioni C.2.1 e C.2.2 sulla base di una graduatoria distinta per modalità di attribuzione di punteggio e di erogazione degli aiuti;

Preso atto degli esiti dell'attività istruttoria effettuata dalle Amministrazioni provinciali sulla base delle quali, a fronte del contributo erogabile massimo stabilito nel riparto finanziario del Piano annuale di attuazione 2009/2010, sono pervenute richieste di finanziamento maggiori per la sottoazione C.2.1;

Preso atto che a seguito dell'attività istruttoria di cui sopra è stato determinato quanto segue:

- le richieste di contributo presentate dai produttori apistici singoli indicate nell'allegato A, composto da n. 1 foglio, parte integrante del presente atto, sono risultate conformi alle disposizioni previste dalla d.g.r. n. 10221 del 28 settembre 2009 e dal Manuale delle procedure O.P.R.;
- le richieste di contributo presentate dai produttori apistici singoli indicate nell'allegato B, composto da n. 1 foglio, parte integrante del presente atto, sono risultate conformi alle disposizioni previste dalla d.g.r. n. 10221 del 28 settembre 2009 e dal Manuale delle procedure O.P.R. ma non possono essere finanziate per carenza di fondi;

Ritenuto quindi, con il presente atto, sulla base di quanto sopra,

1. di approvare la graduatoria dei beneficiari e dei relativi contributi sulla base degli esiti delle attività istruttorie effettuate dalle Amministrazioni provinciali utilizzando i punteggi di priorità previsti dalla d.g.r. n. 10221 del 28 settembre 2009 e dal Manuale delle procedure O.P.R.;
2. di ammettere a finanziamento le richieste dei produttori apistici singoli indicati nell'Allegato A composto da n. 1 foglio, parte integrante del presente atto, dando atto che i contributi a favore dei beneficiari Apicoltura Mattia di Rigo Lorenzo e Az. Agr. Riccardo Perduca, ammessi con lo stesso punteggio, sono stati ridotti proporzionalmente in base alle risorse disponibili;
3. di ammettere e non finanziare, per mancanza di risorse, le richieste di contributo presentate dai produttori apistici singoli relative agli acquisti indicati nell'Allegato B composto da n. 1 foglio, parte integrante del presente atto;
4. di finanziare, in caso di rinunce o di risparmi di spesa, le richieste di contributo presentate dai produttori apistici singoli relative agli acquisti indicati nell'Allegato B, procedendo secondo la graduatoria di priorità ivi indicata;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla leg-

ge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 12867 dell'1 dicembre 2009 di approvazione delle modalità operative della struttura amministrativa e delle procedure di verifica e di controllo interno dell'Organismo Pagatore Regionale;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 1467 del 19 febbraio 2010 avente per oggetto «Preso d'atto della nomina di Antonietta De Costanzo di Direttore dell'Organismo Pagatore Regionale e modifica dell'allegato al Decreto del Segretario Generale n. 10875/2009», che integra il sopra citato decreto del Segretario Generale n. 12867 dell'1 dicembre 2009;

Richiamato il 1° provvedimento organizzativo - Anno 2010 - della IX Legislatura - d.g.r. n. 4 del 29 aprile 2010;

Decreta

Recepite integralmente le premesse:

1. di approvare la graduatoria dei beneficiari e dei relativi contributi sulla base degli esiti delle attività istruttorie effettuate dalle Amministrazioni provinciali utilizzando i punteggi di priorità previsti dalla d.g.r. n. 10221 del 28 settembre 2009 e dal Manuale delle procedure O.P.R.;

2. di ammettere al finanziamento le richieste dei produttori apistici singoli indicati nell'Allegato A composto da n. 1 foglio, parte integrante del presente atto;

3. di ammettere in graduatoria e non finanziare, per mancanza di risorse, le richieste di contributo presentate dai produttori apistici singoli relative agli acquisti indicati nell'Allegato B composto da n. 1 foglio, parte integrante del presente atto;

4. di finanziare, in caso di rinunce o di economie di spesa, le richieste di contributo presentate dai produttori apistici singoli relative agli acquisti indicati nell'Allegato B, procedendo secondo la graduatoria ordinata in base al punteggio indicato;

5. di incaricare le Amministrazioni provinciali competenti a comunicare ai produttori apistici singoli l'ammissione/non ammissione a finanziamento;

6. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto e di renderlo disponibile sul sito web della Regione Lombardia - sezione Organismo Pagatore Regionale (link: <http://www.opr.regione.lombardia.it>).

Il direttore O.P.R.:
Antonietta De Costanzo

ALLEGATO A

«PRODUTTORI APISTICI SINGOLI AMMESSI E FINANZIATI»

PRODUTTORI APISTICI SINGOLI	Provincia	Contributo totale ammesso in base alla %	Contributo finanziabile	Sottoazione	Punteggio
MARTELLINI DAMIANO	BG	6.550,00	6.550,00	c.2.2	4,20
PANZERI ERNESTO	LC	2.750,00	2.750,00	c.2.2	4,20
MELYOS SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA	LC	1.816,50	1.816,50	c.2.2	4,20
AZIENDA AGRICOLA DELL'ORTO GIULIANO	MB	1.250,00	1.250,00	c.2.2	4,20
APICOLTURA RONCOLINO DI VIGGIÙ DI AVELLINI GUGLIELMO	VA	850,00	850,00	c.2.2	4,14
MORETTI MARCO	SO	1.150,00	1.150,00	c.2.2	3,27
RUGA MARCO	CO	1.850,00	1.850,00	c.2.2	2,94
VIGANÒ FABRIZIO	PV	1.083,50	1.083,50	c.2.2	2,79
APICOLTURA LA MOLINATA DEI F.LLI PIROLA MICHELE E PIROLA STEFANO SOCIETÀ SEMPLICE	LC	1.950,00	1.950,00	c.2.2	2,28
APICOLTURA GRISA ANNUNZIO	BG	7.750,00	7.750,00	c.2.2	2,25
SOCIETÀ AGRICOLA MINICCO S.R.L.	BS	1.600,00	1.600,00	c.2.2	2,20
BIANCHETTI GIANLUCA	BS	1.200,00	1.200,00	c.2.2	2,02
MENESATTI LUIGI	SO	1.021,00	1.021,00	c.2.2	1,78
APICOLTURA ZIOLI DI BALARINI ANCILLA	CR	7.700,00	7.700,00	c.2.2	1,70
BARONI FRANCESCA	SO	1.750,00	1.750,00	c.2.2	1,70
MADEO MARIA LUCIA	BS	1.575,00	1.575,00	c.2.2	1,52
IORE DEL MOSO DI NICHETTI GABRIELE	CR	2.820,00	2.820,00	c.2.2	1,30
BARI TARCISIO	CO	917,00	917,00	c.2.2	1,11
AZIENDA AGRICOLA CHELIDONIA DI COLOMBARI LIVIO	LC	3.475,00	3.475,00	c.2.2	1,05
LORANDI ALESSANDRO	BG	3.180,00	3.180,00	c.2.1	5,70
AZIENDA AGRICOLA LUCA BONIZZONI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA	PV	5.940,00	5.940,00	c.2.1	5,70
APICOLTURA DEL PO DI GERETTI VANNI	MN	3.173,38	3.173,38	c.2.1	5,10
APICOLTURA FORTINI	BG	5.100,00	5.100,00	c.2.1	4,70

<i>PRODUTTORI APISTICI SINGOLI</i>	<i>Provincia</i>	<i>Contributo totale ammesso in base alla %</i>	<i>Contributo finanziabile</i>	<i>Sottoazione</i>	<i>Punteggio</i>
SOLDAVINI LUIGI	VA	6.000,00	6.000,00	c.2.1	4,70
APICOLTURA LIMIDO SOCIETÀ AGRICOLA, SOCIETÀ SEMPLICE DI VIVIANA E ALESSANDRO LIMIDO	VA	5.976,00	5.976,00	c.2.1	4,70
PANZERI ERNESTO	LC	6.000,00	6.000,00	c.2.1	4,20
MELYOS SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA	LC	6.000,00	6.000,00	c.2.1	4,20
MOTTALINI MICHELE	VA	2.550,00	2.550,00	c.2.1	4,20
APICOLTURA RONCOLINO DI VIGGIÙ DI AVELLINI GUGLIELMO	VA	3.024,00	3.024,00	c.2.1	4,14
APICOLTURA MATTIA DI RIGO LORENZO	MI	3.486,00	2.286,92	c.2.1	4,10
AZ. AGR. RICCARDO PERDUCA	PV	4.671,60	3.064,70	c.2.1	4,10
		TOTALE C.2.2	49.058,00		
		TOTALE C.2.1	52.295,00		
		TOTALE	101.353,00		

ALLEGATO B

«PRODUTTORI APISTICI SINGOLI AMMESSI E NON FINANZIATI»

<i>PRODUTTORI APISTICI SINGOLI</i>	<i>Provincia</i>	<i>Contributo totale ammesso in base alla %</i>	<i>Contributo finanziabile</i>	<i>Sottoazione</i>	<i>Punteggio</i>
APICOLTURA MATTIA DI RIGO LORENZO	MI	3.486,00	1.199,08	c.2.1	4,10
AZ. AGR. RICCARDO PERDUCA	PV	4.671,60	1.606,90	c.2.1	4,10
APICOLTURA DI MAZZUCCONI MARCO	BG	1.020,00	1.020,00	c.2.1	4,00
LE API DI SPINO DI MANDELLI UMBERTO	LC	720,00	720,00	c.2.1	4,00
MAZZOLA LUCIANO	CO	1.275,00	1.275,00	c.2.1	3,95
APICOLTURA RICCARDO GALLAZZI	VA	4.950,00	4.950,00	c.2.1	3,45
MORETTI MARCO	SO	1.992,00	1.992,00	c.2.1	3,27
APICOLTURA DELLE OROBIE DI IMBERTI MARCO	BG	4.935,60	4.935,60	c.2.1	3,10
AZ. AGR. VILLA AL SOLE DI GELPI LUCA	CO	990,38	990,38	c.2.1	3,09
AZ. AGRICOLA E APICOLTURA LA TRACCIA DI FUMAGALLI PIETRO	LC	1.500,00	1.500,00	c.2.1	2,90
APICOLTURA ZUCCOLOTTO ANTONIO DI ZUCCOLOTTO DOTT.SSA ALESSANDRA	VA	4.950,00	4.950,00	c.2.1	2,80
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA APISTICA GOCCIA D'ORO	MN	5.967,00	5.967,00	c.2.1	2,75
APICOLTURE DE STEFANI LORENZO	SO	1.341,00	1.341,00	c.2.1	2,75
CHITÒ ELODIA	BG	2.040,00	2.040,00	c.2.1	2,60
VISMARA SAMUELE	LC	1.164,00	1.164,00	c.2.1	2,60
LUCCHELLI MAURIZIO	PV	2.520,00	2.520,00	c.2.1	2,56
BORZI GIULIANO	SO	2.385,00	2.385,00	c.2.1	2,55
BALLERINI ANTONELLA	CO	3.705,00	3.705,00	c.2.1	2,54
FONTANA ELEONORA	MN	1.950,00	1.950,00	c.2.1	2,50
GARDINAZZI MARIA	MN	1.968,00	1.968,00	c.2.1	2,50
APICOLTURA BIANCHI DI BROGGI FRANCESCA	CO	1.224,00	1.224,00	c.2.1	2,48
MOSTACHETTI ELEONORA	SO	1.530,00	1.530,00	c.2.1	2,40
APICOLTURA ROSSI AMBROGIO	VA	900,00	900,00	c.2.1	2,40
APICOLTURA DELL' AVEROLDINA DI ANGELO BERTELLI	BS	5.967,00	5.967,00	c.2.1	2,33
APICOLTURA LA MOLINATA DEI F.LLI PIROLA MICHELE E PIROLA STEFANO SOCIETÀ SEMPLICE	LC	2.250,00	2.250,00	c.2.1	2,28
CALVETTI ROMINA	BS	705,60	705,60	c.2.1	2,26
SOCIETÀ AGRICOLA MINICCO S.R.L.	BS	780,00	780,00	c.2.1	2,20
APICOLTURA BARONI FRANCESCO	SO	180,63	180,63	c.2.1	2,20
BIANCHETTI GIANLUCA	BS	1.536,00	1.536,00	c.2.1	2,02
CLARABELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA ONLUS	BS	3.300,00	3.300,00	c.2.1	1,80
AZ. AGR. IL TIGLIO DI PELLICCIOLI ROBERTO	BG	1.581,00	1.581,00	c.2.1	1,70
MANZONI MARIA ASSUNTA	LC	1.650,00	1.650,00	c.2.1	1,60
FIORE DEL MOSO DI NICHETTI GABRIELE	CR	3.300,00	3.300,00	c.2.1	1,30
AMISTANI SERGIO	BS	780,00	780,00	c.2.1	1,25
VILLA SERGIO	LC	1.125,00	1.125,00	c.2.1	1,23
ZANIBONI IVANO	BS	3.013,20	3.013,20	c.2.1	1,16
I GERMOGLI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA ONLUS	MI	1.044,00	1.044,00	c.2.1	1,12
AZIENDA AGRICOLA CASCINA MARTINA DI COMPAGNONI IMELDA	VA	5.100,00	5.100,00	c.2.1	1,10
AZIENDA AGRICOLA CHELIDONIA DI COLOMBARI LIVIO	LC	1.538,10	1.538,10	c.2.1	1,05
LUCCHELLI ENRICA MARIA	PV	2.550,00	2.550,00	c.2.1	1,04
APICOLTURA PARAVELLA LORENZO	PV	6.000,00	6.000,00	c.2.1	0,95
		TOTALE	94.233,49		

Serie Ordinaria - N. 21 - 24 maggio 2010

(BUR2010016)

D.d.s. 12 maggio 2010 - n. 4890

(2.3.2)

Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione all’agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell’aliquota IRAP ai sensi degli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, dell’impresa individuale «Elettrodomestici e casalinghi Colere di Pizio Flavia via Tortola 32 – 24020 Colere (BG)»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
GESTIONE TRIBUTI REGIONALI

Visti gli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, che agevola le imprese di nuova costituzione, a partire dall’anno solare 2004, nonché le imprese esercenti attività commerciali di vicinato nei comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati nell’allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

Vista la circolare regionale 13 dicembre 2004 n. 43 avente per oggetto «Prime indicazioni applicative delle agevolazioni in favore delle imprese di nuova costituzione a partire dall’anno solare 2004, nonché delle attività commerciali di vicinato esercitate nei comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati nell’allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

Vista la domanda di ammissione all’agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell’aliquota IRAP dell’impresa individuale «Elettrodomestici e casalinghi Colere di Pizio Flavia – via Tortola 32 – 24020 Colere (BG)» c.f. PZIFLV68R41C800E presentata in data 18 marzo 2010 di cui al prot. Regionale n. A1.20100043685 del 31 marzo 2010;

Verificato che la documentazione presentata dall’impresa individuale «Elettrodomestici e Casalinghi Colere di Pizio Flavia – via Tortola 32 – 24020 Colere (BG)» comprova il possesso dei seguenti requisiti:

a) la sede legale, amministrativa ed operativa è ubicata nel Comune di Colere (BG) individuato nell’allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

b) si è costituita il 1° novembre 2009 e si trova attualmente nello stato di vigenza;

c) alla data odierna, secondo le risultanze relative ad analoghe iniziative in possesso dell’amministrazione regionale, l’agevolazione richiesta è compatibile con l’importo complessivo degli aiuti pubblici ricevuti a titolo di «*de minimis*»;

d) è iscritta alla competente Camera di Commercio;

e) la non titolarità di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie della medesima agevolazione oggetto della presente richiesta;

Tenuto conto dell’obbligo di procedere alla verifica sostanziale del possesso dei requisiti precedentemente elencati, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi IX legislatura;

Decreta

1° – di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, l’impresa «Elettrodomestici e casalinghi Colere di Pizio Flavia – via Tortola 32 – 24020 Colere (BG)» c.f. PZIFLV68R41C800E all’agevolazione che prevede la riduzione di un punto percentuale dell’aliquota IRAP, di cui al d.lgs. n. 446/97 per gli anni dal 2009 al 2015;

2° – di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3° – di trasmettere il presente decreto all’impresa sopraccitata e alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4° – di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
gestione tributi regionali:
Danilo Musumeci

(BUR2010017)

D.d.s. 12 maggio 2010 - n. 4891

Direzione Centrale Programmazione Integrata – Ammissione all’agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell’ali-

(2.3.2)

quota IRAP ai sensi degli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, della società «Geofour s.r.l. via Lorenzo Panzerini 2/a – 25051 Cedegolo (BS)»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
GESTIONE TRIBUTI REGIONALI

Visti gli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11, che agevola le imprese di nuova costituzione, a partire dall’anno solare 2004, nonché le imprese esercenti attività commerciali di vicinato nei comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati nell’allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

Vista la circolare regionale 13 dicembre 2004 n. 43 avente per oggetto «Prime indicazioni applicative delle agevolazioni in favore delle imprese di nuova costituzione a partire dall’anno solare 2004, nonché delle attività commerciali di vicinato esercitate nei comuni, in situazioni di svantaggio economico-sociale, con popolazione residente non superiore a 2000 abitanti, individuati nell’allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

Vista la domanda di ammissione all’agevolazione della riduzione di un punto percentuale dell’aliquota IRAP della Società «Geofour s.r.l. – via Lorenzo Panzerini 2/a – 25051 Cedegolo (BS)» c.f. 03154110989 presentata in data 30 marzo 2010 di cui al prot. Regionale n. A1.20100047961 del 13 aprile 2010;

Verificato che la documentazione presentata dalla Società «Geofour s.r.l. – via Lorenzo Panzerini 2/a – 25051 Cedegolo (BS)» comprova il possesso dei seguenti requisiti:

a) la sede legale, amministrativa ed operativa è ubicata nel Comune di Cedegolo (BS) individuato nell’allegato B alla d.g.r. 7/19319 del 12 novembre 2004;

b) la compagine sociale si è costituita il 10 ottobre 2009 e si trova attualmente nello stato di vigenza;

c) la società non è titolare di quote o azioni di altre società beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi della presente legge;

d) alla data odierna, secondo le risultanze relative ad analoghe iniziative in possesso dell’amministrazione regionale, l’agevolazione richiesta è compatibile con l’importo complessivo degli aiuti pubblici ricevuti a titolo di «*de minimis*»;

e) atto costitutivo e relativo statuto;

f) è iscritta alla competente Camera di Commercio;

g) ogni socio persona fisica dichiara di non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di agevolazioni fiscali concesse ai sensi della richiamata legge regionale n. 11/2004;

Tenuto conto dell’obbligo di procedere alla verifica sostanziale del possesso dei requisiti precedentemente elencati, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi IX legislatura;

Decreta

1° – di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, la società «Geofour s.r.l. – via Lorenzo Panzerini 2/a – 25051 Cedegolo (BS)» c.f. 03154110989 all’agevolazione che prevede la riduzione di un punto percentuale dell’aliquota IRAP, di cui al d.lgs. n. 446/97 per gli anni dal 2009 al 2012;

2° – di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

3° – di trasmettere il presente decreto all’impresa sopraccitata e alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

4° – di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
gestione tributi regionali:
Danilo Musumeci

(BUR2010018)

D.d.s. 13 maggio 2010 - n. 4999

Direzione Centrale Programmazione Integrata – Bando di invito a presentare progetti innovativi nei settori energia-ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul

(2.3.0)

«Fondo per la promozione delle espressioni di interesse dei privati istituito con d.g.r. n. 7025/2008 integrata con d.g.r. 8927/2009: approvazione graduatoria finale iniziative progettuali ammesse e non ammesse – Concessione intervento finanziario

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
RICERCA E INNOVAZIONE

Vista la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007, recante «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale la Regione intende supportare la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo delineando, fra l'altro, obiettivi, strumenti e modalità di perseguimento, ed in particolare l'art. 3 comma 1 il quale demanda alla Giunta regionale, anche attraverso le società a partecipazione regionale, l'attuazione della legge medesima mediante le azioni realizzate con gli strumenti da essa previsti;

Viste le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 7025 del 9 aprile 2008, che istituisce il «Fondo per la promozione delle espressioni di interesse dei privati e azioni conseguenti» identificando Finlombarda S.p.A. quale gestore del Fondo medesimo, definendo le modalità per la presentazione da parte delle imprese di idee progettuali finalizzate a selezionare, valutare e censire le migliori e innovative idee progettuali provenienti dal territorio lombardo;

- n. 8927/2009 che ha integrato e modificato alcuni dispositivi della d.g.r. n. 7025/2008, stabilendo di procedere all'emanazione del «Bando di invito a presentare progetti innovativi nei settori energia-ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul «Fondo per la promozione delle espressioni di interesse dei privati e azioni conseguenti» sulle seguenti tematiche:

1. Agroalimentare: Funzionalizzazione, tracciabilità e packaging delle produzioni tipiche regionali
2. Energia – Ambiente: Trattamento e sfruttamento dei rifiuti
3. Salute: Sistema di assistenza in remoto per anziani
4. Manifatturiero Avanzato: Aeronautica e Micro Meccanica

definendo la dotazione finanziaria del bando complessivamente in euro 20 milioni, i dettagli e le modalità di presentazione, le norme e le procedure per la selezione e valutazione delle domande, la gestione di controllo, *in itinere* e finale e applicare il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 214/3 del 9 agosto 2008, con particolare riferimento all'articolo 6 e alla sezione 7, artt. 30-37;

Richiamati:

- il decreto n. 3186 dell'1 aprile 2009 avente ad oggetto «Approvazione del bando di invito a presentare progetti innovativi nei settori energia-ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul «Fondo per la promozione delle espressioni di interesse dei privati ed azioni conseguenti» istituito con d.g.r. n. 7025/2008, integrata con d.g.r. n. 8927/2009»;

- il decreto n. 8385 del 10 agosto 2009 avente per oggetto «Decreto n. 3186 dell'1 aprile 2009, bando di invito a presentare progetti innovativi nei settori energia-ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul «Fondo per la promozione delle espressioni di interesse dei privati ed azioni conseguenti» istituito con d.g.r. n. 7025/2008, integrata con d.g.r. n. 8927/2009: nomina dei componenti il «Nucleo di Valutazione» e del «Comitato espressioni di interesse»»;

- il decreto n. 10518 del 16 ottobre 2009 di integrazione al Decreto n. 8535 del 10 agosto 2009 avente per oggetto: «Decreto n. 3186 dell'1 aprile 2009, bando di invito a presentare progetti innovativi nei settori energia-ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul «Fondo per la promozione delle espressioni di interesse dei privati ed azioni conseguenti» istituito con d.g.r. n. 7025/2008, integrata con d.g.r. n. 8927/2009: nomina dei componenti il «Nucleo di Valutazione» e del «Comitato espressioni di interesse»»;

Vista la d.g.r. n. 10669 del 2 dicembre 2009 che ha stabilito la dotazione complessiva del bando emanato con decreto n. 3186 dell'1 aprile 2009 sopracitato in € 27.000.000,00, al fine di consentire il possibile finanziamento di un maggior numero di progetti considerati ammissibili e che abbiano comunque raggiunto un punteggio ponderato minimo complessivo non inferiore a 60 punti, così come previsto dal dispositivo di cui al decreto n. 3186/2009;

Visto il decreto n. 14433 del 23 dicembre 2009 con oggetto: «Bando di invito a presentare progetti innovativi nei settori energia-ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul «Fondo per la promozione delle espressioni di

interesse dei privati istituito con d.g.r. n. 7025/2008 integrata con d.g.r. 8927/2009: approvazione degli esiti dell'istruttoria di ammissibilità formale e della valutazione preliminare di merito» con particolare riferimento all'allegato B1, elenco dei soggetti ammessi alla fase di valutazione finale;

Accertato che come previsto all'art. 13 del bando emanato con il decreto n. 3186/2009 succitato dell'1 aprile 2009, per l'approvazione della graduatoria finale sono stati effettuati i seguenti passaggi procedurali:

- acquisizione delle schede progettuali esecutive da parte dei soggetti individuati nell'allegato B1 del decreto n. 14433/2010;
- la valutazione di merito dei progetti esecutiva da parte Nucleo Tecnico di Valutazione, e la comunicazione degli esiti al Comitato Espressioni di interesse, entrambi nominati con decreto n. 8385/2009 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Comitato Espressioni di interesse ha approvato nelle sedute del 19 marzo 2010 e 22 aprile 2010, i cui verbali risultano agli atti, la graduatoria finale ed ha provveduto a comunicare gli esiti alla Direzione Centrale Programmazione Integrata, Struttura ricerca ed innovazione;

Ritenuto pertanto, ai sensi delle disposizioni contenute nel «Bando di invito a presentare progetti innovativi nei settori energia-ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul «Fondo per la promozione delle espressioni di interesse dei privati istituito con d.g.r. n. 7025/2008 integrata con d.g.r. 8927/2009»», emanato con decreto n. 3186/2009:

- di approvare la graduatoria finale e concedere l'intervento finanziario per l'importo corrispondente, indicato per ciascuno dei progetti, individuato nell'allegato «A» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- non ammettere ai contributi previsti, i progetti individuati nell'allegato «B», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni riportate nell'allegato stesso;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Regione Lombardia all'indirizzo,
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213284203954&pagename=RGNWrapper,
in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2 del Reg. 800/2008;
- di comunicare l'esito delle valutazioni alle singole imprese che hanno presentato domanda di partecipazione al bando;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio e previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi conseguenti;

Decreta

ai sensi delle disposizioni contenute nel «Bando di invito a presentare progetti innovativi nei settori energia-ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul «Fondo per la promozione delle espressioni di interesse dei privati istituito con d.g.r. n. 7025/2008 integrata con d.g.r. 8927/2009»», emanato con decreto n. 3186/2009, di:

1. approvare la graduatoria finale e concedere un intervento finanziario per l'importo corrispondente, indicato per ciascuno dei progetti, individuato nell'allegato «A» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. non ammettere all'intervento finanziario i progetti individuati nell'allegato «B», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni riportate nell'allegato stesso;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Regione Lombardia all'indirizzo,

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213284203954&pagename=RGNWrapper,

in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2 del Reg. 800/2008;

4. di disporre che Finlombarda S.p.A., in qualità di Soggetto Gestore del suddetto Fondo, provveda a dare comunicazione, ai sensi della normativa vigente, dei predetti esiti alle imprese che hanno presentato domanda di partecipazione al bando succitato.

Il dirigente: Danilo Maiocchi

Serie Ordinaria - N. 21 - 24 maggio 2010

ALLEGATO A

**«Fondo per la promozione delle espressioni di interesse dei privati e azioni conseguenti»
istituito con d.g.r. n. 7025/2008, integrata con d.g.r. n. 8927/2009 approvato con decreto n. 3186/2009**

<i>N. proposta</i>	<i>AREA</i>	<i>DENOMINAZIONE GIURIDICA</i>	<i>Costo totale ammissibile progetto (€)</i>	<i>Finanziamento (€)</i>	<i>Contributo a fondo perduto (€)</i>	<i>INTERVENTO FINANZIARIO CONCESSO (€)</i>	<i>Punteggio conseguito</i>
12737782	Manifatturiero	ROBBY MOTO ENGINEERING S.R.L.	2.146.000,00	426.595,00	426.595,00	853.190,00	86
		ROBBY MOTO		141.139,50	141.139,50		
		DELL'ORTO S.P.A.		144.343,00	144.343,00		
		META SYSTEM		141.112,50	141.112,50		
12787386	Energia	AUSTEP-AUSTEAM ENVIRONMENTAL PROTECTION S.R.L.	1.412.105,00	311.179,38	311.179,38	622.359,00	84
		AUSTEP		167.362,50	167.362,50		
		CSL		86.182,50	86.182,50		
		LUCRA		57.634,38	57.634,38		
12798718	Manifatturiero	CAMOZZI S.P.A.	1.160.000,00	245.414,62	245.414,62	490.829,00	83
12812918	Energia	ENGITEC TECHNOLOGIES S.P.A.	1.735.000,00	373.749,93	373.749,93	747.500,00	80
12786747	Energia	TRAFILERIE BRAMBILLA S.P.A.	2.215.000,00	655.620,48	451.879,52	1.107.500,00	79
		TRAFILERIE BRAMBILLA		193.291,05	133.223,82		
		FLAME SPRAY		191.941,49	132.293,65		
		IENI - CNR		75.068,37	51.740,09		
		PENSOTTI FABBRICA CALDAIE		195.319,57	134.621,96		
12775711	Salute	FIMI S.R.L.	2.195.000,00	646.280,87	451.219,13	1.097.500,00	78
		FIMI		292.751,55	204.392,71		
		IST. FISILOGIA CLINICA CNR		89.098,30	62.206,48		
		POLITECNICO MILANO (Dipartimento di Bioingegneria)		73.187,89	51.098,18		
		SR LABS		191.243,13	133.521,76		
12780629	Energia	STERILGARDA ALIMENTI S.P.A.	1.126.000,00	179.960,63	179.960,63	359.921,00	75
12823088	Agroalimentare	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	1.058.000,00	310.967,37	218.032,63	529.000,00	75
		SAPIO		74.132,77	51.977,68		
		CONSORZ. INTERUNIV. SCIENZE AMBIENTALI		36.259,49	25.423,10		
		INALCA JBS		57.942,53	40.626,01		
		KERRY INGREDIENTS & FLAVOURS		84.690,05	59.379,85		
		STAZ. SPERIMENTALE CARTA E CARTONI E PASTE PER CARTA		57.942,53	40.626,01		
12816036	Agroalimentare	EMILIO MAURI - S.P.A.	1.485.300,00	412.305,87	275.886,63	688.193,00	74
		EMILIO MAURI		69.874,94	46.755,48		
		CONSORZIO TUTELA GRANA PADANO		59.983,49	40.136,81		
		GENNARO AURICCHIO		63.741,04	42.651,10		
		IST. ZOOPR. SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA		78.839,86	52.754,19		
		MEDEGHINI		71.355,65	47.746,28		
		MICRORHEOLOGICS		68.510,89	45.842,76		
12800339	Energia	GARIONI NAVAL S.P.A.	1.105.105,00	215.191,56	215.191,56	430.383,00	73
11242610	Agroalimentare	SMI S.P.A.	6.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	73
12824521	Manifatturiero	AGUSTA S.P.A.	1.102.000,00	212.943,50	212.943,50	425.887,00	72
		AGUSTA S.P.A.		117.059,80	117.059,80		
		O.V.S. VILLELLA S.R.L.		55.466,35	55.466,35		
		MECCANICA MERLETTI		40.417,34	40.417,34		
12692413	Manifatturiero	ALENIA AERMACCHI S.P.A.	1.980.950,00	581.038,07	409.436,93	990.475,00	72
		ALENIA AERMACCHI		283.203,66	199.563,58		
		C.M.S.		235.120,46	165.681,05		
		UNIV. PISA		62.713,95	44.192,30		
12798039	Salute	NOEMALIFE S.P.A.	1.674.473,00	412.658,20	412.658,20	825.316,00	72
		NOEMALIFE		112.809,77	112.809,77		
		COMPEL ELECTRONICS S.P.A.		248.297,39	248.297,39		
		SYSTEM 2000		51.551,05	51.551,05		
12809642	Manifatturiero	FADIS - S.P.A.	1.157.500,00	240.000,00	240.000,00	480.000,00	71
12799444	Energia	CLARABELLA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA - ONLUS	1.789.750,00	394.195,00	394.195,00	788.390,00	71
		CLARABELLA		72.600,00	72.600,00		
		VUZETA BREVETTI		97.366,88	97.366,88		
		VUZETA SISTEMI		224.228,13	224.228,13		
12824892	Manifatturiero	GEMELLI S.R.L.	1.348.395,00	275.575,20	275.575,20	551.150,00	71
12824486	Manifatturiero	TECNOTEL S.R.L.	2.671.470,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	70

N. proposta	AREA	DENOMINAZIONE GIURIDICA	Costo totale ammissibile progetto (€)	Finanziamento (€)	Contributo a fondo perduto (€)	INTERVENTO FINANZIARIO CONCESSO (€)	Punteggio conseguito
		TECNOTEL		283.382,12	283.382,12		
		H.R.T. RACING		165.084,55	165.084,55		
		FONDERIE ALL. MAG		51.533,33	51.533,33		
12587564	Salute	DATAMED S.R.L.	1.639.400,00	486.091,57	333.608,43	819.700,00	70
		DATAMED		131.521,16	90.264,00		
		STMICROELECTRONICS		86.024,79	59.039,49		
		FLEXTRONICS DESIGN S.R.L.		156.454,45	107.375,91		
		LA MERIDIANA		53.562,05	36.760,05		
		POLITECNICO MILANO – Dip. INDACO		58.529,11	40.168,99		
12775772	Manifatturiero	CARLO GAVAZZI SPACE S.P.A.	1.328.000,00	362.945,21	256.689,79	619.635,00	68
		CARLO GAVAZZI		98.431,68	69.614,93		
		C.E.L.M.		38.520,07	27.242,98		
		I.T.T. S.R.L.		141.016,48	99.732,66		
		POLITECNICO MILANO (Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale)		84.976,99	60.099,22		
12632993	Manifatturiero	MEDIA LARIO S.R.L.	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	68
12793976	Energia	TIRSI S.R.L.	1.993.451,00	588.877,26	399.549,74	988.427,00	68
		TIRSI		193.612,11	131.364,67		
		ECOFOR		175.170,06	118.851,85		
		LABANALYSIS		134.098,63	90.985,13		
		UNIV. PAVIA (Dipartimento di Ecologia del Territorio)		85.996,46	58.348,09		
12639084	Manifatturiero	T.T.N. S.P.A.	1.200.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	66
12694784	Manifatturiero	AFROS S.P.A.	1.065.758,00	174.990,50	174.990,50	349.981,00	66
12795777	Manifatturiero	MARZOLI S.P.A.	1.533.269,62	261.035,61	261.035,61	522.071,00	66
12806990	Energia	A.P.I. COM – S.R.L.	2.365.100,00	462.601,70	462.601,70	925.203,00	66
		API COM		266.747,50	266.747,50		
		OXEM		50.310,00	50.310,00		
		DERMOCHIMICA		145.544,20	145.544,20		
12766707	Salute	PIRELLI BROADBAND SOLUTIONS S.P.A.	1.850.000,00	418.750,00	418.750,00	837.500,00	65
12780767	Salute	PRESENT S.P.A. (*)	1.800.000,00	529.449,99	370.550,01	900.000,00	64
		PRESENT		173.180,90	121.205,37		
		ISTITUTO SUP., MARIO BOELLA		113.519,89	79.449,99		
		OSLO S.R.L.		185.989,26	130.169,65		
		UNIV. INSUBRIA (Dipartimento di informatica e Comunicazione)		56.759,94	39.724,99		
12837984	Salute	TATTILE S.R.L.	1.085.500,00	208.253,20	208.253,20	416.506,00	64
		TATTILE		128.312,45	128.312,45		
		COPAN ITALIA		47.565,75	47.565,75		
		ITCORE S.P.A. (**)		32.375,00	32.375,00		
12820278	Salute	WHIRLPOOL EUROPE S.R.L.	1.270.000,00	373.830,83	261.169,17	635.000,00	64
		WHIRLPOOL		152.332,91	106.424,24		
		MR & D INSTITUTE		117.324,26	81.966,17		
		FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI		47.679,13	33.310,04		
		POLITECNICO MILANO (Dipartimento di Meccanica)		56.494,52	39.468,73		
12775266	Agroalimentare	FILIPPINI S.A.S. DI FILIPPINI DIEGO & C.	1.012.080,00	211.760,50	211.760,50	423.521,00	63
		FILIPPINI		104.822,01	104.822,01		
		3OGRES		27.799,69	27.799,69		
		TECNO ARDEAENGINEERING		79.138,80	79.138,80		
12806852	Manifatturiero	PERSICO S.P.A.	1.062.800,00	172.031,05	172.031,05	344.062,00	63
12771762	Energia	GALLETTI DI GALLETTI AURELIO E C. S.N.C.	2.024.250,00	592.431,17	407.568,83	1.000.000,00	63
		GALLETTI		118.965,34	81.843,37		
		INCURA S.R.L.		124.442,27	85.611,28		
		PLANTECHNO		144.491,70	99.404,48		
		SIMAR		135.808,34	93.430,68		
		UNI. PARMA		68.723,52	47.279,02		
12763169	Energia	DEPARIA ENGINEERING S.R.L.	1.064.840,00	225.528,50	225.528,50	451.057,00	61
		DEPARIA		112.755,40	112.755,40		
		ENERGIA IMPIANTI		45.101,44	45.101,44		
		SIAT ITALIA		67.671,66	67.671,66		
12827608	Agroalimentare	I.T.A.CA S.R.L.	1.800.000,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00	61
12798764	Energia	GTM S.P.A.	2.000.095,00	391.378,75	391.378,75	782.758,00	60
TOTALE				13.353.631,00	11.649.383,00	25.003.014,00	

(*) Già Pride S.p.A.

(**) Già Intertelefonica

**«Fondo per la promozione delle espressioni di interesse dei privati e azioni conseguenti»
 istituito con d.g.r. n. 7025/2008, integrata con d.g.r. n. 8927/2009 approvato con decreto n. 3186/2009
 NON AMMESSI ALL'INTERVENTO FINANZIARIO**

Numero proposta	AREA	DENOMINAZIONE GIURIDICA	ESITI ATTIVITÀ VALUTAZIONE DI MERITO
12790176	Salute	ANTEA S.R.L. Partner Capofila	Non ammesso all'intervento finanziario in quanto è stato conseguito un punteggio ponderato complessivo inferiore a 60 punti
12781422	Agroalimentare	CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA G.S.L. SERVICE Partner Capofila	Non ammesso all'intervento finanziario in quanto è stato conseguito un punteggio ponderato complessivo inferiore a 60 punti
12805216	Energia	S.G.I. - SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATA S.R.L. Partner Capofila	Non ammesso all'intervento finanziario in quanto è stato conseguito un punteggio ponderato complessivo inferiore a 60 punti
12782028	Salute	SOCRATE MEDICAL S.R.L. Partner Capofila	Non ammesso all'intervento finanziario in quanto è stato conseguito un punteggio ponderato complessivo inferiore a 60 punti
12798039	Manifatturiero	LOGIC S.P.A.	Non ammesso all'intervento finanziario in quanto è stato conseguito un punteggio ponderato complessivo inferiore a 60 punti
12840146	Manifatturiero	FINTECH S.P.A.	Non ammesso all'intervento finanziario in quanto è stato conseguito un punteggio ponderato complessivo inferiore a 60 punti
12836411	Energia	RENERGIA S.R.L.	Non ammesso all'intervento finanziario in quanto è stato conseguito un punteggio ponderato complessivo inferiore a 60 punti
12825504	Manifatturiero	PROMATECH S.P.A. Partner Capofila	Non ammesso all'intervento finanziario in quanto non è stata inviata la scheda progettuale esecutiva né tramite la procedura telematica né in forma cartacea

(BUR2010019)

(4.0.0)

D.d.s. 19 maggio 2010 - n. 5212

Direzione Centrale Programmazione Integrata – Intervento regionale a sostegno dei processi di brevettazione a favore delle imprese – di cui alla d.g.r. n. 8/11229 del 10 febbraio 2010 – Approvazione degli elenchi delle domande ammissibili – 2° provvedimento attuativo

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
 RICERCA E INNOVAZIONE

Vista la l.r. 2 febbraio 2007 n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», e in particolare:

- l'art. 1 che individua «la ricerca e l'innovazione» tra gli obiettivi da perseguire per la crescita competitiva del sistema produttivo della Lombardia attraverso il sostegno e la promozione dei processi di ricerca, della ricerca applicata, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;

- l'art. 2 che elenca gli strumenti attraverso i quali perseguire la realizzazione degli obiettivi descritti dall'art. 1, tra i quali le «agevolazioni» intese come incentivi, contributi, voucher e altre forme di intervento finanziario destinati a promuovere e sostenere la ricerca e l'innovazione;

- l'art. 3 comma 1 il quale demanda alla Giunta regionale, anche attraverso le società a partecipazione regionale, l'attuazione della legge medesima mediante le azioni realizzate con gli strumenti da essa previsti;

Vista la d.g.r. n. 8/11229 del 10 febbraio 2010 di approvazione dell'intervento regionale a favore delle imprese che prevede la destinazione di risorse pari a € 3.000.000,00 per il sostegno dei processi di brevettazione delle micro, piccole e medie imprese lombarde, con particolare riferimento all'allegato 1 «Bando per il sostegno ai processi di brevettazione delle micro, piccole e medie imprese lombarde»;

Vista la lettera d'incarico sottoscritta in data 1 marzo 2010 e inserita nella raccolta Convenzioni e Contratti al n. 13728/RCC del 8 marzo 2010, con cui è stata affidata a CESTEC S.p.A. l'attività di assistenza tecnica sul suddetto intervento;

Dato atto che il bando di cui alla d.g.r. n. 8/11229 del 10 febbraio 2010 prevede, da parte della competente struttura regionale, l'approvazione su indicazione del soggetto gestore, dell'elenco dei soggetti beneficiari ammessi redatto secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle rispettive domande con riferimento alla data e all'ora del protocollo;

Vista la nota di CESTEC S.p.A. in atti regionali prot. n. A1.2010.0045067 del 7 aprile 2010 con cui viene trasmesso a Regione Lombardia il secondo elenco delle domande ammissibili a contributo pervenute nel periodo dal 6 aprile 2010 al 5 maggio 2010, per un ammontare di investimento complessivo pari a € 424.307,24 ed un ammontare di contributo ammesso pari a € 206.070,62;

Ritenuto, ai sensi di quanto previsto dal bando di cui alla d.g.r. n. 8/11229 del 10 febbraio 2010, provvedere, sulla base della nota ricevuta da CESTEC S.p.A. sopra richiamata, ad ammettere all'intervento le domande indicate nell'elenco «Domande ammissibili a contributo» di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che l'erogazione del contributo viene effettuata, secondo le modalità previste all'art. 3.3 del bando di cui alla d.g.r. n. 8/11229 del 10 febbraio 2010;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e gli adempimenti conseguenti;

Decreta

1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'allegato 1: «Domande ammissibili a contributo»;

2. di dare atto che l'erogazione del contributo viene effettuata, secondo le modalità previste all'art. 3.3 del bando di cui alla d.g.r. n. 8/11229 del 10 febbraio 2010;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it.

Il dirigente:
 Danilo Maiocchi

**Bando per il sostegno ai processi di brevettazione delle micro, piccole e medie imprese lombarde
Secondo provvedimento attuativo della d.g.r. n. 8/11229 del 10 febbraio 2010 – Domande ammissibili a contributo**

N.	Data e ora invio elettronico	N. protocollo	ID progetto	Denominazione impresa	Partita IVA	Codice fiscale	Comune Sede legale	Prov. Sede legale	Tipo di intervento	Numero brevetti	Investimento presentato (€)	Contributo concesso (€)
1	07/04/2010 09:10:04	A1.2010.0045052	15893519	ELCHIM – SOCIETÀ PER AZIONI	00844740159	00844740159	MILANO	MI	Un brevetto europeo o internazionale	1	750,00	375,00
2	08/04/2010 16:29:44	A1.2010.0045930	16308601	POHLING S.R.L.		03083280135	ANNONE DI BRIANZA	LC	Un brevetto europeo o internazionale	1	2.705,00	1.352,50
3	09/04/2010 11:34:38	A1.2010.0046266	15900933	E LUCE FU DI VOLA ALESSANDRO	00849100144	VL0LSN78T08F712Y	MORBEGNO	SO	Un brevetto italiano	1	5.090,00	2.500,00
4	09/04/2010 14:28:29	A1.2010.0046457	15673913	FLASH PACK DI PINCIROLI DARIO	02134100128	PNCDDRA61C24B300V	BUSTO ARSIZIO	VA	Un brevetto italiano	1	8.000,00	2.500,00
5	13/04/2010 15:08:24	A1.2010.0047938	16115755	YOUBIQUITUS MOBILE SOLUTIONS S.R.L.	06904350961	06904350961	MILANO	MI	Due o più brevetti italiani	2	10.300,00	5.000,00
6	14/04/2010 12:05:37	A1.2010.0048424	16340690	INDUSTRIE MANIFATTURE ERCOLINO S.R.L.	06882170969	06882170969	MILANO	MI	Un brevetto europeo o internazionale	1	16.000,00	8.000,00
7	14/04/2010 16:49:16	A1.2010.0048703	16445369	PROTEC SURFACE TECHNOLOGIES S.R.L.	03469400174	03469400174	BEDIZZOLE	BS	Due o più brevetti europei e/o internazionali	2	32.500,00	16.000,00
8	14/04/2010 16:54:54	A1.2010.0048708	15854493	H.B.S. OLEOIDRAULICA S.R.L.	01367670203	01367670203	MONZAMBANO	MN	Due o più brevetti italiani	2	5.754,00	2.877,00
9	16/04/2010 12:17:44	A1.2010.0049782	16541872	CODONI SRL	01938300165	01938300165	SERiate	BG	Un brevetto europeo o internazionale	1	6.111,00	3.055,50
10	19/04/2010 13:16:49	A1.2010.0050274	16245471	RESTAURO ARTE S.N.C. DI GIORGIO BERGAMINI, MARCO MINGOZZI & C.	00897640967	08201140152	MONZA	MB	Un brevetto italiano	1	5.500,00	2.500,00
11	19/04/2010 15:06:47	A1.2010.0050446	16573103	G.B.P. DI BELOMETTI S.R.L.	01259210167	01259210167	PALOSCO	BG	Due o più brevetti europei e/o internazionali	2	6.942,44	3.471,22
12	19/04/2010 18:08:02	A1.2010.0050655	16561413	G.COMM. S.R.L.	04619020961	04619020961	CORNATE D'ADDA	MI	Due o più brevetti europei e/o internazionali	6	33.600,00	16.000,00
13	20/04/2010 08:08:29	A1.2010.0050665	16574185	ZANATTA S.R.L. UNIPERSONALE	02032060986	02032060986	VILLA CARCINA	BS	Un brevetto italiano	1	1.735,00	867,50
14	21/04/2010 12:50:32	A1.2010.0051551	15670403	I.C.M.I. IMPRESA COSTRUZIONE MONTAGGIO IMPIANTI S.R.L.	02621910161	01957290131	CISANO BERGAMASCO	BG	Un brevetto europeo o internazionale	1	17.306,00	8.000,00
15	22/04/2010 17:35:16	A1.2010.0052393	16451527	RAMEX S.R.L.	03358500969	03358500969	MILANO	MI	Un brevetto europeo o internazionale	1	16.000,00	8.000,00
16	23/04/2010 11:33:39	A1.2010.0052623	16201378	GL LOCATELLI S.R.L.	08856550150	08856550150	MILANO	MI	Due o più brevetti italiani	2	5.640,00	2.820,00
17	23/04/2010 13:47:57	A1.2010.0052803	16679174	INVENTO		02067720181	PAVIA	PV	Due o più brevetti europei e/o internazionali	2	32.900,00	16.000,00
18	24/04/2010 14:09:26	A1.2010.0052854	16569680	DOMOTHERM S.R.L.	01448220192	01448220192	BONEMERSE	CR	Un brevetto italiano	1	2.886,00	1.443,00





N.	Data e ora invio elettronico	N. protocollo	ID progetto	Denominazione impresa	Partita IVA	Codice fiscale	Comune Sede legale	Prov. Sede legale	Tipo di intervento	Numero brevetti	Investimento presentato (€)	Contributo concesso (€)
19	26/04/2010 10:26:48	A1.2010.0053020	16714692	SCS CONCEPT ITALIA S.R.L.	06388790963	06388790963	CARUGATE	MI	Due o più brevetti europei e/o internazionali	2	16.890,00	8.445,00
20	26/04/2010 11:47:49	A1.2010.0053203	16559706	ROTASTYLE S.R.L.	02041620168	02041620168	PRESEZZO	BG	Un brevetto europeo o internazionale	1	4.250,00	2.125,00
21	26/04/2010 15:05:28	A1.2010.0053460	16729305	M.W.M. CHMIERANLAGEN S.R.L.	08333340159	08333340159	PESCHIERA BORROMEO	MI	Un brevetto europeo o internazionale	1	16.200,00	8.000,00
22	27/04/2010 11:19:47	A1.2010.0053883	16771561	NUOVA R2S S.P.A.	03499240178	03499240178	BRESCIA	BS	Un brevetto europeo o internazionale	1	10.325,00	5.162,50
23	27/04/2010 11:45:39	A1.2010.0053928	16793082	MHUG S.A.S. DI ALESSANDRA BELTRAME & C.		05900350967	MILANO	MI	Un brevetto europeo o internazionale	1	6.750,00	3.375,00
24	27/04/2010 12:53:19	A1.2010.0053995	16724448	CLUB SEVEN S.R.L.	06589580965	06589580965	MILANO	MI	Due o più brevetti italiani	2	8.400,00	4.200,00
25	27/04/2010 15:45:58	A1.2010.0054159	16404537	P.C.M. DI FANELLI FRANCIS ANTONY	02816690131	FNLFNC64A03Z4010	MOZZATE	CO	Un brevetto europeo o internazionale	1	18.500,00	8.000,00
26	28/04/2010 05:27:19	A1.2010.0054281	15875597	IDROPAN DELL ORTO DEPURATORI S.R.L.	09529190150	01222950139	MILANO	MI	Due o più brevetti europei e/o internazionali	5	33.270,00	16.000,00
27	28/04/2010 17:08:32	A1.2010.0054858	16851954	ERMANN0 BALZI	03333260176	BLZRNN52B15F063C	MAZZANO	BS	Un brevetto italiano	1	2.875,00	1.437,50
28	03/05/2010 09:50:31	A1.2010.0055936	16506350	GIMAC DI MACCAGNAN GIORGIO		01357250123	CASTRONNO	VA	Un brevetto europeo o internazionale	1	5.200,00	2.600,00
29	03/05/2010 11:05:10	A1.2010.0056014	16675961	CENTRO STYLE S.P.A.	02018040127	02018040127	VEDANO OLONA	VA	Un brevetto europeo o internazionale	1	2.409,00	1.204,50
30	03/05/2010 12:29:46	A1.2010.0056115	16942054	TELE-RILEVAMENTO EUROPA - T.R.E. S.R.L.	13097440153	13097440153	MILANO	MI	Due o più brevetti europei e/o internazionali	2	16.000,00	8.000,00
31	03/05/2010 12:59:09	A1.2010.0056136	16851814	PRINCIPIUM EUROPE S.R.L.	06922780967	06922780967	SOLARO	MI	Due o più brevetti europei e/o internazionali	2	32.000,00	16.000,00
32	03/05/2010 17:42:21	A1.2010.0056349	16915875	BIOPHIL ITALIA S.P.A.	02729190963	02729190963	AGRATE BRIANZA	MI	Due o più brevetti europei e/o internazionali	2	32.000,00	16.000,00
33	03/05/2010 19:54:26	A1.2010.0056373	15934524	SAW S.R.L.		05529400961	MILANO	MI	Un brevetto europeo o internazionale	1	8.000,00	4.000,00
34	05/05/2010 11:29:26	A1.2010.0057376	16988450	O.M.C.A. DI BASSI GIOVANNI	00191840198	BSSGNN47E11G004H	OFFANENGO	CR	Un brevetto italiano	1	1.518,80	759,40
TOTALE										54	424.307,24	206.070,62

D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione

(BUR20100110)

(4.5.0)

D.d.u.o. 13 maggio 2010 - n. 4939

Bando voucher multiservizi per l'internazionalizzazione delle PMI Lombarde 2010: approvazione candidature a soggetti fornitori di servizi - Seconda finestra

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SEMPLIFICAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Vista la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia» con la quale la Regione Lombardia persegue la crescita competitiva del sistema produttivo della Lombardia supportando, tra l'altro, il mercato e l'internazionalizzazione, prevedendo azioni a favore dell'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale;

Richiamato il d.d.u.o. n. 12353 del 23 novembre 2009 «Approvazione del bando "Voucher multiservizi per il sostegno dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde 2010" in attuazione dell'Accordo di Programma col Sistema Camerale - Asse 2 "Internazionalizzazione";»;

Preso atto che, al punto 5 «Soggetti fornitori dei servizi» del suddetto bando, è previsto che i soggetti che intendono presentare la propria candidatura come soggetti fornitori di servizi debbano fare domanda esclusivamente in via telematica, indicando le tipologie di servizi offerti, nelle seguenti quattro finestre temporali:

- prima finestra: 15 dicembre 2009-15 gennaio 2010;
- seconda finestra: 15 marzo-1 aprile 2010;
- terza finestra: 15 giugno-1 luglio 2010;
- quarta finestra: 15 settembre-1 ottobre 2010;

Dato atto che:

• entro i termini previsti per la seconda finestra del sopra citato bando è pervenuta n. 1 candidatura da parte di Consorzio Brixia Industries Consortium B.I.C. - Consorzio con attività esterna;

• a seguito della verifica dei requisiti soggettivi previsti dal bando, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto stesso

tramite la procedura on-line e della documentazione agli atti degli uffici, la candidatura presentata è stata ritenuta ammissibile;

Dato atto che Regione Lombardia si riserva di effettuare eventuali verifiche e controlli successivi rispetto a quanto dichiarato dai soggetti ammessi circa il possesso dei requisiti al momento della candidatura e al persistere degli stessi;

Ritenuto pertanto di procedere ad approvare la presente candidatura a soggetto fornitore di servizi e di integrare l'elenco «Elenco soggetti fornitori ammissibili voucher multiservizi 2010 - prima e seconda finestra» come da allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché la d.g.r. del n. 4 del 29 aprile 2010 «Costituzione delle Direzioni Centrali e generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I provvedimento organizzativo - IX legislatura»;

Decreta

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono qui integralmente riportate:

1. di approvare la candidatura presentata da parte del Consorzio Brixia Industries Consortium B.I.C. - Consorzio con attività esterna, a soggetto fornitore di servizi per il bando «Voucher multiservizi per il sostegno dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde 2010» e di integrare l'elenco come da allegato A: «Elenco soggetti fornitori ammissibili voucher multiservizi 2010 - prima e seconda finestra» che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che l'elenco dei soggetti fornitori di servizi di cui all'Allegato A: «Elenco soggetti fornitori ammissibili voucher multiservizi 2010 - prima e seconda finestra», verrà pubblicato sui seguenti siti:

- www.regione.lombardia.it
- www.lombardiapoint.it
- www.unioncamerelombardia.it.

Il dirigente della U.O.
semplificazione e internazionalizzazione:
Cristina Colombo

ALLEGATO A

ELENCO SOGGETTI FORNITORI AMMISSIBILI VOUCHER MULTISERVIZI 2010 PRIMA E SECONDA FINESTRA

ID	Soggetti fornitori	Servizi offerti
1 4993	A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DI LECCO	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
2 372548	A.SVI.COM DELL'ALTOMILANESE	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
3 348	AGENZIA PER LE RELAZIONI ECONOMICHE INDUSTRIALI E COMMERCIALI CON LA CINA S.R.L. O SOLO AGENZIA PER LA CINA S.R.L.	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
4 707035	APINDUSTRIA ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLE PMI DI BERGAMO E PROVINCIA	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
5 2854	APINDUSTRIA ASSOCIAZIONE PER L'IMPRESA DI BRESCIA E PROVINCIA	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
6 337548	ASSOCIAZIONE ARTIGIANI	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese
7 404913	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE DI BERGAMO	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
8 246	ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
9 4983	ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
10 207	BRESCIA EXPORT SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
11 195	CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA ITALO - POLACCA	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
12 345	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI BERGAMO	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione

Serie Ordinaria - N. 21 - 24 maggio 2010

	ID	Soggetti fornitori	Servizi offerti
13	208	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER IL SUD-EST ASIATICO	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese
14	196	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SERBIA ED IL MONTENEGRO	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese
15	201	CO.EXPORT SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori
16	216	COMOEXPORT – CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLE ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
17	5252	CONFAPI MILANO – ASSOCIAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E DELLE RELATIVE PROVINCE	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
18	391725	CONFARTIGIANATO IMPRESE – UNIONE ARTIGIANI LECCO	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
19	5258	CONFINDUSTRIA ALTO MILANESE	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
20	337810	CONFINDUSTRIA BERGAMO	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
21	4877	CONFINDUSTRIA LECCO	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
22	228	CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA DI TIPO PROMOZIONALE	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
23	212	CONSORZIO EHT – EXPORT HIGH TECHNOLOGY	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
24	215	CONSORZIO EVAN	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
25	319	CONSORZIO EXPORT ITALIAN MARINE PRODUCERS ASSOCIATION	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
26	2156	CONSORZIO LAVORA E PRODUCE FRA MELLA NAVIGLIO E CHIESE	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
27	231	CONSORZIO LODIGIANO PER LA ESPORTAZIONE	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
28	226	CONSORZIO PAVIA EXPORT	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
29	209	CONSORZIO VIGEVANO EXPORT	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
30	221	COTONE MODA	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
31	704865	ORGANIZZAZIONE SERVIZI MERCATO IMMOBILIARE	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
32	318	PROMOIMPRESA	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
33	238	PROMOS PROMOZIONE E SVILUPPO	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
34	255	PROMOVARESE – AZIENDA PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
35	242	PROVEX CONSORZIO EXPORT IMPORT	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
36	701664	SVILUPPO CINA	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
37	336998	UNIONE COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI DELLA PROVINCIA DI MILANO	Ricerca partner esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese
38	554221	UNIONE PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione
39	199	CONSORZIO BRIXIA INDUSTRIES CONSORTIUM B.I.C. – CONSORZIO CON ATTIVITÀ ESTERNA	Ricerca partner esteri Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri Ricerca agenti e distributori Ricerca fornitori Assistenza tecnica alle imprese Formazione/Informazione

D.G. Commercio, turismo e servizi

(BUR20100111)

(4.6.1)

D.d.u.o. 10 maggio 2010 - n. 4799**Riconoscimento dei negozi e locali storici del commercio in Lombardia in attuazione della d.g.r. 20 gennaio 2009 n. 8/8886: quarto provvedimento - anno 2010**

IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMMERCIO INTERNO,
RETI DISTRIBUTIVE E MERCATI

Vista la l.r. 23 luglio 1999 n. 14 «Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59» ed in particolare l'art. 3 relativo alla programmazione regionale;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'VIII legislatura e i successivi aggiornamenti tramite DPEFR che, nell'ambito dell'obiettivo programmatico 3.8 «Reti distributive, sistema fieristico e tutela dei consumatori» prevede specificatamente per il 2009-2011 la «valorizzazione della dimensione territoriale delle politiche per le reti distributive» indicando quali «linee di lavoro prioritarie anche le iniziative a sostegno dei luoghi storici del commercio»;

Visto il Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale 2006-2008 approvato con d.c.r. 2 ottobre 2006 n. 215 ed in particolare il paragrafo 4.3.2 relativo alla valorizzazione delle testimonianze storiche del commercio, nonché il paragrafo 3.3.2 ove sono indicate le priorità di utilizzo delle risorse finanziarie regionali;

Vista la l.r. 24 dicembre 2003 n. 30 «Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande» ed in particolare l'art. 1 che prevede, tra le finalità della legge, la tutela e la salvaguardia dei locali storici, nonché la valorizzazione e promozione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche della Regione;

Vista la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo del territorio» che stabilisce tra gli indirizzi e i criteri urbanistici in materia commerciale che il Piano di Governo Territoriale (P.G.T.), quale strumento di pianificazione, deve individuare specifiche misure per la tutela e la conservazione degli esercizi commerciali di più antico insediamento ovvero riconosciuti come di rilievo storico in base alla vigente normativa regionale;

Vista la d.c.r. 19 febbraio 2008 n. 527 «Programma triennale degli interventi 2008-2010 di cui alla l.r. 21 marzo 2000 n. 13 (Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali)» che fra gli assi prioritari d'intervento prevede azioni per il restauro, il recupero ed il sostegno alla competitività dei luoghi commerciali di valenza storica e culturale;

Visto il d.d.u.o. Commercio Interno, Reti distributive e Mercati 23 aprile 2008 n. 4136 con cui si è provveduto a pubblicare l'elenco completo e coordinato di tutti i negozi storici e di storica attività riconosciuti fino al 31 dicembre 2007 ai sensi della programmazione regionale vigente;

Richiamati

- la d.g.r. 20 gennaio 2009 n. 8886 «Modalità di riconoscimento e valorizzazione dei luoghi storici del commercio in Lombardia con la quale si è ritenuto di prevedere specifiche modalità di riconoscimento di tutti i luoghi storici di Lombardia ed in particolare l'art. 3 dell'Allegato A) che riconosce tra i luoghi storici del commercio anche i negozi e i locali storici nonché l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale dei Luoghi storici del commercio di Lombardia;

- il d.d.g. 14 dicembre 2009 n. 13959 con il quale, in attuazione della delibera sopra citata, sono stati riconosciuti n. 803 esercizi storici, suddivisi in Allegato A) «Riclassificazioni di precedenti riconoscimenti» e Allegato B) «Nuove domande di riconoscimento»;

- il d.d.u.o. 16 marzo 2010 n. 2464 - 1° provvedimento di riconoscimento anno 2010 - con il quale, in attuazione della delibera sopra citata, sono stati riconosciuti, in totale, n. 809 esercizi storici riportati in un unico Allegato A);

- il d.d.u.o. 1 aprile 2010 n. 3315 - 2° provvedimento di riconoscimento anno 2010 - con il quale sono stati riconosciuti n. 8 nuovi esercizi storici;

- il d.d.u.o. 29 aprile 2010 n. 4581 - 3° provvedimento di riconoscimento anno 2010 - con il quale sono stati riconosciuti n. 14 nuovi esercizi storici;

Preso atto che in seguito alla pubblicazione dei decreti sopra citati l'esercizio sotto riportato ha presentato documentazione

integrativa al fine dell'ottenimento di una diversa tipologia di riconoscimento rispetto a quella di storica attività:

- Gioielleria Bosisio a Bergamo;

Ritenuto che il predetto esercizio, in seguito all'attività istruttoria, debba essere riconfermato come storica attività;

Preso atto, inoltre, che in base all'esame di nuova documentazione pervenuta agli uffici gli esercizi di seguito indicati hanno cambiato la denominazione impresa pur mantenendo inalterate le altre caratteristiche che avevano portato al precedente riconoscimento:

1) Gioielleria Mario Sessa a Milano;

2) Panificio in Viale Umbria n. 66 a Milano;

3) Caffè Roma a Chiari (BS);

4) Cali's Café a Cazzago San Martino (BS);

5) Edicola in via S. Bartolomeo n. 3 a Cazzago San Martino (BS);

Preso atto, infine, che sono pervenute alla Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati nuove domande di riconoscimento e che le stesse sono state istruite poiché presentavano tutti i requisiti di ammissibilità;

Visto l'esito dell'attività istruttoria da cui si evince che sono state accolte n. 20 richieste di riconoscimento che verranno inserite nell'Allegato A) al presente decreto e nel Registro Regionale dei Luoghi storici del commercio di cui:

- come storiche attività n. 18;

- come negozi storici n. 2;

Considerata la necessità di dare seguito al riconoscimento dei negozi/locali storici secondo le modalità previste dalla d.g.r. 20 gennaio 2009 n. 8886;

Considerata, altresì, la necessità di apportare le modifiche alle denominazioni delle imprese sopra indicate così come riportate nell'Allegato B) al presente decreto;

Considerata, infine, la necessità di inserire i negozi/locali riconosciuti nel Registro Regionale dei Luoghi storici del commercio;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale», nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Decreta

1. Di approvare gli Allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente decreto, concernente il riconoscimento di negozi/locali storici, in attuazione ai disposti della d.g.r. 20 gennaio 2009 n. 8886.

2. Di confermare il riconoscimento di «storica attività» all'esercizio Gioielleria Bosisio a Bergamo.

3. Di inserire nel Registro Regionale dei Luoghi storici del commercio i negozi/locali riconosciuti, di cui agli allegati A) e B) così come stabilito in premessa.

4. Di demandare a successivi provvedimenti l'aggiornamento del Registro Regionale dei Luoghi storici del commercio in seguito alle segnalazioni delle Camere di Commercio, dei Comuni, delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane e delle Associazioni di rappresentanza delle imprese.

5. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente decreto e dei relativi Allegati A) e B) che ne costituiscono parti integranti e sostanziali.

Il dirigente della U.O.
commercio interno,
reti distributive e mercati:
Enrico Capitanio

Serie Ordinaria - N. 21 - 24 maggio 2010

ALLEGATO A
Riconoscimento dei Negozi e Locali storici del Commercio in Lombardia in attuazione della d.g.r. 20 gennaio 2009 n. 8886. Quarto provvedimento anno 2010

PR	Comune	Denominazione Impresa	Insegna	Indirizzo	Attività	Data inizio attività	Proposta	Riconoscimento
BG	Bergamo	Offica Garuffi s.a.s. di Tullio Garuffi & C.	Offica Garuffi	Via XX Settembre, 24	Commercio al dettaglio di materiale per officina e fotografia	1940	negozio storico	storica attività
BG	Ghisalba	Abbigliamento Ponti di Marina & C. s.n.c.	Abbigliamento Ponti	Piazza Garibaldi, 22/24	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	1937	storica attività	storica attività
BG	Villa d'Almè	Ditta Gamba Edoardo s.r.l.	Gamba Edoardo	Via Mazzini, 105	Produzione e vendita di salumi	1931	negozio storico	negozio storico
BS	Cazzago San Martino	Zanetti di A. Bonomelli & C. s.n.c.	Officina Orologeria Zanetti	Via Duomo, 49	Commercio al dettaglio di materiale per officina e di articoli di gioielleria	1958	storica attività	storica attività
BS	Cazzago San Martino	Circolo A.R.C.I.	Circolo A.R.C.I.	Piazza Vittorio Emanuele II, 4	Bar	1945	storica attività	storica attività
BS	Cazzago San Martino	Belli Elena	Non presente	Via Bevilacqua, 7	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio	1948	storica attività	storica attività
BS	Cazzago San Martino	Bottega del pane di Zaninelli Diego	Bottega del pane	Via Calchera, 25	Produzione e vendita di prodotti di panetteria freschi	1948	negozio storico	storica attività
BS	Darfo Boario Terme	Rondini di Rondini & C. s.n.c.	Rondini	Via San Martino, 17	Commercio al dettaglio di mobili per la casa e il giardino e di articoli per l'arredamento	1953	insegna storica	storica attività
CO	Bellagio	Palmieri Elisa	A. Poletti Since 1856	Piazza Mazzini, 40	Commercio al dettaglio di oggetti di artigianato	1900	negozio storico	negozio storico
CO	San Fedele Intelvi	Cooperativa di consumo - Società cooperativa a responsabilità limitata	Cooperativa di consumo	Via Roma, 22/24	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari	1911	negozio storico	storica attività
CR	Casalmaggiore	Tamani s.a.s. di Tamani Andrea & C.	Tamani	Via Beduschi, 35/A	Commercio di bevande, prodotti alimentari e prodotti vari	1941	storica attività	storica attività
CR	Casalmaggiore	Offica Adriana Fedon	Offica Adriana Fedon	Via Favagrossa, 14	Commercio al dettaglio di materiale per officina e fotografia	1952	storica attività	storica attività
CR	Casalmaggiore	Pasticceria Svizzera di Serafino	Pasticceria Svizzera	Via Cavour, 33	Produzione e vendita di prodotti di pasticceria	1955	storica attività	storica attività
CR	Gussola	Mobilificio Rivetti di Rivetti Mario & C. s.a.s.	Mobilificio Rivetti	Via XX Settembre, 1	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	1949	storica attività	storica attività
LC	Carenno	Albergo Ristorante Carenno di Carenini Franco s.a.s. di Carenini Franco & C.	Albergo Ristorante Carenno	Via Roma, 4	Ristorazione con somministrazione	1888	storica attività	storica attività
LC	Carenno	Albergo Rosa Ristorante di Rosa Giovanni	Albergo Rosa Ristorante	Via Calazio, 6	Ristorazione con somministrazione	1904	storica attività	storica attività
MN	Bagnolo San Vito	Morselli Renzo s.n.c. di Morselli Mauro, Alberto & C.	Morselli macchine da cucire	Via A. De Gasperi, 1	Vendita e riparazione di macchine da cucire	1959	storica attività	storica attività
MN	Roncoferraro	Alfo Mazzali Pasticceria pizzeria gelateria bar di Speziati Cesira & C. s.n.c.	Pasticceria Mazzali	Governolo - Via Matteotti, 47	Produzione e vendita di prodotti di pasticceria e gelateria	1957	storica attività	storica attività
MN	Sabbioneta	Maglia Guido di Maglia Mario & C. s.n.c.	Forno Maglia	Piazza Ducale, 9	Produzione e vendita di prodotti di panetteria freschi	1918	negozio storico	storica attività
MN	Suzzara	Bigliosi Francesco	Bigliosi Francesco frutta e verdura	Viale Libertà, C.M.	Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca	1925	storica attività	storica attività

ALLEGATO B
Riconoscimento «negozi storici» ex d.g.r. 20 gennaio 2009 n. 8886 - Quarto Provvedimento anno 2010 - Modifiche al Registro Regionale dei luoghi storici del commercio

PR	Comune	Precedente denominazione impresa	Attuale denominazione impresa	Insegna	Indirizzo	Attività	Data inizio attività	Riconoscimento
BS	Cazzago San Martino	Vavassori Alessandro	Belleri Luca	Non presente	Via S. Bartolomeo, 3	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici	1953	storica attività
BS	Cazzago San Martino	Calli's Café di Nadia Fremondi	Calli's Café di Luisa Bilacchi	Non presente	Via P. Paolo VI, 2	Bar	1950	storica attività
BS	Chiari	Bar Plaza s.n.c. di Masseffi E. & C.	Bar Plaza s.n.c. di Lonati Mario & C.	Caffè Roma	P.zza Zamarrelli, 9	Bar	1903	storica attività
MI	Milano	Gioielleria Mario Sessa di Rossana e Fabrizio Sessa s.n.c.	Gioielleria Mario Sessa di Fabrizio Sessa e Daniela Chiaravolo s.n.c.	Gioielleria Mario Sessa di Fabrizio Sessa e Daniela Chiaravolo s.n.c.	Via Ciceri Visconti, 2	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	1955	storica attività
MI	Milano	Panificio di Ezio Denicolò	Panificio di Leonardo Vietri	Panificio	V.le Umbria, 66	Vendita e produzione di prodotti di panetteria freschi	1952	storica attività

(BUR20100112)

D.d.u.o. 12 maggio 2010 - n. 4899

(4.6.1)

PICS - Bando per la concessione di contributi per la predisposizione ed attuazione dei Piani Integrati per la Competitività di Sistema - Variazione beneficiario, revoca contributo, variazione investimento ammesso

IL DIRIGENTE DELL'U.O. COMMERCIO INTERNO,
RETI DISTRIBUTIVE E MERCATI

Vista la d.g.r. 1 agosto 2006 n. 8/3075 «Interventi per il sostegno della competitività territoriale - Piani Integrati per la competitività del sistema (PICS)» con la quale la Giunta ha deciso di promuovere interventi integrati e complementari fra loro, in grado di generare effettiva crescita per il contesto locale, alla luce di una idea di sviluppo condivisa da soggetti locali, sia pubblici che privati di una stessa area omogenea, attraverso una innovativa modalità di interrelazione finalizzata a sostenere, rilanciare e potenziare la competitività di sistema dei territori lombardi con particolare riferimento all'imprenditoria lombarda dei settori commercio, turismo e artigianato;

Visto il d.d.g. 7 agosto 2006 n. 9334 «Approvazione del bando per la concessione di contributi per la predisposizione ed attuazione dei Piani Integrati per la Competitività di Sistema»;

Dato atto che il bando approvato con il suddetto decreto ha previsto l'articolazione del procedimento istruttorio delle domande di finanziamento dei PICS in due distinte fasi, delle quali la prima, «Istruttoria del Programma di Sviluppo», dedicata alla verifica di ammissibilità ed alla valutazione di merito delle domande stesse, la seconda, «Istruttoria del Piano degli Interventi», alla valutazione della fattibilità economica degli interventi approvati in fase 1;

Richiamato il d.d.g. 6 settembre 2007 n. 9689 «Approvazione della graduatoria relativa alla seconda fase prevista dal bando per la concessione di contributi per la predisposizione ed attuazione dei Piani Integrati per la competitività di sistema», così come integrato con il d.d.g. 13 settembre 2007 n. 15801 e il d.d.g. 1 aprile 2008 n. 3186 «Determinazione in ordine alla graduatoria definitiva - seconda fase - del bando per la concessione di contributi per la predisposizione ed attuazione dei Piani Integrati per la competitività di sistema», con i quali sono stati individuati puntualmente sia i soggetti ammessi, sia il contributo dichiarato ammissibile per ogni singolo progetto ricompreso nel Piano Integrato per la Competitività di Sistema (PICS);

Visto il d.d.g. del 15 febbraio 2008 n. 1289 «Rideterminazione, per alcuni beneficiari, dell'importo del contributo assegnato nell'ambito del bando per la concessione di contributi per la predisposizione ed attuazione dei piani integrati per la competitività di sistema approvato con d.d.g. 6 settembre 2007 n. 9689»;

Preso atto che a seguito delle attività realizzate da Finlombarda S.p.A. per la gestione economica e finanziaria dei contributi assegnati (lettera di incarico del 6 novembre 2006 Prof. 01.2006.0014716) per l'attività di assistenza, erogazione ed amministrazione di finanziamenti e contributi connessa al bando in oggetto, si sono rilevate alcune variazioni alle imprese beneficiarie di contributo nonché agli investimenti ammessi;

Considerato conseguentemente che occorre regolarizzare tali situazioni al fine di consentire agli aventi titolo la stipula dei contratti di finanziamento con Finlombarda e l'ottenimento dell'erogazione del saldo del contributo;

Vista la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di prendere atto dell'esito dei controlli effettuati da Finlombarda S.p.A. - comunicati con lettera prot. CM/MR/SM/A 5219 del 6 maggio 2010 - a seguito dei quali vengono proposte sia variazioni del beneficiario (modifica della ragione sociale/subentro all. A), sia variazioni dell'investimento ammesso (all. B);

2. di approvare conseguentemente i citati allegati A e B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono individuati gli operatori (e relativa motivazione) per i quali si rende necessaria la variazione;

3. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda S.p.A., in qualità di soggetto gestore del bando in oggetto per gli adempimenti di competenza;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.commerciofiere.regione.lombardia.it.

Il dirigente della U.O.
commercio interno,
reti distributive e mercati:
Enrico Capitanio

Serie Ordinaria - N. 21 - 24 maggio 2010

ALLEGATO A

VARIAZIONE DEL BENEFICIARIO A SEGUITO DI MODIFICA RAGIONE SOCIALE/SUBENTRO

ID PROG.	CAPOFILE	PR	BENEFICIARIO	MODIFICHE	MOTIVAZIONI
592	CANEGRATE	MI	PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA	COMUNE DI CANEGRATE	Subentro, a seguito di stipula convenzione tra Comune e operatore
592	CANEGRATE	MI	FITNESS CLUB DI SANA MARZIA & C.	FITNESS CLUB S.A.S. DI SANA MARZIA & C.	Variazione denominazione sociale
623	CIVO	SO	MOBILI DE PIANTO	MOBILI DE PIANTO S.N.C. DI DE PIANTO GERMANO E FRATELLI	Variazione societaria
1049	COLERE	BG	PIZZERIA LA LANTERNA	PIANTONI EMILIANA	Variazione denominazione sociale
447	COMUNITÀ MONTANA «VALSASSINA – VALVARRONE – VAL D'ESINO E RIVIERA»	LC	RISTORANTE BAR M.D. LOCANDA DELL'ERA	BAR M.D. DI BETTEGA ANDREA	Variazione denominazione sociale
118	EDOLO	BS	LILIANA MODE ABBIGLIAMENTO	LM DI COMMENSOLI SERGIO NICOLA	Variazione societaria
614	GERMIGNAGA	VA	IL BOSCHETTO S.A.S. DI FLORIDDA MARIA	IL BOSCHETTO S.A.S. DI BUZZANCA ROSA & C.	Variazione societaria
614	GERMIGNAGA	VA	CONSORZIO TURISTICO VARESE E PROVINCIA	ASCOM-ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI LUNO E ZONA	Regolarizzazione errore istruttorio
771	GEROLA ALTA	SO	PRO LOCO BEMA	COMUNE DI GEROLA ALTA	Subentro, a seguito di stipula convenzione tra Comune e operatore
771	GEROLA ALTA	SO	PRO LOCO GEROLA ALTA	COMUNE DI GEROLA ALTA	Subentro, a seguito di stipula convenzione tra Comune e operatore
771	GEROLA ALTA	SO	PRO LOCO RASURA	COMUNE DI GEROLA ALTA	Subentro, a seguito di stipula convenzione tra Comune e operatore
459	LAVENA PONTE TRESA	VA	BONOTTO SALVATORE	ELETROSOUND DI BONOTTO SALVATORE	Variazione denominazione sociale
508	LIMONE SUL GARDA	BS	ALIMENTARI MARTINELLI DI COZZAGLIO DANIELE E MARILENA & C.	ALIMENTARI COZZAGLIO S.A.S DI COZZAGLIO DANIELE E MARILENA	Variazione denominazione sociale
694	MADESIMO	SO	LA SORGENITE RISTORO	DEGHI FLORIO	Variazione denominazione sociale
694	MADESIMO	SO	SANTON BAR	SCHIUCHETTI PATRIZIA E BONASSOLI MIGUEL S.N.C.	Variazione denominazione sociale
413	SANT'OMOBONO TERME	BG	LOCATELLI GIOVANNI E MELISSA S.N.C.	RIVA AZZURRA DI LOCATELLI GIOVANNI E MELISSA S.N.C.	Variazione denominazione sociale
1379	STRADELLA	PV	AL GARYBALDI S.N.C. DI OLIVATI EUGENIA & C.	AL GARYBALDI DI ZHU YEYI	Subentro
157	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG	SUPERMARKET SEBINO DI FRANCO E GENTILINO VITALI & C. S.N.C.	SUPERMARKET VITALI S.R.L	Subentro
440	VOLTA MANTOVANA	MN	RISTORANTE VILLA BOSELLI DI GENTOLA A & C. S.N.C.	RISTORANTE VILLA BOSELLI S.N.C.	Variazione denominazione sociale

ALLEGATO B

VARIAZIONE INVESTIMENTO AMMESSO

ID PROG.	COMUNE CAPOFILE DEL PICS	PV.	BENEFICIARIO	MOTIVAZIONE	CONTRIBUTO ORIGINARIO	CONTRIBUTO VARIATO
592	CANEGRATE	MI	FITNESS CLUB S.A.S. DI SANA MARZIA & C.	L'importo dell'investimento originariamente ammesso pari a 386.670 euro (agevolazione 50.000 euro), è rideterminato in 70.250 euro (agevolazione 35.125 euro). Vengono rideterminati in quanto per errore istruttorio era stato accettato un leasing non ammissibile	€ 50.000,00	€ 35.125,00
1049	COLERE	BG	FARMACIA DR. CARLO BOTTI	L'importo dell'investimento originariamente ammesso pari a 148.813,52 euro (agevolazione 50.000 euro), è rideterminato in 68.529,85 euro (agevolazione 34.264,92 euro). Vengono rideterminati in quanto per errore istruttorio era stato accettato un leasing non ammissibile	€ 50.000,00	€ 34.264,92

D.G. Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale

(BUR20100113)

(3.1.0)

D.d.s. 10 maggio 2010 - n. 4791

Presa d'atto della richiesta di cancellazione dell'associazione – «Insieme aiutiamoli a crescere» avente sede legale nel comune di Paullo in via Santa Maria in Pratello n. 9 – dal «Registro regionale di associazioni di solidarietà familiare»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Richiamata la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» art. 5, comma 2, abrogato dall'art. 36 della l.r. 1 del 14 febbraio 2008 che prevede l'iscrizione in apposito registro, istituito e aggiornato presso la Direzione Generale competente, delle associazioni e degli organismi del privato sociale che attuano la solidarietà tra le famiglie;

Vista la deliberazione n. 6/48845 del 1° marzo 2000, con la quale è stato istituito il Registro regionale delle associazioni di solidarietà;

Vista la deliberazione n. 6/49081 del 17 marzo 2000, di rettifica della sopra richiamata deliberazione n. 6/48845 del 1° marzo 2000;

Vista la deliberazione n. 8/3518 del 15 novembre 2006, che aggiorna le modalità e le procedure per l'iscrizione, il mantenimento e la cancellazione dal Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare;

Visto il d.d.g. n. 13006 del 20 novembre 2006, con il quale vengono definite le modalità delle procedure e della specifica documentazione per l'iscrizione, il mantenimento e la cancellazione dal Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare di cui alla d.g.r. n. 8/3518 del 15 novembre 2006;

Vista la nota pervenuta e depositata agli atti di questa Direzione Generale con la quale l'associazione «Insieme aiutiamoli a crescere» avente sede legale nel comune di Paullo in via Santa Maria in Pratello n. 9 e iscritta al Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare con decreto n. 28608 del 14 novembre 2000 al n. 365 comunica la cessazione delle attività e lo scioglimento della stessa e di conseguenza chiede di essere cancellata dal registro Regionale delle Associazioni di solidarietà familiare;

Ritenuto che sussistano i presupposti per la cancellazione dal Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare;

Visto l'art. 9 comma 1, della l.r. 30 dicembre 1999, n. 30, come modificato dall'art. 1, comma 2, della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», e la d.g.r. n. 4 del 29 aprile 2010 – I° Provvedimento organizzativo – IX Legislatura «Costituzione delle Direzioni Centrali e Generali, incarichi e altre disposizioni»;

Decreta

1. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la cancellazione dal Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare l'associazione «Insieme aiutiamoli a crescere» avente sede legale nel comune di Paullo in via Santa Maria in Pratello n. 9 e iscritta al Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare con decreto n. 28608 del 14 novembre 2000 al n. 365;

2. di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco del comune di Paullo sede dichiarata l'associazione «Insieme aiutiamoli a crescere» all'atto dell'iscrizione nel Registro e all'ASL competente per territorio;

3. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di notificare il presente provvedimento alla sopraindicata associazione.

Il dirigente della struttura
sviluppo programmi, attuazione obiettivi
e politiche per la famiglia:
Davide Sironi

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20100114)

(5.3.5)

D.d.g. 17 maggio 2010 - n. 5149

Approvazione dello schema di relazione annuale sul funzionamento e la sorveglianza degli impianti di incenerimento rifiuti

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:

- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i.;

- il d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 «Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»;

- il d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 «Attuazione della Direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento rifiuti»;

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;

Vista la d.g.r. 7 novembre 2006, n. 3473, avente per oggetto: «Precisioni circa il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali agli impianti di cui al punto 5.2 dell'allegato I al d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (inceneritori rifiuti urbani) con riferimento al d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 «Attuazione della Direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento rifiuti»;

Visto l'art. 15, comma 3, del d.lgs. 133/05 che pone in capo ai gestori degli impianti di incenerimento e coincenerimento rifiuti con capacità nominale maggiore o uguale a 2 t/ora, l'obbligo di predisporre entro il 30 giugno dell'anno successivo una relazione annuale relativa al funzionamento ed alla sorveglianza del proprio impianto, da trasmettersi all'autorità competente che la rende accessibile al pubblico; tale relazione deve fornire informazioni in merito all'andamento del processo e delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua rispetto ai limiti di emissione previste dallo stesso d.lgs. 133/05;

Considerato che, relativamente ai contenuti della relazione, il d.lgs. 133/05 individua solo criteri di massima e, conseguentemente, le relazioni pervenute ad oggi hanno fornito informazioni molto differenti tra di loro sia relativamente ai dati immessi che alla loro specificità;

Rilevato che tale difformità di dati comporta per l'amministrazione ricevente una difficile valutazione delle relazioni risultando altresì molto complessa la loro comparazione;

Ritenuto pertanto necessario uniformare i contenuti di tali relazioni annuali quantomeno relativamente agli impianti di incenerimento rifiuti;

Visto il documento preliminare redatto dagli uffici regionali ed avente ad oggetto: «Schema di relazione annuale sul funzionamento e la sorveglianza degli impianti di incenerimento rifiuti», allegato al presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso;

Rilevato che gli uffici regionali, nell'ambito sia di specifici incontri svolti con i gestori degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani che del tavolo di lavoro permanente per il coordinamento dell'esercizio delle attività attribuite alle Province in materia di recupero e smaltimento rifiuti, hanno discusso e valutato positivamente il documento preliminare redatto dagli uffici regionali;

Ritenuto di stabilire che i gestori degli impianti di incenerimento rifiuti con capacità nominale maggiore o uguale a 2 t/ora nella predisposizione della relazione annuale, di cui all'art. 15 comma 3 del d.lgs. 133/05, relativa all'anno 2009 e da consegnarsi entro il 30 giugno 2010, sono tenuti ad attenersi ai contenuti dell'allegato al presente provvedimento;

Ritenuto altresì opportuno, al fine di ampliare i dati a disposizione dell'Autorità Competente, di richiedere ai gestori degli impianti di incenerimento rifiuti il reinvio dei dati relativi agli anni 2007 e 2008, attraverso la sola compilazione delle tabelle riportate nello schema allegato, entro il 31 dicembre 2010;

Rilevato che la definizione dei contenuti della relazione così come individuati dall'allegato al presente provvedimento è funzionale, una volta messa a regime la rete regionale S.M.E., all'attivazione di una procedura automatica che estragga tali dati e consenta direttamente la compilazione delle tabelle, in modo da ottimizzare i tempi di elaborazione della relazione;

Decreta

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, lo «Schema di relazione annuale sul funzionamento e la sorveglianza degli impianti di incenerimento rifiuti» di cui all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Serie Ordinaria - N. 21 - 24 maggio 2010

2. di stabilire che per la predisposizione della relazione di cui all'art. 15 comma 3 del d.lgs. 133/05 da inviarsi alle rispettive Autorità Competenti entro il 30 giugno, i gestori degli impianti di incenerimento rifiuti con capacità nominale maggiore o uguale a 2 t/ora, dovranno utilizzare lo schema allegato al presente provvedimento;

3. di richiedere, entro il 31 dicembre 2010, al fine di ampliare i dati a disposizione dell'Autorità Competente, il reinvio delle rela-

zioni relative agli anni 2007 e 2008, attraverso la sola compilazione delle tabelle riportate nello schema allegato al presente provvedimento;

4. di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale:
Bruno Mori

_____ • _____

**SCHEMA DI RELAZIONE ANNUALE SUL FUNZIONAMENTO E LA SORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI
DI INCENERIMENTO RIFIUTI**

La relazione di cui all'art. 15, comma 3 del d.lgs. 133/05 dovrà essere redatta mediante la compilazione dei seguenti capitoli:

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Questo punto conterrà una breve descrizione dell'impianto, della sua dotazione impiantistica e dei sistemi di abbattimento degli inquinanti.

2. DATI RELATIVI ALL'ANNO

Questa parte conterrà la compilazione di tutte le tabelle di seguito riportate

3. COMMENTI AI DATI RELATIVI ALL'ANNO

Si tratta di una parte descrittiva nella quale i gestori potranno commentare i dati relativi all'anno precedente.

4. MIGLIORAMENTI IMPIANTISTICO/GESTIONALI EFFETTUATI

Parte descrittiva da compilarsi solo nel caso in cui vi siano stati aggiornamenti nelle applicazioni delle BAT di settore prescritte dopo il rilascio dell'autorizzazione.

5. ALTRO

Parte descrittiva da compilarsi nel caso in cui il gestore intenda fornire ulteriori indicazioni non specificatamente individuate nei punti precedenti.

TABELLA 1 - Anagrafica dell'impianto

Società:	
Sede legale:	
Sede impianto:	
Recapiti telefonici:	
Contatti:	
e-mail	
Estremi AIA vigente	

TABELLA 2 - Caratteristiche impianto

Impianto	U.d.m.	Totale	di linea			NOTE
			1	2	3	
Capacità nominale autorizzata						
Linee	N.					
Tipo di forno						
Griglia						
Letto fluido						
Altro specificare						
Ore annue di funzionamento a rifiuti						
PCI rifiuti da AIA						

TABELLA 3a - Quantitativi e tipologie rifiuti inceneriti

Rifiuti	U.d.m.	Quantità	NOTE
rifiuti inceneriti	(t/a)		
Rifiuti solidi urbani	(t/a)		
Rifiuti solidi urbani % sul totale			
Rifiuti speciali	(t/a)		
Rifiuti speciali % sul totale			
Rifiuti ospedalieri	(t/a)		
Rifiuti ospedalieri % sul totale			
Note			

TABELLA 3b - Quantitativi e tipologie rifiuti inceneriti - Elenco per singolo codice dei rifiuti

CER	Quantità totale (t/anno)	% sul totale incenerito

TABELLA 4a - Rendimento ed efficienza energetica

PARAMETRO	U.d.m.	Valori	NOTE
Valore relativo al coefficiente di efficienza energetica calcolato secondo la Direttiva quadro europea sui rifiuti (*)			
Energia elettrica prodotta	(MWh)		
Energia elettrica ceduta	(MW/h)		
Energia termica ceduta all'esterno in forma di calore	(MW _t)		

(*) Secondo la seguente formula: **Eff. Energ.** = $(E_p - (E_f + E_i)) / (0,97 \times (E_w + E_f))$

N.B. Per il combustibile ausiliario deve essere conteggiato solo quello utilizzato per il mantenimento della combustione.

TABELLA 4b)

Tabella materiali utilizzati per abbattimento fumi (riferiti ai valori relativi al consumo specifico di reagenti e/o combustibili utilizzati su unità di rifiuto trattata es. bicarbonato, carboni attivi, ammoniaca, urea, ecc.)

Reagenti e/o Combustibile	U.d.m.	Quantità	NOTE

5 - Emissioni in atmosfera

TABELLA 5a - Medie giornaliere

I valori riportati nella tabella si intendono espressi come mg/Nm³ (temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, gas secco) e riferiti ad un tenore di ossigeno dell'11%.

CONFRONTO CON I VALORI DI EMISSIONE MEDI GIORNALIERI (Parte A, punto 1 - ALL. 1 d.lgs. 133/05)

Parametri	VALORI LIMITE		EMISSIONE E1		EMISSIONE E2 (se presente)		EMISSIONE E3 (se presente)	
	D.lgs 133/05	AIA	Media giornaliera (2)	N. e/o % superamenti (3)	Media giornaliera (2)	N. e/o % superamenti (3)	Media giornaliera (2)	N. e/o % superamenti (3)
Polveri tot.	10							
TOC	10							
HCl	10							
HF (1)	1							
SO ₂	50							
NO ₂	200							
NH ₃								

NOTA BENE:

(1) Se previsto il monitoraggio in continuo ai sensi di quanto riportato all'art. 11 comma 2.

(2) Calcolata sulla base delle medie giornaliere dell'intero anno.

(3) Per ogni eventuale superamento dovrà essere fornita una nota esplicativa, utilizzando la tabella di seguito proposta, riportante almeno:

- data del superamento;
- concentrazione misurata (media giornaliera) e causa del superamento;
- azioni e tempistiche per il ripristino del corretto funzionamento.

Per definizione di superamento si deve far riferimento a quanto previsto dall'Allegato 1 punto C. del d.lgs. 133/05.

NOTA SUPERAMENTI			
PUNTO DI EMISSIONE N. ...	DATA	CONCENTRAZIONE MISURATA E CAUSA	AZIONI e RIPRISTINO

TABELLA 5b - Medie semiorarie

I valori riportati nella tabella si intendono espressi come mg/Nm³ (temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, gas secco) e riferiti ad un tenore di ossigeno dell'11%.

CONFRONTO CON I VALORI DI EMISSIONE MEDI SU 30 MINUTI (Parte A, punto 2 - ALL. 1 d.lgs. 133/05)

PARAMETRI	Valori Limite		N. medie semiorarie valide	N. medie semiorarie di superamento della Colonna A	% medie semiorarie con rispetto dei valori della Colonna B (1)	Avvenuto superamento (2)
	100% (A)	97% (B)				
Polveri totali	30	10				
TOC	20	10				
HCl	60	10				
HF	4/2	2				
SO ₂	200	50				
NO ₂	400	200				
NH ₃	30	10				

PARAMETRI	Valori Limite		N. medie semiorarie valide	N. medie semiorarie di superamento della Colonna A	% medie semiorarie con rispetto dei valori della Colonna B (1)	Avvenuto superamento (1)
	100% (A)	97% (B)				
Polveri totali	30	10				

Serie Ordinaria - N. 21 - 24 maggio 2010

Punto di EMISSIONE E2						
PARAMETRI	Valori Limite		N. medie semiorarie valide	N. medie semiorarie di superamento della Colonna A	% medie semiorarie con rispetto dei valori della Colonna B (1)	Avvenuto superamento (1)
	100% (A)	97% (B)				
TOC	20	10				
HCl	60	10				
HF	4/2	2				
SO ₂	200	50				
NO ₂	400	200				
NH ₃	30	10				

Punto di EMISSIONE E3						
PARAMETRI	Valori Limite		N. medie semiorarie valide	N. medie semiorarie di superamento della Colonna A	% medie semiorarie con rispetto dei valori della Colonna B (1)	Avvenuto superamento (1)
	100% (A)	97% (B)				
Polveri totali	30	10				
TOC	20	10				
HCl	60	10				
HF	4/2	2				
SO ₂	200	50				
NO ₂	400	200				
NH ₃	30	10				

NOTA BENE:

- (1) Il dato va inserito solo nel caso in cui vi siano stati superamenti dei valori sui 30 minuti di cui alla Colonna A.
- (2) I valori di emissione si intendono rispettati se nessuno dei valori medi su 30 minuti supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna A, oppure, in caso di non totale rispetto di tale limite per il parametro in esame, almeno il 97% dei valori medi su 30 minuti nel corso dell'anno non supera il relativo valore limite di emissione di cui alla Colonna B (rif All. 1 parte C del d.lgs. 133/05).
- (3) In caso di non rispetto totale di tale limite specificare il numero di superamenti dei valori medi su 10 minuti della concentrazione di 150 mg/Nmc (Allegato A punto 5).
- (4) Per ogni superamento dovrà essere fornita una nota esplicativa riportante almeno:
 - a. data e ora del superamento;
 - b. concentrazione misurata (media semioraria) in riferimento ai valori di cui alla Colonna A e causa del superamento;
 - c. azioni per il ripristino del corretto funzionamento;

Per definizione di superamento si deve far riferimento a quanto previsto dall'Allegato 1 punto C. del d.lgs. 133/05.

NOTA SUPERAMENTI			
PUNTO DI EMISSIONE N. ...	DATA	CONCENTRAZIONE MISURATA E CAUSA	AZIONI e RIPRISTINO

TABELLA 5c

 I valori riportati nella tabella si intendono espressi come mg/Nm³ (temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, gas secco) e riferiti ad un tenore di ossigeno dell'11%.

CONFRONTO CON I VALORI DI EMISSIONE PUNTUALI (Parte A, punti 3 e 4 – All. 1 d.lgs. 133/05)

Parametro	Valore limite	Valore limite AIA	Analisi n. 1	Analisi n. 2	Analisi n. 3	Analisi n. 4	N. superamenti (2)
Linea 1 (emissione E1)							
Cd + Tl	0,05						
Hg	0,05						
Metalli (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) + Sn (d.g.r. 3473/06)	0,5						
Zn (d.g.r. 3473/06)	0,5						
(PCDD + PCDF) (1)	0,1 (ng/m ³)						
IPA	0,01						
Linea 2 (emissione E2)							
Cd + Tl	0,05						
Hg	0,05						
Metalli (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) + Sn (d.g.r. 3473/06)	0,5						
Zn (d.g.r. 3473/06)	0,5						
(PCDD + PCDF) (1)	0,1 (ng/m ³)						
IPA	0,01						
Linea 3 (emissione E3)							
Cd + Tl	0,05						
Hg	0,05						
Metalli (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) + Sn (d.g.r. 3473/06)	0,5						
Zn (d.g.r. 3473/06)	0,5						
(PCDD + PCDF) (1)	0,1 (ng/m ³)						
IPA	0,01						

- (1) Laddove prescritto nell'AIA, riportare oltre (o in sostituzione) al risultato delle analisi da campionamento puntuale, anche il risultato delle analisi da campionamento in continuo.
- (2) CC = campionatore in continuo LF = linea ferma.

Emiss. n.	U.M.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	MEDIA
E1	(ng/m ³)													
E2	(ng/m ³)													
E3	(ng/m ³)													

- (3) In caso di superamento potrà essere fornita un nota esplicativa riportante indicativamente:
- causa del superamento;
 - azioni per il ripristino del corretto funzionamento.

TABELLA 5d

CONFRONTO CON I VALORI DI EMISSIONE PER IL CO (Parte A, punto 5 – All. 1 d.lgs. 133/05)						
Parametro	MEDIA SEMIORARIA		MEDIA SU 10 MIN.		Avvenuto superamento (1)	NOTE
	Valore limite semiorario	N. superamenti medie semiorarie nelle 24 h	Valore limite su 10 min.	% superamenti valori medi sui 10 min.		
CO	100		150			

- (1) I valori di emissione si intendono rispettati se nessuno dei valori medi su 30 minuti in un periodo di 24 ore supera il valore di 100 mg/Nm³, oppure se, in caso di non totale rispetto di tale limite, il 95% dei valori medi su 10 minuti non supera il valore di 150 mg/Nm³.
- In caso di superamento potrà essere fornita un nota esplicativa riportante indicativamente:
- causa del superamento;
 - azioni per il ripristino del corretto funzionamento.

TABELLA 5e

Nella Tabella sono riportati il flusso di massa (espressi in t/anno o kg/anno o g/anno) degli inquinanti emessi e i fattori di emissione espressi come rapporto tra massa dell'inquinante emesso (in mg o ng) e massa di rifiuti inceneriti (t)

INQUINANTE	Flusso di massa	Fattore di emissione
Polveri totali	t/anno	mg _{INQ} /t _{RIF}
TOC	t/anno	mg _{INQ} /t _{RIF}
HCl	t/anno	mg _{INQ} /t _{RIF}
HF	t/anno	mg _{INQ} /t _{RIF}
SO ₂	t/anno	mg _{INQ} /t _{RIF}
NO ₂	t/anno	mg _{INQ} /t _{RIF}
CO	t/anno	mg _{INQ} /t _{RIF}
NH ₃ (d.g.r. 3473/06)	t/anno	mg _{INQ} /t _{RIF}
Cd + Tl	Kg/anno	mg _{INQ} /t _{RIF}
Hg	Kg/anno	mg _{INQ} /t _{RIF}
Metalli (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) + Sn (d.g.r. 3473/06)	Kg/anno	mg _{INQ} /t _{RIF}
Zn (d.g.r. 3473/06)	Kg/anno	mg _{INQ} /t _{RIF}
(PCDD + PCDF)	g/anno	ng _{INQ} /t _{RIF}
IPA	g/anno	ng _{INQ} /t _{RIF}

TABELLA 6 – Acque di scarico dall'impianto di abbattimento ad umido dell'inceneritore

ACQUA	Limiti 133/05	Limiti AIA	Valori medi annui	N. superamenti
Solidi sospesi	95% su 30 mg/l			
	100% su 45 mg/l			
Mercurio (Hg)	0,03 mg/l			
Cadmio (Cd)	0,05 mg/l			
Tallio (Tl)	0,05 mg/l			
Arsenico (As)	0,15 mg/l			
Piombo (Pb)	0,2 mg/l			
Cromo (CR)	0,5 mg/l			
Rame (Cu)	0,5 mg/l			
Nichel (Ni)	0,5 mg/l			
Zinco (Zn)	1,5 mg/l			
(PCDD + PCDF)	0,3 ng/l			
IPA	0,0002 mg/l			

- (1) In caso di superamento potrà essere fornita un nota esplicativa riportante indicativamente:
- causa del superamento;
 - azioni per il ripristino del corretto funzionamento.

TABELLA 7 – Rifiuti prodotti dalla termodistruzione

Tipologie rifiuto	U.d.m.	Quantità	NOTE
scorie	(t)		
% a smaltimento			
% a recupero			
polveri	(t)		

Serie Ordinaria - N. 21 - 24 maggio 2010

Tipologie rifiuto	U.d.m.	Quantità	NOTE
% a smaltimento			
% a recupero			
ceneri	(t)		
% a smaltimento			
% a recupero			
materiali ferrosi	(t)		
altri rifiuti			

(BUR20100115)

D.d.s. 26 aprile 2010 - n. 4262

(5.0.0)

Progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 1.512 KWp da realizzarsi in Comune di Ciserano (BG) in località Ca' Darcene – Proponente: Rete Rinnovabile s.r.l. – Verifica di assoggettabilità ai sensi del d.lgs. 152/2006

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1) di escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/06, il progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 1.512 KWp da realizzarsi in Comune di Ciserano (BG) in località Ca' Darcene, secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti da Rete Rinnovabile s.r.l., a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto in parola:

- dovranno essere puntualmente adottate tutte le precauzioni e pienamente attuate tutte le misure di mitigazione/compensazione/monitoraggio prefigurate nel progetto e nello Studio Preliminare Ambientale, così come indicate dal Proponente nella documentazione depositata;
- la connessione tra il campo fotovoltaico e la rete elettrica dovrà avvenire esclusivamente tramite cavidotto interrato, così come indicato nello studio preliminare ambientale;
- al fine di evitare la generazione di cumuli di materiale terroso in esubero, gli scavi dovranno essere limitati allo stretto necessario, garantendo un livellamento dei terreni in grado di favorire lo scolo delle acque meteoriche senza arrecare pregiudizio alla stabilità e funzionalità delle opere;
- dovranno essere concordate con il Comune di Ciserano le essenze da impiegare per le opere di mitigazione in progetto e la localizzazione più idonea del filare in previsione lungo il lato nord, valutando l'opportunità di realizzare il medesimo sul lato prospiciente la strada comunale;
- dovranno essere mantenute *in loco* le opere di mitigazione e le opere connesse di servizio al campo (viabilità interna nonché asfaltatura del tratto che conduce all'accesso) al termine della vita utile dell'impianto, qualora venga previsto lo smantellamento dello stesso;

2) la Provincia di Bergamo, in qualità di Autorità competente all'autorizzazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, da recepirsi nel provvedimento di autorizzazione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/06;

3) di trasmettere copia del presente decreto a:

- Rete Rinnovabile s.r.l. – Proponente;

4) di informare contestualmente i seguenti soggetti dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa:

- Provincia di Bergamo;
- Comune di Ciserano;

5) di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;

6) di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia;

7) di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscen-

za, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente:
Filippo Dadone

(BUR20100116)

D.d.s. 27 aprile 2010 - n. 4334

(5.0.0)

Derivazione di acque sotterranee ed opere connesse a scopo irriguo mediante pozzo, in Comune di Vailate (CR) – Proponente: Ovani Invernizzi Marco Rean – Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1) di esprimere – ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 152/2006 – giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale relativa alla realizzazione dell'intervento di derivazione di acque sotterranee ed opere connesse a scopo irriguo mediante pozzo, in Comune di Vailate (CR), presentato da Ovani Invernizzi Marco Rean (Proponente) a condizione che siano ottemperate le prescrizioni – che dovranno essere espressamente recepite nei successivi *iter* e provvedimenti di autorizzazione e approvazione dei progetti stessi:

- l'estrazione dell'acqua avvenga nel rispetto delle condizioni idrogeologiche esistenti, garantendo la tutela dei corpi idrici sfruttati per uso idropotabile ed i prelievi di acqua già autorizzati, anche per scopi diversi;
- tenuto conto che l'utilizzo del pozzo avverrà durante le ore di turnazione irrigua previste, le quali non coincidono tra gli utenti del pozzo medesimo, si ritiene utile definire nell'atto di concessione i tempi ed i modi per l'utilizzo del pozzo in progetto;
- in fase di concessione si attuino le verifiche di cui all'art. 14, del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2, con particolare riferimento al vigente Piano regionale di Tutela ed Uso delle Acque;
- qualora si decidesse di non utilizzare il pozzo o l'area in cui è previsto dovesse cambiare destinazione d'uso, è indispensabile che lo stesso sia chiuso o messo in sicurezza, attuando tutte le misure e le garanzie necessarie atte ad evitare che esso diventi un veicolo di contaminazione delle risorse idriche sotterranee;
- durante la fase di cantiere dovranno essere adottate tecniche idonee onde garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque sotterranee, atmosfera, riduzione di rumore e vibrazioni, nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la stabilità del terreno e la sicurezza del cantiere;
- l'attività cantieristica, in ordine all'impatto acustico, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune di Vailate, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 13/01, ottemperando alle eventuali prescrizioni tecniche che verranno impartite;
- in merito ai particolari costruttivi del pozzo:
 - il tratto del pozzo più prossimo alla superficie dovrà essere opportunamente sigillato onde evitare infiltrazioni in falda dalla superficie;
 - dovrà essere prevista la chiusura stagna della bocca del pozzo;
 - la postazione dovrà essere attrezzata con una soletta in terra battuta munita di membrana in geotessuto impermeabile in grado di bloccare possibili infiltrazione d'inquinanti;
 - il rafforzamento del canale di immissione delle acque emunte (cavo fontanile di Misano) dovrà essere eseguito prevedendo idonea massicciata e non con canaletta prefabbricata in cemento;
 - la testata del pozzo dovrà essere coperta con cameretta

di idoneo colore, perimetrata da vegetazione autoctona, anche ai fini della mitigazione dell'impatto visivo; andrà predisposto un progetto da concordarsi con ARPA e la Provincia per la realizzazione di una fascia arborea ed arbustiva a perimetro dell'impianto, da realizzarsi con le specie vegetali più idonee.

- h. dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto di 10 metri durante gli spandimenti zootecnici;
- i. andrà predisposto un Piano di monitoraggio in accordo con il locale Dipartimento ARPA e la Provincia, che preveda quanto nel seguito esposto:
- per la fase di esercizio dovrà essere installato idoneo contatore volumetrico per il computo dei volumi d'acqua derivati, prevedendo monitoraggi della soggiacenza dell'acquifero;
 - andrà predisposto un programma di monitoraggio delle acque estratte, in cui siano stabiliti la periodicità delle analisi ed i relativi parametri chimico-fisici (incluse le sostanze azotate); l'atto di concessione dovrà contenere i quantitativi prelevabili e le relative modalità, i periodi dell'anno in cui tali operazioni possono essere attuate ed eventuali condizioni che comportino la necessità di sospendere l'emungimento;
 - andrà organizzata una rete di piezometri al fine di monitorare le interferenze dell'emungimento sui livelli idrici della falda superficiale, delle rogge adiacenti e dei fontanili più prossimi - in particolare sui Fontanili Carrere e Simonetta; con specifico riferimento a quelli fra i piezometri destinati a monitorare l'eventuale riduzione delle portate derivanti dai fontanili dovuta all'azionamento del pozzo, si prescrive l'installazione di un piezometro dotato di data logger nelle immediate vicinanze del fontanile «Carrere» (a nord della sua testa) e nelle immediate vicinanze del Fontanile Simonetta (a nord della sua testa); l'accesso ai piezometri e ai loro dati rilevati dovrà essere reso possibile agli enti preposti alla tutela e al controllo della risorsa idrica, compreso il Consorzio di Miglioramento Fondiario di 2° grado «Adda-Serio»; in caso di diminuzione delle portate delle derivazioni vicine, concesse a terzi, e della disponibilità idrica nelle teste di fontanile, riscontrabili dai rilievi piezometrici, il pozzo dovrà essere momentaneamente spento e riattivato ad intervalli tali da non produrre suddette diminuzioni.

2) La Provincia di Cremona, in qualità di Autorità competente all'autorizzazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, così come recepite nel provvedimento di autorizzazione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/06.

3) Di trasmettere copia del presente decreto a Ovani Invernizzi Marco Rean (Proponente).

4) Di informare contestualmente i seguenti soggetti dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa:

- a. Comune di Vailate (CR);
- b. Provincia di Cremona (CR);
- c. ARPA Lombardia.

5) Di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

6) Di provvedere altresì alla pubblicazione del testo integrale del decreto sul sito web della Regione Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia).

7) Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, per quanto concerne coloro cui il presente decreto viene comunicato secondo quanto previsto al punto 3, e che, per tutti gli altri soggetti, i predetti termini decorrono dalla data di pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Il dirigente:
Filippo Dadone

ai sensi degli artt. 6 e 23 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. - **Committente:**
Azienda Agricola Venier s.s. di Venier Giovanni Vittorio & Raul

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Omissis

Decreta

1) di esprimere - ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 152/2006 - giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto: «Approfondimento di un pozzo idrico ad uso irriguo in loc. Fornaci del Comune di Barbata», secondo la soluzione progettuale prospettata negli elaborati depositati dall'Azienda Agricola Venier s.s. di Venier Giovanni, Vittorio & Raul, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi *iter* e provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto stesso:

- a) adottare tutte le precauzioni ed attuare tutte le misure di mitigazione/compensazione/monitoraggio prefigurate nel progetto e nello SIA, così come indicate dal Proponente nella documentazione depositata;
- b) realizzare il pozzo utilizzando le migliori tecniche costruttive disponibili;
- c) privilegiare, relativamente al sistema di perforazione, l'impiego di tecniche che non richiedano l'impiego di fluidi di perforazione potenzialmente inquinanti per le acque sotterranee;
- d) dimensionare il manto drenante secondo i criteri di ritenzione e permeabilità, sulla base di un'adeguata analisi granulometrica del terreno in corrispondenza dei livelli filtranti, allo scopo di garantire il buon funzionamento del pozzo nel tempo;
- e) eseguire le prove di pompaggio per determinare la portata massima estraibile, la portata critica e la portata ottimale di esercizio, a pozzo ultimato, preferibilmente durante la stagione irrigua (periodo di maggior criticità) per un tempo sufficientemente rappresentativo;
- f) qualora in futuro risulti disponibile una maggiore dotazione idrica presso i canali irrigui esistenti (come ad esempio per la possibilità di utilizzare l'acqua derivante da impianti di depurazione) dovranno essere rideterminati i quantitativi di prelievo nel pozzo in esame, ai sensi dell'art. 6 del r.r. n. 2/2006 per il riuso ed il riutilizzo delle acque;
- g) al fine di accertare un eventuale depauperamento delle falde acquifere captate (ricarica insufficiente), di garantire l'utilizzo ottimale della risorsa e di verificare la compatibilità della portata massima di progetto con la risorsa idrica sotterranea, predisporre in accordo con ARPA e la Provincia di Bergamo, un programma di monitoraggio dei livelli piezometrici e della qualità delle acque di prima falda, per un controllo periodico della situazione idrogeologica locale, anche eventualmente rideterminando i quantitativi di prelievo dalla falda superficiale;
- h) realizzare l'opera in modo tale da garantire la tutela delle acque sotterranee ed il rispetto delle condizioni idrogeologiche esistenti e degli acquiferi confinati, nonché evitando la messa in comunicazione delle diverse falde acquifere;
- i) in ordine alla produzione di terre e rocce da scavo il proponente, in conformità alle disposizioni dell'art. 186 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. ed ai criteri di cui alla circolare ARPA prot. n. 79095 del 7 giugno 2007, dovrà comunicare preventivamente ad ARPA ed alla Provincia di Bergamo le modalità di gestione delle stesse e la destinazione finale del materiale inerte estratto e non riutilizzato *in situ*;
- j) durante la fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le soluzioni tecniche più idonee atte a minimizzare gli impatti generati ed a garantire la massima tutela di suolo e sottosuolo, atmosfera, corpi idrici superficiali ed acque sotterranee, nonché le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori;
- k) al fine di evitare la produzione e dispersione di polveri durante la fase di movimentazione del materiale (qualora essa possa dare origine a questa tipologia di impatto), il trasporto dovrà avvenire utilizzando mezzi dotati di teloni di copertura dei cassoni;
- l) circa il fattore rumore si dovranno adottare, durante la fase di terebrazione del pozzo e di esercizio dell'impianto, tutti gli accorgimenti tecnici più idonei atti a garantire il rispetto dei limiti di emissione acustica previsti per l'area in esame dal piano di zonizzazione acustica del Comune (di Barbata; l'eventuale funzionamento notturno del pozzo in parola, pur in assenza di ricettori nelle vicinanze per la verifica del limite differenziale, dovrà comunque essere subordinato ad una

Serie Ordinaria - N. 21 - 24 maggio 2010

valutazione di previsione di maggior dettaglio dell'impatto acustico, come richiesto da ARPA Dipartimento di Bergamo con nota n. 32950 del 9 marzo 2010, per accertare il rispetto dei valori limite di emissione e di immissione, di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447;

- m) la viabilità d'accesso all'area di cantiere dovrà essere preventivamente concordata con il Comune di Barbata, e comunque dovrà avvenire limitando al minimo i possibili disagi per la popolazione residente;
- n) prevedere la recinzione del sito in questione (anche al fine di garantire la sicurezza delle apparecchiature e delle strutture) e la realizzazione di opere di mitigazione collocate all'esterno della rete di recinzione, a perimetro dell'opera di captazione, costituite con essenze arboree ed arbustive autoctone espressamente indicate dal competente Settore della Provincia di Bergamo;
- o) in caso di abbandono del pozzo in oggetto o di cambiamento della destinazione d'uso delle aree in parola, al fine di garantire il ripristino delle condizioni idrogeologiche preesistenti alla realizzazione dell'opera, dovranno essere adottate, ai fini della salvaguardia dell'integrità delle risorse idriche sotterranee, soluzioni tecniche tali (cementazioni, setti impermeabili, ecc.) da evitare che l'opera stessa possa costituire un elemento di potenziale contaminazione delle acque sotterranee;
- p) in fase di autorizzazione del pozzo in questione, da parte della Provincia di Bergamo, dovrà essere confermata l'assenza di eventuali interferenze negative connesse alla realizzazione del pozzo in questione sia con gli elementi del reticolo idrografico superficiale sia con eventuali altre opere di derivazione di acque sotterranee presenti sul territorio in un intorno significativo, che emungono dalla stessa falda acquifera, mediante la predisposizione di uno studio idrogeologico di dettaglio redatto sulla base di prove di pompaggio realizzate *in situ*, in pozzi esistenti situati in condizioni idrogeologiche analoghe a quello in progetto;
- q) comunicare alla Provincia di Bergamo le caratteristiche tecniche o le schede dei dispositivi (pompe e misuratori di portata) posti sul pozzo in progetto;
- 2) la Provincia di Bergamo, in qualità di Autorità competente all'autorizzazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, così come recepite nel provvedimento di autorizzazione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/06;
- 3) ai sensi dell'art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/06, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- 4) di trasmettere copia del presente decreto all'Azienda Agricola Venier s.s. di Venier Giovanni, Vittorio & Raul, con sede presso la Cascina Ca' Fornaci - 24040 Barbata (BG);
- 5) di informare contestualmente i seguenti soggetti dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa:
- Comune di Barbata;
 - Provincia di Bergamo;
- 6) di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia;
- 7) di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente:
Filippo Dadone

(BUR20100118)

(5.0.0)

D.d.s. 27 aprile 2010 - n. 4338

Progetto di ampliamento di un allevamento di polli da carne («Boiler»), per una potenzialità complessiva di 99.000 capi, in località cascina Abbadia nel Comune di Olmeneta (CR) - PropONENTE: Azienda Agricola Cerati Gabriele - Olmeneta - Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006

Omissis

Decreta

1. di esprimere - ai sensi del d.lgs. 152/2006 - giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di ampliamento dell'allevamento di polli da carne (boiler), per una capacità complessiva di 99.000 capi, in esercizio nel Comune di Olmeneta (CR), località Cascina Abbadia, via Martiri di Guerra civ. 9, secondo la soluzione progettuale prospettata negli elaborati depositati dalla Azienda Agricola Cerati Gabriele, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi iter e provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto stesso:

• *quadro progettuale e gestionale e fase di costruzione:*

a. ai fini dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA):

- il proponente predisponga una valutazione previsionale di dettaglio delle emissioni sonore e del clima acustico derivanti dall'esercizio dell'allevamento a regime nella configurazione di progetto, redatta secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla d.g.r. 7/8313 dell'8 marzo 2002, e contenente la definizione delle misure mitigative eventualmente necessarie sulla base dei risultati ottenuti;
- la progettazione architettonica dei nuovi manufatti sia affinata e concordata con il Comune di Olmeneta, in coerenza con la natura dei luoghi, il contesto paesaggistico e le consolidate tradizionali tecniche costruttive locali;
- la platea per lo stoccaggio della pollina sia delimitata da un muretto di contenimento di altezza pari ad almeno 1 m, e provvista di copertura;

b. prima dell'attivazione (immissione degli animali) delle nuove strutture di allevamento il proponente dovrà definire in dettaglio le modalità di gestione e/o smaltimento della pollina prodotta:

- nel caso di utilizzazione agronomica sia predisposto il relativo piano operativo aziendale (POA) in conformità alle disposizioni della d.g.r. 8/5868 del 21 novembre 2007, con riferimento alla capacità potenziale di progetto e al relativo peso vivo standard (99.000 capi, pari a 168 t);
- in caso di conferimento ad impianto di produzione di energia o a centro di trasformazione della pollina, dovranno essere stipulate specifiche convenzioni tra le parti e tenuta idonea registrazione delle quantità conferite;
- qualora sopravvengano indisponibilità di adeguate superfici per l'utilizzo agronomico (es. per scadenza delle convenzioni d'uso), sia corrispondentemente aumentata la quota parte della pollina conferita al recupero, oppure proporzionalmente limitato il numero dei capi allevati;

c. nella gestione agronomica il proponente dovrà garantire l'interramento della pollina nell'arco delle 24 ore dallo spandimento;

d. durante la fase di costruzione sia perseguita la massima limitazione delle emissioni di rumore, gas di scarico e polvere, adottando macchine adeguatamente silenziare e le normali cautele previste nella corretta gestione di un cantiere edile; gli eventuali depositi di materiale dovranno avvenire all'interno del sedime recintato dell'allevamento;

e. si rammenta che nella realizzazione del progetto dovranno essere seguiti i criteri contenuti nelle linee guida «Criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale», approvate con decreto regionale n. 20109 del 29 dicembre 2005 (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 3° Suppl. Straordinario al n. 6 del 10 febbraio 2006);

• *quadro ambientale:*

f. il proponente predisponga ed attui, ai fini dell'AIA:

- un piano di monitoraggio della soggiacenza della falda e della qualità delle acque sotterranee, in almeno un piezometro stabile a monte e due a valle idrogeologica dell'allevamento, per verificare l'assenza di contaminazioni dovute all'esercizio dell'attività zootecnica; la prima campagna di misure sia eseguita antecedentemente alla realizzazione delle opere in progetto;
- un piano di monitoraggio delle emissioni in atmosfera, con particolare riguardo ad ammoniaca e metano; si proceda contestualmente, in fase di esercizio, alla verifica della propagazione degli odori verso i recettori sensibili;
- ad impianto in esercizio nella configurazione di progetto, almeno una campagna di verifica della pressione sonora e l'effettiva rispondenza della situazione al calcolo previsionale;

- presupposti e modalità di conduzione delle suddette azioni di monitoraggio siano definite dal proponente in accordo con ARPA, la Provincia di Cremona e il Comune di Olmeneta, ai quali dovranno essere trasmessi (oltre che conservati presso l'azienda stessa) i relativi risultati, per la loro validazione e l'eventuale assunzione di provvedimenti conseguenti; in base agli esiti del monitoraggio, il proponente dovrà provvedere alla eventuale tempestiva installazione di specifici presidi e alla loro costante manutenzione;
- *assetto paesaggistico ed ecosistemico:*
 - g. i previsti interventi di mitigazione e inserimento paesaggistico dovranno essere implementati mediante la realizzazione
 - sul lato settentrionale in adiacenza al nuovo capannone
 - di una fascia a verde di larghezza non inferiore a 10 m, formata da un doppio filare polispecifico di essenze arboree (pioppo bianco, pioppo nero e olmo campestre), accompagnato da un corredo arbustivo (sambuco nero, rosa canina e biancospino); siano inoltre ripristinate, con adeguate essenze arbustive, la siepe a sud dell'allevamento e la fascia vegetata sul lato orientale in fregio alla roggia Canzanina; tali interventi siano concordati in fase autorizzativa con il Comune di Olmeneta, e realizzati contestualmente alle opere edilizie, garantendo in seguito le cure colturali necessarie all'affermazione della piantagione;
 - h. per l'ammasso e lo smaltimento degli animali morti, in caso di epidemie, si farà riferimento alle specifiche disposizioni dell'Autorità sanitaria;
 - *ulteriori prescrizioni di dettaglio e MTD:*
 - i. eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio - in particolare finalizzate al maggiore allineamento alle migliori tecniche disponibili sul piano progettuale e/o gestionale (MTD) - potranno essere emesse in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale;
2. la Provincia di Cremona, in qualità di Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del progetto in parola, e il Comune di Olmeneta, sono tenuti a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, così come recepite nel provvedimento di autorizzazione, e a segnalare tempestivamente alla struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;
3. ai sensi dell'art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. di trasmettere copia del presente decreto alla proponente Azienda Agricola Cerati Gabriele di Olmeneta;
5. di informare contestualmente dell'avvenuta decisione finale, e delle modalità di reperimento della stessa, il Comune di Olmeneta, la Provincia di Cremona ed ARPA Lombardia;
6. di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;
7. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia;
8. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
- Il dirigente:
Filippo Dadone
- (5.0.0)
- (BUR20100119)
D.d.s. 27 aprile 2010 - n. 4408
Impianto idroelettrico «Bocca d'Adda» sul fiume Adda in Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda (LO) - Proponente: SC&C s.r.l. - Verifica di assoggettabilità ai sensi del d.lgs. n. 152/06
- IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE
- Omissis
Decreta
- 1) di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/06, il progetto dell'impianto idroelettrico sul fiume Adda, in Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda (LO), secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti dalla società SC&C s.r.l., a condizione
- che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto in parola:
- a) dovranno essere puntualmente adottate tutte le precauzioni e pienamente attuate tutte le misure di mitigazione/compensazione/monitoraggio prefigurate nel progetto, nella relazione sugli effetti ambientali, e prescritte nel seguito;
 - b) l'intervento dovrà essere conforme alla normativa prevista per le fasce A del PAI; in particolare, in tanto in quanto configurabile come opera pubblica o di interesse pubblico, il progetto definitivo/esecutivo, ai sensi dell'art. 38 delle N.d.A. del PAI, dovrà essere corredato da uno studio di compatibilità idraulica in merito agli interventi da realizzarsi all'interno della fascia fluviale A; tale studio, da sottoporre all'Autorità idraulica competente dovrà tra l'altro specificare il carattere di servizio essenziale e non altrimenti delocalizzabile dell'opera in oggetto;
 - c) durante la fase di cantiere dovranno essere adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, atmosfera, rumore e vibrazioni, nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza del cantiere, in particolare:
 - c.1) l'attività cantieristica, in ordine all'impatto acustico, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 13/01, ottemperando alle eventuali prescrizioni tecniche che verranno impartite;
 - c.2) la messa in opera delle parti meccaniche sommerse e le successive operazioni di manutenzione dovranno essere condotte con la massima cautela, onde evitare la contaminazione delle acque del fiume Adda e la falda acquifera con liquidi classificabili come rifiuti pericolosi (oli, filtri e stracci sporchi di olio); a tal fine dovrà essere prevista un'area attrezzata per la manipolazione di tali liquidi e per il loro contenimento in caso di sversamenti accidentali o errori nelle manovre di carico e/o scarico; saranno contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati ad aree di cantiere ed allo stoccaggio di materiale movimentato;
 - d) nelle successive fasi di approfondimento e sviluppo progettuali, dovranno essere predisposte le indagini geotecniche ed idrogeologiche previste dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, approvate con d.m. 14 gennaio 2008. Tali indagini dovranno accertare:
 - d.1) i principali parametri fisici ed i valori relativi alla portanza ed ai cedimenti dei terreni di fondazione delle opere in progetto;
 - d.2) le principali caratteristiche della falda freatica (soggiacenza, oscillazioni stagionali, direzione di deflusso, condizioni di vulnerabilità), nonché la compatibilità degli interventi con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee;
 - e) la gestione del materiale di scavo dovrà essere esercitata in conformità alle disposizioni dall'art. 186 del d.lgs. 152/06;
 - f) la realizzazione e la tipologia della scala di risalita pesci, finalizzata alla ricomposizione della continuità idraulica indicata nel progetto come mitigazione ambientale, dovrà essere concordata con la Provincia di Lodi;
 - g) contestualmente alle operazioni di controllo e di manutenzione dell'impianto il Proponente avrà cura di monitorare la funzionalità del passaggio per la fauna ittica e l'eventuale impatto diretto sull'ittiofauna, prevedendo, se del caso, opportune misure manutentive, mitigative e correttive;
 - h) l'inserimento paesaggistico dell'intervento sia verificato in sede di relativa autorizzazione ai sensi d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; la relazione paesaggistica dovrà contenere tutte le indicazioni sulle cautele (architettoniche e paesaggistiche) da adottare, in ottemperanza alla d.g.r. 2121/06;
 - i) il progetto esecutivo dovrà essere valutato dal Parco dell'Adda Sud ed in particolare dovrà essere concordata la scelta delle aree e la gestione della viabilità in fase di cantiere;
 - j) la piantumazione di specie autoctone (arbusti e alberi) prevista nel progetto come compensazione ambientale, dovrà essere concordata con la Provincia di Lodi, il Parco Adda Sud ed il Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda;
- 2) di demandare alla Provincia di Lodi la verifica di compatibilità dell'opera alla luce delle disposizioni di cui al PTUA e alla d.g.r. 16065/04, in particolare in merito alle caratteristiche tecniche del passaggio per la fauna ittica e alla portata da questo richiesta per una sua corretta funzionalità;

Serie Ordinaria - N. 21 - 24 maggio 2010

3) la Provincia di Lodi, in qualità di Autorità competente all'autorizzazione/approvazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, così come recepite nel provvedimento di autorizzazione/approvazione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/06;

4) di trasmettere copia del presente decreto a SC&C s.r.l.;

5) di informare contestualmente i seguenti soggetti dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa:

- Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda (LO);
- Provincia di Lodi;
- Parco Adda Sud;
- ARPA;

6) di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;

7) di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web (www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia);

8) di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente:
Filippo Dadone

(BUR20100120)

D.d.s. 28 aprile 2010 - n. 4561

Realizzazione impianto idroelettrico sull'acquedotto comunale ad uso potabile e idroelettrico in Comune di Montagna in Valtellina (SO) – Proponente amministrazione comunale di Montagna in Valtellina – Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 152/06

(5.0.0)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1) di escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/06, il progetto di realizzazione impianto idroelettrico sull'acquedotto comunale ad uso potabile e idroelettrico in Comune di Montagna in Valtellina (SO), secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti dal Proponente, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto in parola;

a) in sede di progetto esecutivo e ai fini dell'autorizzazione paesaggistica – di competenza della Provincia di Sondrio ai sensi dell'art. 80 della l.r. 12/2005 – siano dettagliati:

- in accordo con il Comune di Montagna in Valtellina, gli interventi di mitigazione ambientale;
- le opere da realizzare in coerenza con le indicazioni espresse nel decreto dirigenziale n. 36 del 31 maggio 2007 della Provincia di Sondrio che ha esaminato la valutazione di incidenza prodotta dal Proponente relativa alle opere «lavori di potenziamento dell'acquedotto comunale per uso plurimo (potabile e idroelettrico)»;

b) durante la fase di cantiere dovranno essere adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, atmosfera, rumore e vibrazioni, nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza del cantiere, in particolare:

- l'attività cantieristica, in ordine all'impatto acustico, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune di Montagna in Valtellina, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 13/01, ottemperando alle eventuali prescrizioni tecniche che verranno impartite;
- la messa in opera delle parti meccaniche sommerse e le successive operazioni di manutenzione dovranno essere condotte con la massima cautela, onde evitare la contaminazione delle acque delle sorgenti «Corno, Zocche e Grass» che si riversano nell'acquedotto comunale e nella falda acquifera, con liquidi classificabili come rifiuti pericolosi (oli, filtri e stracci sporchi di olio); a tal fine dovrà es-

sere prevista un'area attrezzata per la manipolazione di tali liquidi e per il loro contenimento in caso di sversamenti accidentali o errori nelle manovre di carico e/o scarico;

- siano contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati ad aree di cantiere ed allo stoccaggio di materiale movimentato;

c) per quanto riguarda l'inserimento paesaggistico l'intervento dovrà essere verificato in sede di relativa autorizzazione ai sensi d.lgs. 42/04; la relazione paesaggistica dovrà contenere tutte le indicazioni sulle cautele (architettoniche e paesaggistiche) da adottare, in ottemperanza alla d.g.r. 2121/06;

d) la gestione del materiale di scavo dovrà essere esercitata in conformità alle disposizioni dall'art. 186 del d.lgs. 152/06;

d) la condotta forzata dovrà essere realizzata nel rispetto delle vigenti norme tecniche per le costruzioni di cui al d.m. 14 settembre 2005 e delle condizioni geologiche ed idrogeologiche esistenti, nonché la tutela delle acque sotterranee;

e) nelle successive fasi di sviluppo progettuale dovrà essere attentamente definito l'assetto idrogeologico del territorio e eventuali interconnessioni con dissesti in atto;

f) eventuali tagli di alberature per la realizzazione delle opere, dovranno essere compensate in relazione ai disposti della d.g.r. n. 8/675 del 21 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni;

g) dovranno essere messe in atto le migliori tecniche di ingegneria naturalistica (palizzate semplici e doppie, fascinate, grate vive) al fine di ottenere un rapido recupero ambientale delle opere;

h) il locale turbina dovrà essere coibentato con pannelli fonoassorbenti;

2) di demandare alla Provincia di Sondrio la verifica di compatibilità dell'opera, alla luce delle disposizioni di cui al PTUA e alla d.g.r. 16065/04;

3) la Provincia di Sondrio, in qualità di Autorità competente all'autorizzazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, così come recepite nel provvedimento di autorizzazione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/06;

4) di trasmettere copia del presente decreto al Comune di Montagna in Valtellina (proponente);

5) di informare contestualmente i seguenti soggetti: Provincia di Sondrio, ARPA della avvenuta decisione finale e della modalità di reperimento della stessa;

6) di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;

7) di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia;

8) di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Filippo Dadone

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO Corte Costituzionale

(BUR20100121)

Sentenza 14 aprile 2010 - n. 142

Sentenza 14 aprile 2010 - n. 142

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

Omissis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera b), 5 e 8 della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico in-

tegrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», e degli artt. 3, comma 1, lettere p), q) ed r), e 15, comma 9, della legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegamento ordinamentale), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 2 aprile 2009 ed il 1° settembre 2009, depositati in cancelleria il 7 aprile 2009 ed il 4 settembre 2009 ed iscritti al n. 26 ed al n. 56 del registro ricorsi 2009.

Visti gli atti di costituzione della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 2010 il Giudice relatore Franco Gallo;

Uditi l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Marcello Collevicchio per la Regione Lombardia.

RITENUTO IN FATTO

1. - Con ricorso notificato tramite il servizio postale, consegnato per la spedizione il 30 marzo 2009, pervenuto alla destinataria Regione Lombardia il 2 aprile 2009, depositato il 7 aprile 2009 e iscritto al n. 26 del registro ricorsi del 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, lettera b), 5 e 8 della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione e, quali parametri interposti, agli artt. 149, comma 6, 154, commi 2 e 4, 161, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e all'art. 6 del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

Il ricorrente, premesso che «della legge regionale non è indicata la base costituzionale», sostiene che le disposizioni denunciate, ponendosi in contrasto con gli evocati parametri interposti, violano le competenze legislative esclusive statali in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente.

1.1. - Quanto al censurato art. 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2009, la difesa dello Stato osserva che esso aggiunge la lettera h-ter) al comma 1 dell'art. 44 della legge della stessa Regione 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), assegnando alla competenza regionale «la verifica del piano d'ambito e dei suoi aggiornamenti, approvati dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera b), ferme restando le funzioni dell'Autorità di cui all'articolo 149, comma 6, del d.lgs. 152/2006».

Il ricorrente lamenta che tale disposizione, attribuendo la funzione di controllo sul piano d'ambito alla Giunta regionale, invade la sfera di competenza legislativa esclusiva statale della tutela della concorrenza e dell'ambiente, perché si pone in contrasto con quanto disposto dagli evocati artt. 149, comma 6, e 161, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali attribuiscono al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (Coviri) e non alla Giunta regionale la competenza alla verifica del piano d'ambito. Tali disposizioni, infatti, prevedono che: a) «Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare all'Autorità d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati» (art. 149, comma 6); b) «Il Comitato (...) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti» (art. 161, comma 4, lettera b).

1.2. - Quanto al censurato art. 5 della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2009, il ricorrente premette che esso, nel sostituire l'art. 48 della legge reg. n. 26 del 2003, prevede che l'Autorità d'ambito «trasmette alla Regione il piano d'ambito e i relativi aggiornamenti entro dieci giorni dalla delibera di approvazione» e che «la Giunta regionale verifica il piano in base ai criteri di cui all'articolo 149, comma 6, del d.lgs. 152/2006 e detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti».

A detta della difesa dello Stato, tale disposizione, attribuendo la funzione di controllo sul piano d'ambito alla Giunta regionale, risulta anch'essa in contrasto con quanto disposto dagli artt. 149, comma 6, e 161, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006 e invade, perciò, le competenze legislative statali in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente.

1.3. - Quanto alle altre previsioni del censurato art. 5 e al parimenti censurato art. 8 della legge reg. n. 1 del 2009, l'Avvocatura generale dello Stato premette che essi modificano, rispettivamente, gli artt. 48 e 51 della legge reg. n. 26 del 2003. In particolare, la prima delle due disposizioni modificate prevede che l'Autorità d'ambito «determina il sistema tariffario d'ambito in conformità alle prescrizioni regionali che tengono conto anche dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati». La seconda delle due disposizioni prevede che il sistema tariffario sia determinato dall'Autorità d'ambito in conformità alle prescrizioni regionali e che la stessa Autorità preveda indicazioni per la riscossione e la ripartizione della tariffa tra il soggetto erogatore e il gestore del servizio.

Il ricorrente evoca quali parametri interposti i commi 2 e 4 dell'art. 154, del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali, rispettivamente, prevedono che «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua» e che «L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'art. 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio». Evoca, altresì, il «combinato disposto» dell'art. 161, comma 4, del citato d.lgs. n. 152 del 2006, e dell'art. 6, del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, ai sensi del quale, sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Coviri predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui al citato art. 154, in base al quale, con decreto ministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono definite le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici, mentre l'Autorità d'ambito è tenuta a determinare la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel richiamato decreto ministeriale.

Ad avviso della difesa dello Stato, detti parametri: a) fissano una «riserva statale sulla determinazione dei criteri per l'individuazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato, che devono essere presi in considerazione dall'AATO nel definire il sistema tariffario»; b) stabiliscono «standard quantitativi e qualitativi della risorsa idrica che devono garantire uniformità su tutto il territorio nazionale».

Le norme censurate, stabilendo che le tariffe debbano essere determinate sulla base delle prescrizioni dell'amministrazione regionale, contrasterebbero con tali parametri, perché violerebbero la competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente.

2. - Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili o infondate.

La resistente premette che le materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente hanno, secondo la giurisprudenza costituzionale, carattere «trasversale», con la conseguenza che l'intervento legislativo statale in tali materie non «deve essere considerato preclusivo ed escludente rispetto ad altri livelli di governo. Soprattutto quando questi ultimi, in ragione delle peculiarità territoriali di cui sono espressione e degli altri ambiti materiali che inevitabilmente vengono coinvolti, si pongono la finalità di integrare e rafforzare la funzione perseguita dalla materia di tipo trasversale».

Secondo la difesa regionale, le norme censurate «hanno operato proprio in base a tali criteri», perché «mirano a precisare il procedimento per la determinazione della tariffa, in piena sintonia con il sistema delineato dal legislatore nazionale, che ben consente alla Regione la facoltà di essere parte dell'attività di governance relativa alla gestione del servizio idrico integrato».

Serie Ordinaria - N. 21 - 24 maggio 2010

In particolare, la Regione sostiene che il rilievo di parte ricorrente circa la «mancata indicazione, da parte del legislatore lombardo, della base costituzionale sulla quale fonda il suo intervento» è infondato, perché non esiste alcuna disposizione costituzionale «che imponga al legislatore regionale di indicare la base costituzionale del suo agire».

2.1. - Quanto ai censurati artt. 4, comma 1, lettera b), e 5 della legge reg. n. 1 del 2009, i quali attribuiscono alla Giunta regionale la potestà di verifica del piano d'ambito e dei suoi aggiornamenti, approvati dall'Autorità, la resistente osserva che essi non invadono la sfera dei poteri demandati in materia al Coviri, perché tale potestà «ben lungi dal sostituirsi alle prerogative statali, a queste si aggiunge e coordina». Tale conclusione deriva dal tenore «letterale dell'art. 44 l.r. n. 26/2003, che, in generale, per tutte le funzioni elencate, fa salve espressamente le competenze conferite dalle leggi statali (comma 1) e, in particolare, assoggetta la nuova funzione regionale di verifica al rispetto delle attribuzioni dell'Autorità di cui all'art. 149, comma 6 del d.lgs. 152/2006 - il Coviri - (lettera h ter, introdotta dalla l.r. n. 1/2009)». A ciò deve aggiungersi che la disciplina statale che si assume violata «non prevede competenze esclusive né preclusioni ad un intervento regionale in sede di verifica del piano approvato dall'Autorità d'ambito», anche perché il comma 6 dell'art. 149 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede che l'Autorità di vigilanza può operare eventuali rilievi ed osservazioni limitatamente al programma degli interventi e al piano finanziario, con la conseguenza che «sulle restanti componenti del piano d'ambito, vale a dire la ricognizione delle infrastrutture (lett. A) e il modello gestionale ed organizzativo (lett. C), non è attribuito alcun potere esclusivo all'Autorità di vigilanza, e quindi ben può esservi in tali settori, un ruolo regionale».

2.2. - Quanto alle questioni aventi ad oggetto le disposizioni che prevedono competenze regionali nella procedura di determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato, la Regione sostiene di essersi «limitata ad esercitare un ruolo, pienamente rispettoso degli ambiti statali, che le consentisse di garantire un sistema tariffario capace di rispondere in termini di efficienza, efficacia ed economicità alle peculiarità strutturali del proprio sistema idrico integrato». Infatti - prosegue la resistente - l'intervento regionale sul sistema tariffario non incide sulla definizione delle componenti di costo «ma opera sul piano della modulazione della tariffa nell'ambito delle previsioni dell'art. 154, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 152».

3. - Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Lombardia ha ribadito quanto già dedotto nella memoria di costituzione in giudizio, precisando, in particolare, che la previsione di una competenza regionale nella procedura di determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato risponde all'esigenza di garantire un sistema tariffario adeguato alle esigenze delle realtà locali. Rileva, infatti, la resistente che il metodo normalizzato fissato dalla normativa statale per la determinazione della tariffa è ispirato a criteri inadeguati alla realtà lombarda, perché «determina aumenti tariffari ingenti ed illogici, che si ripercuotono in maniera insanabile a danno dei consumatori e degli utenti più deboli».

4. - Con ricorso notificato tramite il servizio postale, consegnato per la spedizione il 28 agosto 2009, pervenuto alla destinataria il 1° settembre 2009, depositato il 4 settembre 2009 e iscritto al n. 56 del registro ricorsi del 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettere p), q) ed r), e 15, comma 9, della legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione e, quali parametri interposti, agli artt. 149, comma 6, 154, commi 2 e 4, 161, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006.

Il ricorrente, premesso che «della legge regionale non è indicata la base costituzionale», sostiene che le disposizioni denunciate si pongono in contrasto con gli evocati parametri interposti, violando così le competenze legislative esclusive statali in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente.

4.1. - Quanto alla censurata lettera p) del comma 1 dell'art. 3 della legge reg. n. 10 del 2009, che modifica l'art. 48, comma 2, lettera e), della legge reg. n. 26 del 2003, come sostituito dall'art. 5 della legge reg. n. 1 del 2009, la difesa dello Stato osserva che essa attribuisce alla Regione la determinazione del sistema tariffario limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio. Quanto alla censurata successiva lettera r) del comma 1 dell'art. 3 della legge reg. n. 10 del 2009, che sostituisce l'art. 51, comma 1, della legge reg. n. 26 del 2003, come modificato dall'art. 8 della legge reg. n. 1 del 2009, la dife-

sa dello Stato osserva che essa prevede che l'autorità d'ambito determina il sistema tariffario «nel rispetto della normativa nazionale vigente e, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, delle disposizioni regionali in materia».

Il ricorrente evoca quali parametri interposti i commi 2 e 4 dell'art. 154, del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali, rispettivamente, prevedono che «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua» e che «L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'art. 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio». Evoca, altresì l'art. 161, comma 4, del citato d.lgs. n. 152 del 2006, ai sensi del quale, sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Coviri predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui al citato art. 154.

Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, le norme censurate presentano, in riferimento ai parametri evocati, profili di illegittimità analoghi a quelli già prospettati con il ricorso n. 26 del 2009, perché incidono illegittimamente nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale. In particolare, la separazione della gestione delle reti dall'erogazione del servizio non giustificherebbe «un diverso sistema tariffario, neppure riferito al metodo, attribuito alla competenza esclusiva statale, in quanto anche in questo caso risulta applicabile il Metodo normalizzato di cui al d.m. 1° agosto 1996, visto che detto Metodo prevede una tariffa reale media costituita da tre componenti di cui due relativi agli investimenti (ammortamento e remunerazione) tra i quali possono rientrare le competenze del gestore delle reti». A sostegno della sua ricostruzione, cita la decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato n. AS446 del 21 febbraio 2008, secondo cui «è in primo luogo dall'applicazione di una uniforme metodologia tariffaria del servizio idrico integrato che si può attendere un effettivo sviluppo in senso concorrenziale del settore dei servizi idrici, superando le disparità ancora esistenti a livello nazionale». Cita, inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 246 del 2009, con la quale si è affermato che la disciplina degli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006 «è ascrivibile, in prevalenza, alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato».

4.2. - Quanto alla censurata lettera q) del comma 1 dell'art. 3 della legge reg. n. 10 del 2009, che sostituisce l'art. 48, comma 4, secondo periodo, della legge reg. n. 26 del 2003, come modificato dall'art. 5 della legge reg. n. 1 del 2009, la difesa dello Stato osserva che essa prevede che la Giunta regionale, sentito il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, verifica il piano d'ambito «per i profili di sua competenza ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti».

A detta della difesa dello Stato, tale disposizione, attribuendo la funzione di controllo sul piano d'ambito alla Giunta regionale, si pone in contrasto con quanto disposto dagli artt. 149, comma 6, e 161, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali attribuiscono alla competenza esclusiva della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (già Coviri) la fase di verifica del piano, e invade, perciò, le competenze legislative statali in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente.

4.3. - È impugnato, infine, l'art. 15, comma 9, della legge reg. n. 10 del 2009, il quale dispone che «Sono fatti salvi e si intendono approvati ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni regionali di cui all'articolo 51 della l.r. n. 26/2003, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»), gli atti emanati in attuazione conforme della d.g.r. n. 8/5448 del 2007, ivi inclusi i Piani d'Ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge».

Secondo la difesa dello Stato, tale disposizione invade la competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., perché si pone in contrasto con l'art. 154, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, operando «una illegittima sanatoria del vizio che affligge gli atti emanati in attuazione della

citata deliberazione della Giunta regionale, che reca "Metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato per la regione Lombardia ai sensi della legge n. 26/2003", atteso che tali atti risultano adottati in carenza di alcuna normativa che attribuisse alla Regione il potere di determinare un proprio metodo tariffario, non potendo trovare applicazione, in ossequio al principio del *tempus regit actum*, la l.r. n. 1/2009, sopravvenuta alla citata deliberazione della Giunta regionale».

A ciò deve aggiungersi – sempre secondo il ricorrente – che la norma censurata viola il «principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione», perché ha «effetti sananti, in relazione alla medesima questione riguardante la validità del piano d'Ambito dell'ATO di Pavia, per la quale, da parte della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, già Co.Vi.Ri, è stato proposto ricorso al Capo dello Stato».

5. – Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili o infondate.

La ricorrente svolge rilievi analoghi a quelli già svolti nella memoria di costituzione nel giudizio r. ric. n. 26 del 2009, sia in generale, sia in relazione alle singole questioni proposte.

5.1. – In particolare, quanto alle questioni aventi ad oggetto le disposizioni regionali che prevedono competenze regionali nella procedura di determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato, la Regione sostiene che «una volta determinata la tariffa di base, sulla base delle componenti di costo definite con decreto ministeriale, è proprio la normativa statale che ben consente e anzi espressamente prevede una "modulazione" della tariffa che tenga conto della necessità di assicurare agevolazioni per i consumi domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito e, ancora, degli investimenti pro capite per residente effettuati dai Comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato realtà territoriali locali (art. 154, comma 6 e 7, del d.lgs. n. 152)». A ciò si deve aggiungere, sempre secondo la Regione che, «nel caso di esercizio del servizio idrico integrato con separazione fra gestione della rete ed erogazione del servizio, è necessario che le componenti di costo che concorrono alla determinazione della tariffa non vengano imputate unitariamente ad un unico soggetto gestore-erogatore, ma vengano riferite a due soggetti tra loro distinti» – esigenza che «appare fortemente penalizzata dalla applicazione del «Metodo normalizzato» di cui al d.m. 1° agosto 1996».

5.2. – Quanto, poi, alle questioni aventi ad oggetto l'attribuzione alla competenza regionale della verifica del piano d'ambito, la resistente osserva che essa «ben lungi dal sostituirsi alle prerogative statali, a queste si aggiunge e coordina». Inoltre, la verifica del piano d'ambito, che la norma impugnata attribuisce anche alla Giunta regionale, trova una sua ulteriore ragione giustificativa nel fatto che le misure organizzative contenute in detto piano incidono in modo rilevante anche sui profili organizzativi e di gestione dei distretti idrografici, in particolar modo con riferimento al miglioramento qualitativo dei corsi d'acqua. Vi è perciò – sempre per la resistente – la necessità di coordinare i piani di tutela per il risanamento dei corpi idrici con i piani d'ambito e con i piani di gestione e tutela dei bacini idrografici, con la conseguenza che il legislatore regionale può legittimamente prevedere «un momento di verifica dei piani d'ambito al fine di riscontrare la piena coerenza delle misure adottate nei piani di tutela con quanto previsto nei piani d'ambito (in relazione al miglioramento qualitativo dei corsi d'acqua), così come previsto dalla norma regionale impugnata».

5.3. – Quanto, infine, alle questioni relative all'art. 15, comma 9, della legge reg. n. 10 del 2009, la difesa regionale osserva che «le affermazioni dell'Avvocatura, in ordine agli asseriti effetti "sananti" che la norma avrebbe rispetto agli atti adottati in attuazione della d.g.r. n. 8/5448, risultano prive di pregio», per tre ordini di ragioni: a) l'affermazione dell'illegittimità degli atti adottati in attuazione della richiamata delibera è immotivata, anche perché detta delibera «non è stata oggetto di alcuna impugnazione da parte del Governo, né, ovviamente di alcuna pronuncia di illegittimità»; b) «destituita di fondamento è l'affermazione relativa alla "carenza di alcuna normativa che attribuisse alla Regione il potere di determinare un proprio metodo tariffario"; c) la mera proposizione di un ricorso al Capo dello Stato da parte della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche non autorizza a ritenere che «le norme impuginate abbiano l'obbiettivo di conseguire un illegittimo effetto sanante».

6. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Lombardia ha ribadito quanto già dedotto nella memoria di costituzione in giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il ricorso iscritto al n. 26 del registro ricorsi del 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri censura gli artt. 4, comma 1, lettera b), 5 e 8 della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione e, quali parametri interposti, agli artt. 149, comma 6, 154, commi 2 e 4, 161, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e all'art. 6 del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

Con il ricorso iscritto al n. 56 del registro ricorsi del 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri censura gli articoli 3, comma 1, lettere p), q) ed r), e 15, comma 9, della legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost. e, quali parametri interposti, agli artt. 149, comma 6, 154, commi 2 e 4, 161, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006.

2. – I giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi, in considerazione dell'identità delle parti e dell'analogia delle questioni proposte.

2.1. – In primo luogo, il ricorrente impugna l'art. 4, comma 1, lettera b), della legge reg. n. 1 del 2009, nella parte in cui esso aggiunge la lettera h-ter) al comma 1 dell'art. 44 della legge della stessa Regione 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), assegnando alla competenza regionale «la verifica del piano d'ambito e dei suoi aggiornamenti, approvati dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera b), ferme restando le funzioni dell'Autorità di cui all'articolo 149, comma 6, del d.lgs. 152/2006».

Impugna, del pari, l'art. 5 della stessa legge reg. n. 1 del 2009, nella parte in cui sostituisce il secondo periodo del comma 4 dell'art. 48 della citata legge reg. n. 26 del 2003, prevedendo che la Giunta regionale verifica il piano d'ambito «in base ai criteri di cui all'articolo 149, comma 6, del d.lgs. 152/2006 e detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti».

2.1.1. – Secondo la difesa dello Stato, tali disposizioni, attribuendo la funzione di verifica del piano d'ambito alla Regione, violano gli artt. 149, comma 6, e 161, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali attribuiscono, invece, tale funzione al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e non a organi regionali. Di conseguenza, esse violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., secondo cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente.

2.1.2. – Le questioni sono fondate.

Le norme censurate attribuiscono alla Regione le competenze amministrative di controllo relative alla pianificazione d'ambito, che sono, invece, attribuite dagli evocati parametri interposti al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.

Questa Corte ha già affermato che tale pianificazione deve essere ricondotta alla materia della «tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, perché è strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio e ha, perciò, lo scopo di consentire il concreto superamento della frammentazione della gestione delle risorse idriche, al fine di inserire armonicamente tale gestione in un più ampio quadro normativo diretto alla razionalizzazione del mercato del settore» (sentenza n. 246 del 2009, punto 13.1. del Considerato in diritto).

Ne consegue l'illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali denunciate, perché recano una disciplina difforme da quella statale in un settore, quello della pianificazione d'ambito, che è precluso alla Regione.

2.2. – In secondo luogo, sono censurati gli artt. 5 e 8 della legge reg. n. 1 del 2009, nella parte in cui essi modificano gli artt. 48 e 51 della legge reg. n. 26 del 2003, prevedendo, rispettivamente, che: a) l'Autorità d'ambito «determina il sistema tariffario d'ambito in conformità alle prescrizioni regionali che tengono conto anche dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati» (art. 48, comma 2, lettera e); b) il sistema tariffario è determinato dall'Autorità d'ambito in conformità alle prescrizioni regionali (art. 51, comma 1).

Serie Ordinaria - N. 21 - 24 maggio 2010

2.2.1. – Secondo la difesa dello Stato, tali disposizioni, stabilendo che la tariffa del servizio idrico integrato sia determinata sulla base delle prescrizioni dell'amministrazione regionale, si pongono in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., in base al quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, perché violano, quali norme interposte: a) i commi 2 e 4 dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, che prevedono, rispettivamente, che «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua» (comma 2) e che «L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'art. 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» (comma 4); b) il «combinato disposto» dell'art. 161, comma 4, lettera a), del citato d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 6, comma 2, lettera b) del d.P.R. n. 90 del 2007, ai sensi del quale, sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale prezzi, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche – che, in forza dell'art. 1, comma 5, del d.lgs. 8 novembre 2006 (Disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), ha sostituito l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti – predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui al citato art. 154.

2.2.2. – Le questioni riferite alle norme interposte dei commi 2 e 4 dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 sono fondate, con conseguente assorbimento delle altre.

Le norme censurate recano una disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, prevedendo che questa sia determinata sulla base delle prescrizioni dell'amministrazione regionale, mentre i citati parametri interposti dei commi 2 e 4 dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 attribuiscono al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la definizione delle componenti di costo per la determinazione della «tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua» e all'Autorità d'ambito la determinazione della tariffa di base.

Come affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 246 del 2009, la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato contenuta nell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 è ascrivibile «in prevalenza, alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato». Attraverso la determinazione della tariffa nell'ambito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato, infatti, livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e «le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale» e le altre finalità tipicamente ambientali individuate dagli artt. 144 (Tutela e uso delle risorse idriche), 145 (Equilibrio del bilancio idrico) e 146 (Risparmio idrico) dello stesso d.lgs.. La finalità della tutela dell'ambiente viene, inoltre, in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, perché tra tali costi sono espressamente inclusi quelli ambientali, da recuperare «anche secondo il principio "chi inquina paga"» (art. 154, comma 2). I profili della tutela della concorrenza vengono poi in rilievo, perché, nella determinazione della tariffa, si persegue anche il fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c, d, e); fine che è raggiunto determinando la tariffa secondo un meccanismo di *price cap* (artt. 151 e 154, comma 1), diretto ad evitare che il concessionario unico abusò della sua posizione dominante (punto 17.4. del *Considerato in diritto* della richiamata sentenza).

Ne consegue l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. n. 1 del 2009, nella parte in cui sostituisce la lettera e) del comma 2 dell'art. 48 della legge reg. n. 26 del 2003, e dell'art. 8 della stessa legge reg. n. 1 del 2009, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 51 della citata legge reg. n. 26 del 2003, perché tali disposizioni intervengono, con una disciplina difforme da quella statale, in un settore, quello della tariffa del servizio idrico integrato, la cui regolamentazione è preclusa alla Regione.

2.3. – In terzo luogo, sono censurate le lettere p) ed r) del comma 1 dell'art. 3 della legge reg. n. 10 del 2009.

La censurata lettera p) del comma 1 dell'art. 3 della legge reg. n. 10 del 2009, che modifica l'art. 48, comma 2, lettera e), della legge reg. n. 26 del 2003, come sostituito dall'art. 5 della legge reg. n. 1 del 2009, attribuisce alla Regione la competenza a fissa-

re disposizioni per la determinazione del sistema tariffario da parte dell'Autorità d'ambito, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio.

Analogamente, la censurata successiva lettera r), che sostituisce l'art. 51, comma 1, della legge reg. n. 26 del 2003, come modificato dall'art. 8 della legge reg. n. 1 del 2009, prevede che l'Autorità d'ambito determina il sistema tariffario «nel rispetto della normativa nazionale vigente e, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, delle disposizioni regionali in materia».

2.3.1. – Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, tali disposizioni violano i commi 2 e 4 dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 e l'art. 161, comma 4, dello stesso d.lgs. e, di conseguenza, violano l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., perché incidono illegittimamente nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale, per motivi analoghi a quelli già prospettati con il ricorso n. 26 del 2009. In particolare, l'ipotesi della separazione della gestione delle reti dall'erogazione del servizio contemplata dalle norme censurate non giustificerebbe un diverso sistema tariffario, perché anche in tal caso risulterebbe applicabile la disciplina generale del d.m. 1° agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato).

2.3.2. – Le questioni riferite alle norme interposte dei commi 2 e 4 dell'art. 154, del d.lgs. n. 152 del 2006 sono fondate, per i motivi già esposti al punto 2.2.2., con conseguente assorbimento delle altre.

Anche in questo caso le norme censurate recano una disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, prevedendo, seppure nel particolare caso della separazione della gestione delle reti dall'erogazione del servizio, che detta tariffa sia determinata sulla base delle prescrizioni dell'amministrazione regionale, mentre i citati parametri interposti dei commi 2 e 4 dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 – come visto – attribuiscono al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la definizione delle componenti di costo per la determinazione della «tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua» e all'Autorità d'ambito la determinazione della tariffa di base.

Poiché la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è ascrivibile alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, è precluso al legislatore regionale intervenire nel settore, con una disciplina difforme da quella statale.

2.4. – In quarto luogo, è censurata la lettera q) del comma 1 dell'art. 3 della legge reg. n. 10 del 2009, che sostituisce l'art. 48, comma 4, secondo periodo, della legge reg. n. 26 del 2003, come modificato dall'art. 5 della legge reg. n. 1 del 2009, prevedendo che la Giunta regionale, sentito il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, verifica il piano d'ambito «per i profili di sua competenza ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti».

2.4.1. – Per la difesa dello Stato, tale disposizione, attribuendo la funzione di controllo sul piano d'ambito alla Giunta regionale, si pone in contrasto con quanto disposto dai più volte evocati artt. 149, comma 6, e 161, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006 e invade, perciò, le competenze legislative statali in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.

2.4.2. – Le questioni sono fondate, per i motivi già esposti al punto 2.1.2.

La norma censurata attribuisce alla Giunta regionale le competenze amministrative di controllo relative alla pianificazione d'ambito, che sono, invece, attribuite dagli evocati parametri interposti al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.

Poiché la disciplina della pianificazione d'ambito, rientra – come visto – nella materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, le disposizioni regionali denunciate sono illegittime, perché intervengono in un settore, quello della pianificazione d'ambito, che è precluso alla Regione.

2.5. – È infine censurato l'art. 15, comma 9, della legge reg. n. 10 del 2009, il quale dispone che «Sono fatti salvi e si intendono approvati ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni regionali di cui all'articolo 51 della l.r. n. 26/2003, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2009, n. 1 (...), gli atti emanati in attuazione conforme della d.g.r. n. 8/5448 del 2007, ivi inclusi i Piani d'Ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge».

2.5.1. – Per la difesa dello Stato, tale disposizione invade la competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza

e di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., perché si pone in contrasto con: a) i commi 2 e 4 dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto opera una illegittima sanatoria del vizio che affligge gli atti emanati in attuazione della citata deliberazione della Giunta regionale «atteso che tali atti risultano adottati in carenza di alcuna normativa che attribuisce alla Regione il potere di determinare un proprio metodo tariffario»; b) il «principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione», perché ha effetti sananti in relazione a una analoga situazione, per la quale «da parte della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (...) è stato proposto ricorso al Capo dello Stato».

2.5.2. – Le questioni riferite alle norme interposte dei commi 2 e 4 dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 sono fondate, con conseguente assorbimento delle altre.

La norma censurata reca una disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, facendo «salvi» e dichiarando «approvati», «ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni regionali di cui all'articolo 51 della l.r. n. 26/2003, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2009, n. 1», gli atti di determinazione della tariffa delle Autorità d'ambito e i piani d'ambito già adottati; i citati parametri interposti dei commi 2 e 4 dell'art. 154, del d.lgs. n. 152 del 2006 – come visto più volte – attribuiscono, invece, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio la definizione delle componenti di costo per la determinazione della «tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua» e all'Autorità d'ambito la determinazione della tariffa di base.

Come già più volte osservato, la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Ne consegue l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata, perché essa interviene in settori, quelli della tariffa del servizio idrico integrato e della pianificazione d'ambito, la cui disciplina è preclusa alla Regione.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»), nella parte in cui aggiunge la lettera h-ter) al comma 1 dell'art. 44 della legge della stessa Regione 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2009, nella parte in cui sostituisce la lettera e) del comma 2 e il secondo periodo del comma 4 dell'art. 48 della legge n. 26 del 2003 della stessa Regione;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2009, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 51 della legge n. 26 del 2003 della stessa Regione;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere p), q) ed r), e dell'art. 15, comma 9, della legge della Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2010.

Il Presidente: Francesco Amirante

(BUR20100122)

Atto prom. 15 aprile 2010 - n. 59
Ricorso n. 59 depositato il 15 aprile 2010 – Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri (CF 80188230587), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF 80224030587) presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12

CONTRO

la Regione Lombardia (CF 80050050154), in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro-tempore*

PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

dell'art. 8, comma 1 lett. r) della legge Regione Lombardia 5 febbraio 2010 n. 7, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 1 aprile 2010

Sul B.U.R. Lombardia 8 febbraio 2010 n. 6 è stata pubblicata la legge regionale 5 febbraio 2010 n. 7, recante «Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative».

Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 1, lett. r) e pertanto propone questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti

MOTIVI

La legge della Regione Lombardia ha introdotto nuove disposizioni in materia di appalti pubblici, le quali, in particolare, disciplinano la materia del controllo sull'esecuzione del contratto, segnatamente del collaudo, in modo difforme rispetto alla normativa statale di riferimento, contenuta nel Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006.

L'art. 8 della legge regionale impugnata, che modifica la l. reg. 19 maggio 1997, n. 14 in materia di «attività contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell'assistenza sanitaria», detta, infatti, al primo comma lett. r), una nuova disciplina del controllo sull'esecuzione del contratto, la quale aspira a sostituire il previgente art. 20 della citata legge 14/1997.

Nella specie, il novellato articolo 20, al comma 3, così dispone:

«3. Per gli appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 28 comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 163/2006, per le forniture dei beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico, nonché per i servizi di natura intellettuale, il collaudo e la verifica di conformità possono essere sostituiti da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura o del servizio».

La norma, dunque, prevede una speciale procedura di controllo sull'esecuzione del contratto, disponendo che per gli appalti «sotto soglia», relativi alla fornitura di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico ovvero di natura intellettuale, detto controllo possa consistere, in alternativa all'ordinario collaudo o alla verifica di conformità, in un – mero – «attestato di regolare esecuzione» rilasciato dal RUP ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura.

Tali disposizioni, introducendo una disciplina dal contenuto diverso rispetto a quanto stabilito a livello nazionale, e segnatamente dall'art. 120 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006) (1) eccedono i limiti delle competenze regionali in materia di lavori pubblici. Esse, infatti, intervengono in un ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, in aperta violazione dell'art. 117 Cost. e delle disposizioni dello stesso Codice.

L'art. 4 del predetto d.lgs. 163/2006, infatti, stabilisce in modo inequivoco e puntuale il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni (e Province autonome), individuando dettagliatamente al 2° comma le materie oggetto di competenza concorrente, e al 3° comma quelle di competenza esclusiva dello Stato.

(1) Quest'ultimo, infatti, dispone: «1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento determina le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria. 1-bis: Per i contratti relativi a servizi e forniture, l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse all'interno delle proprie strutture e a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze relative all'oggetto contrattuale, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi. 2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento disciplina il collaudo con modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto previsto dal presente codice».

D'altra parte anche l'art. 91 del Codice al co. 8 vieta che «l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagini e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice».

Serie Ordinaria - N. 21 - 24 maggio 2010

Tra le materie di pertinenza statale di cui al 3° comma rientra, tra l'altro, anche quella del collaudo.

Spetta allo Stato, infatti, la disciplina degli aspetti concernenti, tra l'altro, la qualificazione e la selezione dei concorrenti, le procedure di affidamento, i criteri di aggiudicazione, il subappalto, e quelli, che qui vengono specificamente in rilievo, della stipulazione e dell'esecuzione dei contratti, tra cui, espressamente, «la direzione dell'esecuzione ed il collaudo».

Si tratta di un riparto di competenze che segue sostanzialmente quello delineato, in via più generale, a livello costituzionale dall'art. 117 Cost.: ciò in quanto quegli ambiti di disciplina che il richiamato art. 4 riserva allo Stato, risultano invero riconducibili a materie già assegnate alla sua competenza esclusiva dal comma 2 dell'articolo 117 Cost. Da un lato, gli aspetti relativi alla fase «procedurale» e di scelta del contraente rientrano nella nozione di tutela della concorrenza di cui alla lettera e); dall'altro, quelli concernenti la fase «negoziale», di stipula ed esecuzione del contratto, sono ascrivibili a quella dell'ordinamento civile, di cui alla lett. 1).

Come chiarito da dottrina e giurisprudenza costanti infatti, in tale ultima fase, negoziale ed esecutiva, l'amministrazione non agisce come autorità, ma opera nell'esercizio della sua autonomia negoziale, in posizione di tendenziale parità con la controparte. Da ciò, la riconducibilità di tale momento del rapporto alla disciplina dell'ordinamento civile, che, appunto, l'art. 117 Cost. lett. 1) riserva in via esclusiva alla potestà legislativa dello Stato, e in cui è da escludere qualsiasi margine di intervento da parte delle Regioni.

Ciò è stato costantemente riconosciuto da Codesta stessa Ecc.ma Corte, la quale, sul presupposto che l'attività contrattuale della P.A. - ed in particolare quella concernente i lavori pubblici -, non possa identificarsi con una vera e propria materia a sé, ha provveduto a ricondurre i singoli aspetti in cui la stessa si esplica ad ambiti materiali già di competenza legislativa statale ovvero regionale ai sensi dell'art. 117 Cost. (*ex multis*, Corte Cost. 12 febbraio 2010 n. 45, che richiama sent. n. 303 del 2003, sottolineando come l'attività contrattuale della P.A. rappresenti «un'attività che inerisce alle singole materie sulle quali essa si esplica», con la conseguenza che «avendo riguardo alle competenze delle singole Regioni, deve ritenersi che esse sono legittimate a regolare soltanto quelle fasi procedurali che afferiscono a materie di propria competenza»; Corte Cost. 6 novembre 2009 n. 283).

Se profili affinenti il momento «procedimentale», prodromico rispetto alla stipula del contratto, rientrano, come detto, nella più generale materia della tutela della concorrenza (essendo caratterizzati principalmente dalla finalità di assicurare «la concorrenza per il mercato»), quelli concernenti la fase dell'esecuzione del contratto e del collaudo, devono essere ascritti alla disciplina dell'ordinamento civile, come tale riservata allo Stato (cfr., Corte Cost. 23 novembre 2007, n. 401; da ultimo, Corte Cost. 22 maggio 2009 n. 160; Corte Cost. 1 agosto 2008 n. 322, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una legge della Regione Veneto le cui norme dettavano una disciplina «difforme da quella nazionale (codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163) in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base all'art. 117, comma 2, Cost., da un lato, riducendo l'area alla quale si applicano le regole concorrenziali dirette a consentire la piena esplicazione del mercato nel settore degli appalti pubblici... dall'altro, alterando le regole contrattuali che disciplinano i rapporti privati («ordinamento civile»), per quanto attiene... (tra l'altro) all'ambito delle procedure di affidamento (e) alla «esecuzione dei contratti»; Corte Cost. 17 dicembre 2008, n. 411, la quale afferma «la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale»).

Pertanto, nelle materie e negli ambiti ora descritti, e per quel che qui interessa in materia di collaudo, è da escludere «qualsiasi margine di autonomia normativa per le Regioni», le quali piuttosto sono chiamate ad «adeguarsi alle norme, relative alle procedure di gara ed all'esecuzione del rapporto contrattuale, che costituiscono... oggetto delle disposizioni del citato d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti)» (Corte Cost. 17 dicembre 2008, n. 411 cit.; Corte Cost. 22 maggio 2009 n. 160).

In tale prospettiva, è stato riconosciuta ai principi e alle disposizioni del Codice degli Appalti la funzione di «limite alla potestà legislativa delle Province autonome (e delle Regioni)», come tale da queste inderogabile: «e ciò segnatamente per quelle norme del Codice che attengono, da un lato, alla scelta del contraente (procedure di affidamento) e, dall'altro, al perfezionamento del vincolo negoziale e alla sua esecuzione» (Corte Cost. 12 febbraio 2010 n. 45).

La Regione Lombardia è intervenuta dunque illegittimamente

sulla materia del collaudo, esorbitando dai limiti della potestà legislativa esclusiva regionale. Le norme censurate ledono la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, regolando in modo difforme da quanto stabilito a livello statale un profilo concernente l'esecuzione del contratto di appalto, in palese violazione sia dell'art. 4 del Codice appalti, sia, a monte, dello stesso art. 117 Cost.

Un tale travalicamento di competenze appare ancor più grave alla luce della *ratio* sottostante al riparto di poteri normativi in materia di lavori pubblici, trattandosi di garantire uniformità ed omogeneità di trattamento su tutto il territorio nazionale ed evitare che regimi e normative regionali differenti determinino inopportune barriere territoriali e ingiustificate disparità di trattamento tra operatori economici («Sussiste, infatti, l'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità di trattamento, nell'intero territorio nazionale, della disciplina dei momenti di conclusione ed esecuzione dei contratti di appalto», Corte Cost. 22 maggio 2009 n. 160; «L'uniformità rappresenta un valore in sé, perché differenti normative regionali sono suscettibili di creare dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali... Da quanto sin qui rilevato deriva che alle Regioni non è consentito adottare una disciplina relativa alle procedure ad evidenza pubblica, neppure quando essa miri a garantire un livello di concorrenza più elevato rispetto a quello statale», Corte Costituzionale 6 novembre 2009 n. 283).

Né peraltro, come correttamente rilevato da Codesto autorevole Collegio, a temperare l'incostituzionalità delle impugnate disposizioni può rilevare il fatto che gli appalti cui esse si applicano siano appalti c.d. «sotto soglia». Ciò in quanto un dato meramente quantitativo, facente capo al valore economico del rapporto, non può in alcun modo far venire meno quelle esigenze di uniformità sottese all'attribuzione di una competenza legislativa esclusiva in capo allo Stato e incidere sull'individuazione della materia, nella specie l'ordinamento civile, che ne costituisce oggetto (con riferimento ad una normativa regionale che violava le prerogative statali in materia di concorrenza, Corte Cost. 6 novembre 2009 n. 283, che richiama sent. n. 160 del 2009 e n. 401 del 2007, secondo cui ai fini dell'individuazione «dell'ambito materiale della tutela della concorrenza, non ha rilievo la distinzione tra contratti sopra-soglia e sotto-soglia, perché tale materia «trascende ogni rigida e aprioristica applicazione di regole predeterminate dal solo riferimento... al valore economico dell'appalto», sicché «anche un appalto che si pone al di sotto della rilevanza comunitaria può giustificare un intervento unitario da parte del legislatore statale»).

Conclusivamente, le norme censurate appaiono costituzionalmente illegittime, e meritano di essere annullate in quanto invasive delle competenze statali per violazione dell'art. 117, comma 2 lett. 1) come più precisamente specificato nell'esposizione che precede.

P.Q.M.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare l'articolo 8 comma 1 lett. r) della legge Regione Lombardia 5 febbraio 2010 n. 7, nelle parti e per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2010;
2. copia della legge regionale impugnata.

Roma, 6 aprile 2010

Giacomo Aiello
Avvocato dello Stato